

QUIZ VERIFICHE DI IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

(art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2017)

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE CATEGORIE

Data Ultimo Aggiornamento: 01/07/2017

Materia: 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea

G_1_00001: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: azione preventiva;
- Sbagliata: anticipazione urgente;
- Sbagliata: azione ragionata;
- Sbagliata: pregiudizio.

G_1_00002: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: precauzione;
- Sbagliata: circospezione;
- Sbagliata: accorgimento;
- Sbagliata: prudenza.

G_1_00003: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: azione preventiva;
- Sbagliata: azione immediata;
- Sbagliata: tolleranza;
- Sbagliata: azione tollerabile.

G_1_00004: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di:

- Esatta: "chi inquina paga";
- Sbagliata: "chi inquina non paga";
- Sbagliata: "chi non agisce non paga";
- Sbagliata: "chi agisce paga".

G_1_00005: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio della:

- Esatta: correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: non rimozione dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: correzione, in via prioritaria ex post, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: correzione solo ed esclusivamente ex post dei danni causati all'ambiente.

G_1_00006: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- Esatta: protezione della salute umana e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Sbagliata: promozione della tutela della concorrenza e della corretta gestione delle risorse economiche;
- Sbagliata: salvaguardia, tutela e miglioramento delle relazioni politiche tra l'Unione ed i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
- Sbagliata: favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale e della concorrenza.

G_1_00007: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:

- Esatta: tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione;
- Sbagliata: non tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni

dell'Unione;

- Sbagliata: può prescindere dai dati scientifici e tecnici disponibili;
- Sbagliata: tiene conto solo delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione.

G_1_00008: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:

- Esatta: tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- Sbagliata: non tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- Sbagliata: può prescindere dalle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione;
- Sbagliata: deve ignorare i vantaggi e gli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.

G_1_00009: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sui principi di:

- Esatta: precauzione e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; non precauzione; sviluppo tecnologico appropriato;
- Sbagliata: «chi inquina paga»; non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: precauzione e non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.

G_1_00010: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sui principi di:

- Esatta: «chi inquina paga» e precauzione;
- Sbagliata: non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e precauzione;
- Sbagliata: «chi inquina paga» e prudenza;
- Sbagliata: precauzione e correzione, in via prioritaria ex post, dei danni causati all'ambiente.

G_1_00011: Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale:

- Esatta: è fondata sui principi di precauzione e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: è fondata sul principio di precauzione o della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: è fondata sul principio di prevenzione o della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- Sbagliata: non è fondata sul principio di prevenzione.

G_1_00012: La disciplina comunitaria in materia di rifiuti trova la sua principale fonte normativa nella direttiva:

- Esatta: 2008/98/CE;
- Sbagliata: 2009/80/CE;
- Sbagliata: 2006/38/CE;
- Sbagliata: 2006/98/CE.

G_1_00013: La disciplina comunitaria in materia di rifiuti trova la sua principale fonte normativa nella direttiva:

- Esatta: 2008/98/CE;
- Sbagliata: 2007/89/CE;
- Sbagliata: 2002/38/CE;
- Sbagliata: 2009/38/CE.

G_1_00014: Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di «prevenzione»:

- Esatta: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- Sbagliata: le misure, prese dopo che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- Sbagliata: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che aumentano gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- Sbagliata: gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana.

G_1_00015: Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di «prevenzione»:

- Esatta: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- Sbagliata: le misure, prese dopo che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- Sbagliata: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che aumentano il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- Sbagliata: il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

G_1_00016: In attuazione del principio di prevenzione:

- Esatta: si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali;
- Sbagliata: si può intervenire solo dopo che si siano causati i danni ambientali in modo da assicurare un adeguato livello di tutela all'ambiente;
- Sbagliata: nel procedimento amministrativo che comporti il bilanciamento di istanze e interessi pubblici e privati contrapposti, l'interesse alla tutela ambientale deve essere tenuto in prioritaria considerazione nella ponderazione e comparazione degli interessi in gioco;
- Sbagliata: ogni intervento normativo e ogni azione amministrativa, in qualsiasi materia ed in qualsiasi settore di attività, deve sempre farsi carico del problema della tutela ambientale.

G_1_00017: Secondo il principio di prevenzione:

- Esatta: si deve produrre il minor numero possibile di rifiuti;
- Sbagliata: si deve produrre il maggior numero possibile di rifiuti;
- Sbagliata: più rifiuti si producono più aumenta il benessere sociale;
- Sbagliata: si deve produrre il maggior numero possibile di beni e prodotti.

G_1_00018: Secondo il principio di prevenzione:

- Esatta: si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando un determinato fenomeno è idoneo a produrre dei danni all'ambiente;
- Sbagliata: si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando un determinato fenomeno è nocivo per l'ambiente;
- Sbagliata: si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale solo quando si è già verificato un danno ambientale.

G_1_00019: Il principio di prevenzione significa che:

- Esatta: nell'esercizio di funzioni ambientali possono essere adottate misure prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, al fine di ridurre la quantità dei rifiuti;
- Sbagliata: le funzioni normative in materia ambientale vengono esercitate in alto, dalle istituzioni comunitarie, salvo poi essere consentito ai singoli Stati membri, per prevenire ulteriori danni, di prevedere un regime di tutela diverso;
- Sbagliata: quando un livello di governo non è dimensionalmente adeguato allo svolgimento di una funzione ambientale deve intervenire, per prevenire ulteriori danni, il livello di governo superiore;
- Sbagliata: le funzioni normative in materia ambientale vengono esercitate dal basso, dai singoli Stati membri, salvo poi essere consentito alle istituzioni comunitarie, per prevenire ulteriori danni, di prevedere un regime di tutela diverso.

G_1_00020: Sono definite di «prevenzione» le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

- Esatta: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- Sbagliata: gli impatti positivi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- Sbagliata: il contenuto di sostanze non pericolose in materiali e prodotti;
- Sbagliata: l'uso di prodotti riciclati e la durata del ciclo di vita dei prodotti

G_1_00021: Secondo il principio di precauzione:

- Esatta: si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;
- Sbagliata: prima che si verificano danni si deve diffondere la conoscenza dei problemi ambientali, adottando misure di sensibilizzazione e informazione ambientale;
- Sbagliata: non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale ma solo tranquillizzare i cittadini quando

non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;

- Sbagliata: non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale ma si devono solo avviare attività di studio e ricerca quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo.

G_1_00022: Secondo il principio di precauzione si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale:

- Esatta: quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;

- Sbagliata: quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un timore che possa esserlo;

- Sbagliata: solo quando sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente;

- Sbagliata: solo quando sussista uno stato di preoccupazione generale che quel determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente.

G_1_00023: Agisce secondo il principio di precauzione l'autorità che:

- Esatta: adotta misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi;

- Sbagliata: adotta misure di tutela e prevenzione ambientale dopo che il danno ambientale si verifichi;

- Sbagliata: adotta misure di tutela e prevenzione prima che sorga sussista un dubbio scientificamente attendibile che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente;

- Sbagliata: in presenza di un dubbio scientificamente attendibile che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente si astiene dall'adottare misure di tutela e prevenzione ambientale al riguardo.

G_1_00024: Secondo il principio di precauzione:

- Esatta: è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi;

- Sbagliata: è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il rischio ambientale si verifichi;

- Sbagliata: non è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi;

- Sbagliata: è sempre possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale.

G_1_00025: Il principio di precauzione consente ad un'autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando:

- Esatta: non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;

- Sbagliata: sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo;

- Sbagliata: non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, vi sia un timore generale che possa esserlo;

- Sbagliata: sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, vi sia un dubbio su quale sia la migliore strategia da intraprendere al riguardo.

G_1_00026: La normativa comunitaria mira ad aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi ad una «società del riciclaggio»:

- Esatta: cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse;

- Sbagliata: cercando di aumentare la produzione di rifiuti;

- Sbagliata: cercando di evitare la diffusione di prodotti riciclati;

- Sbagliata: cercando di produrre il minimo possibile e aumentare la produzione di rifiuti.

G_1_00027: Secondo il principio “chi inquina paga”:

- Esatta: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti;

- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano su tutta la collettività;

- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano solo sullo Stato;

- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale gravano sul responsabile dell'inquinamento, i risarcimenti dei danni sullo Stato.

G_1_00028: Secondo il principio “chi inquina paga”:

- Esatta: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti;

- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni devono essere ripartiti in modo equo sulla collettività;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale non sono a carico dei responsabili degli inquinamenti;
- Sbagliata: i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti sia responsabili che non responsabili degli inquinamenti.

G_1_00029: Secondo il principio “chi inquina paga”

- Esatta: chi inquina è responsabile dei danni prodotti dall'inquinamento;
- Sbagliata: chi inquina deve pagare solo se non ci sono danni prodotti dall'inquinamento;
- Sbagliata: chi inquina deve pagare per una parte dei danni prodotti dall'inquinamento;
- Sbagliata: chi inquina non è responsabile dei danni prodotti dall'inquinamento.

G_1_00030: Il principio di rimozione dei danni alla fonte:

- Esatta: impone un'immediata rimozione della fonte di inquinamento ambientale;
- Sbagliata: impone un'immediata purificazione delle fonti naturali;
- Sbagliata: impone un'immediata rimozione dei danni ma vieta di agire sulla fonte di inquinamento ambientale;
- Sbagliata: impone un'immediata rimozione delle fonti naturali al fine di prevenire l'inquinamento ambientale.

G_1_00031: In ossequio al principio di rimozione dei danni alla fonte:

- Esatta: occorre provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale;
- Sbagliata: non si deve mai rimuovere la causa che ha generato un danno ambientale ma agire solo sui suoi effetti;
- Sbagliata: occorre provvedere alla immediata rimozione di ogni fonte naturale presente sul luogo inquinato;
- Sbagliata: occorre bonificare la fonte naturale e non provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale.

G_1_00032: Quale principio che regola il diritto dell'ambiente dispone di provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale?

- Esatta: il principio di rimozione dei danni alla fonte;
- Sbagliata: il principio chi inquina paga;
- Sbagliata: il principio di precauzione;
- Sbagliata: il principio di prevenzione.

G_1_00033: Quale principio che regola il diritto dell'ambiente consente ad un'autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo?

- Esatta: il principio di precauzione;
- Sbagliata: il principio di rimozione dei danni alla fonte;
- Sbagliata: il principio chi inquina paga;
- Sbagliata: il principio di prevenzione.

G_1_00034: Quale principio che regola il diritto dell'ambiente stabilisce che si devono adottare misure di tutela ambientale quando è scientificamente certo che un determinato fenomeno è idoneo a produrre dei danni all'ambiente, prima che gli stessi si verifichino?

- Esatta: il principio di prevenzione;
- Sbagliata: il principio di precauzione;
- Sbagliata: il principio di rimozione dei danni alla fonte;
- Sbagliata: il principio chi inquina paga.

G_1_00035: Quale principio che regola il diritto dell'ambiente stabilisce che i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti?

- Esatta: il principio “chi inquina paga”;
- Sbagliata: il principio di prevenzione;
- Sbagliata: il principio di precauzione;
- Sbagliata: il principio di rimozione dei danni alla fonte.

G_1_00036: Il principio di rimozione dei danni alla fonte:

- Esatta: impone di provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale;

- Sbagliata: impone di provvedere alla immediata punizione del responsabile dell'inquinamento;
- Sbagliata: è un principio solo italiano non riconosciuto dal diritto comunitario;
- Sbagliata: è un altro modo per definire il principio di precauzione.

G_1_00037: La gerarchia dei rifiuti si applica quale:

- Esatta: ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: ordine di ingresso dei rifiuti in discarica;
- Sbagliata: ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione dei danni ai lavoratori;
- Sbagliata: ordine di chiamata dei rifiuti speciali prima dello smaltimento.

G_1_00038: Con riferimento a singoli flussi di rifiuti:

- Esatta: è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti qualora ciò sia giustificato in base ad una specifica analisi;
- Sbagliata: è obbligatorio discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti ogniqualvolta si tratti di rifiuti provenienti dalle isole o da zone di difficile accesso;
- Sbagliata: non è in nessun caso mai consentito discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti;
- Sbagliata: è obbligatorio discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti ogniqualvolta si tratti di rifiuti pericolosi.

G_1_00039: La gerarchia dei rifiuti prevede il seguente ordine di priorità:

- Esatta: prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento;
- Sbagliata: preparazione per il riutilizzo – prevenzione – riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento;
- Sbagliata: prevenzione - preparazione per il riutilizzo - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia – riciclaggio – smaltimento;
- Sbagliata: prevenzione - preparazione per lo smaltimento - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - riciclaggio – smaltimento.

G_1_00040: Secondo la gerarchia dei rifiuti:

- Esatta: l'attività di prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo;
- Sbagliata: l'attività di riciclaggio comprende quella di preparazione per il riutilizzo;
- Sbagliata: l'attività di smaltimento precede quella di riciclaggio;
- Sbagliata: l'attività di preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione.

G_1_00041: La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale:

- Esatta: un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: un ordine di gerarchia tra i vari tipi di rifiuti in modo da assicurarne il corretto smaltimento;
- Sbagliata: un ordine di gerarchia tra i rifiuti speciali e non;
- Sbagliata: un ordine di priorità tra i vari tipi di rifiuti in modo da assicurare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti.

G_1_00042: La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità:

- Esatta: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di smaltimento dei rifiuti;
- Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di recupero dei rifiuti;
- Sbagliata: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

G_1_00043: La gerarchia dei rifiuti serve a consentire di definire:

- Esatta: un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: chi abbia competenza ad adottare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: quale rifiuto debba essere smaltito per primo tra i vari tipi di rifiuti in modo da assicurare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti;
- Sbagliata: un ordine di gerarchia tra i rifiuti pericolosi e non secondo quella che è risultata la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti.

G_1_00044: Secondo la normativa comunitaria una regolamentazione efficace e coerente del trattamento dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve talune eccezioni:

- Esatta: ai beni mobili di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- Sbagliata: ai beni immobili di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- Sbagliata: ai beni mobili di cui il detentore non si disfi o non abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

- Sbagliata: ai beni mobili e immobili di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

G_1_00045: Secondo il diritto comunitario gli Stati membri, in linea con la gerarchia dei rifiuti:

- Esatta: dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati;
- Sbagliata: dovrebbero sostenere l'uso di materiali non riciclati;
- Sbagliata: dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica di materiali riciclati;
- Sbagliata: dovrebbero promuovere, laddove possibile, l'incenerimento di materiali riciclati.

G_1_00046: Secondo la normativa comunitaria sui rifiuti:

- Esatta: esistono sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non sono più qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: esistono sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che ha come obiettivo primario la loro produzione che non sono più qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: non possono esistere sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non siano qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: non possono esistere sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non siano qualificabili come rifiuti speciali.

G_1_00047: Secondo il diritto comunitario in materia di rifiuti:

- Esatta: il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- Sbagliata: solo il produttore di rifiuti è tenuto a gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- Sbagliata: solo il detentore di rifiuti dovrebbe gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
- Sbagliata: né il produttore di rifiuti né il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana perché tale compito spetta allo Stato.

G_1_00048: In ossequio al principio della responsabilità del produttore, si può:

- Esatta: incentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente;
- Sbagliata: disincentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente;
- Sbagliata: progettare prodotti volti ad aumentare i loro impatti ambientali e non adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente;
- Sbagliata: incentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti ad alto impatto ambientale e difficilmente recuperabili.

G_1_00049: In attuazione del principio della responsabilità del produttore può essere disposto che:

- Esatta: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore del prodotto da cui origina il rifiuto;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti non gravino in alcun modo, né parzialmente né interamente, sul produttore del prodotto causa dei rifiuti;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo distributore del prodotto causa dei rifiuti;
- Sbagliata: i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo consumatore del prodotto causa dei rifiuti.

G_1_00050: La responsabilità estesa del produttore riguarda:

- Esatta: il "produttore del prodotto";
- Sbagliata: il solo "gestore" della discarica;
- Sbagliata: il solo "consumatore del prodotto", che produce un rifiuto dopo l'utilizzo dello stesso;
- Sbagliata: colui che ha commesso un danno ambientale.

G_1_00051: La responsabilità estesa del produttore:

- Esatta: è utile all'obiettivo di creare una "società del riciclaggio";
- Sbagliata: è di ostacolo all'obiettivo di creare una "società del riciclaggio";
- Sbagliata: ostacola il riciclaggio dei rifiuti;
- Sbagliata: è utile per combattere il riciclaggio di denaro.

G_1_00052: La responsabilità estesa del produttore:

- Esatta: trova oggi delle forme di applicazione concreta nella normativa ambientale;
- Sbagliata: costituisce un'idea realizzabile solo in futuro;
- Sbagliata: è un principio solo comunitario, non nazionale;
- Sbagliata: è stata dichiarata sempre incostituzionale dalla Corte Costituzionale italiana.

G_1_00053: La responsabilità estesa del produttore può comportare che gli Stati membri adottino misure, legislative o non, al fine di garantire da parte del produttore del prodotto:

- Esatta: l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti;
- Sbagliata: il rifiuto dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti;
- Sbagliata: il divieto di pubblicazione di informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
- Sbagliata: l'obbligo di non mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

G_1_00054: Secondo il diritto comunitario al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare il principio della responsabilità estesa del produttore:

- Esatta: Vero, gli Stati membri possono adottare misure volte ad assicurare che chiunque professionalmente fabbrichi prodotti sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore;
- Sbagliata: falso, perché il diritto comunitario non dispone nulla in merito alla responsabilità estesa del produttore;
- Sbagliata: falso, perché gli Stati membri non hanno competenze in merito all'attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore;
- Sbagliata: falso, perché la responsabilità estesa del produttore non consente di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti.

G_1_00055: La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata:

- Esatta: dal d. lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: dal d. lgs. n. 163 del 2006;
- Sbagliata: dalla legge n. 241 del 1990;
- Sbagliata: dal d.lgs. n. 104 del 2010.

G_1_00056: In Italia la normativa sui rifiuti è disciplinata:

- Esatta: da vari tipi di fonti, tra cui un decreto legislativo;
- Sbagliata: solo da decreti ministeriali e regolamenti governativi;
- Sbagliata: solo da ordinanze del sindaco;
- Sbagliata: dalla legge, in quanto soggetta a riserva assoluta di legge.

G_1_00057: La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata:

- Esatta: anche dalla normativa statale;
- Sbagliata: dalla sola normativa regionale;
- Sbagliata: dalla sola Costituzione;
- Sbagliata: in via principale non da atti aventi forza di legge ma dagli statuti dei Comuni.

G_1_00058: La normativa italiana sui rifiuti ha come obiettivo primario:

- Esatta: la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Sbagliata: la tutela e valorizzazione del solo patrimonio culturale, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- Sbagliata: la disciplina dell'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- Sbagliata: l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato.

G_1_00059: La normativa italiana sui rifiuti:

- Esatta: deve essere adottata nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali;
- Sbagliata: può sempre derogare agli obblighi internazionali;
- Sbagliata: può sempre derogare agli obblighi dell'ordinamento comunitario;
- Sbagliata: può sempre derogare alle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali.

G_1_00060: La normativa italiana sui rifiuti dispone che la tutela dell'ambiente e degli

ecosistemi naturali sia garantita:

- Esatta: da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private;
- Sbagliata: dai soli enti pubblici;
- Sbagliata: dalle sole persone giuridiche private;
- Sbagliata: dalle sole persone fisiche private.

G_1_00061: La normativa sui rifiuti in Italia:

- Esatta: è disciplinata da un decreto legislativo che costituisce il testo di riferimento della materia;
- Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un decreto legislativo del 2008;
- Sbagliata: è disciplinata solo dai principi formulati dalla giurisprudenza italiana;
- Sbagliata: è stata introdotta per la prima volta con un regolamento governativo del 2006.

G_1_00062: La nozione giuridica di rifiuto:

- Esatta: è presente in una norma giuridica dell'ordinamento italiano;
- Sbagliata: è stata formulata solo dalla giurisprudenza comunitaria e mai recepita in una norma giuridica;
- Sbagliata: è stata formulata solo dalla giurisprudenza italiana e mai recepita in una norma giuridica;
- Sbagliata: è presente nella Costituzione italiana.

G_1_00063: La nozione giuridica di rifiuto:

- Esatta: esiste ed è diversa dalla nozione giuridica di ambiente;
- Sbagliata: riassume in sé anche le nozioni giuridiche di paesaggio e governo del territorio;
- Sbagliata: esiste ma coincide con la nozione giuridica di ambiente;
- Sbagliata: ad oggi non esiste ancora.

G_1_00064: L'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: ha recepito la direttiva 2008/98/CE con il d.lgs. n. 205 del 2010;
- Sbagliata: non ha mai recepito la direttiva 2008/98/CE;
- Sbagliata: ha recepito la direttiva 2008/98/CE solo in via giurisprudenziale;
- Sbagliata: ha recepito la direttiva 2008/98/CE con il d.lgs. n. 104 del 2010.

G_1_00065: Con quale dei seguenti atti l'ordinamento giuridico italiano ha recepito la direttiva 2008/98/CE?

- Esatta: il d.lgs. n. 205 del 2010;
- Sbagliata: il d.lgs. n. 104 del 2000;
- Sbagliata: il d.lgs. n. 25 del 2010;
- Sbagliata: il d.lgs. n. 5 del 2015.

G_1_00066: Nell'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: vi è una normativa nazionale sui rifiuti;
- Sbagliata: non vi è alcuna normativa nazionale sui rifiuti;
- Sbagliata: la normativa sui rifiuti si può solo rintracciare implicitamente in quella del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Sbagliata: la normativa sui rifiuti si può solo rintracciare implicitamente nel Codice del processo amministrativo.

G_1_00067: Ai sensi del principio del sviluppo sostenibile, ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
- Sbagliata: al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni attuali;
- Sbagliata: al fine di garantire che il modello di sviluppo delle generazioni attuali sia insostenibile per il loro sviluppo delle generazioni future;
- Sbagliata: al fine di assicurare che le generazioni attuali abbiano ancora sufficienti risorse dalle generazioni future.

G_1_00068: Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione;
- Sbagliata: vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di minoritaria considerazione;

- Sbagliata: falso, perché tale principio non si rivolge alla pubblica amministrazione;
- Sbagliata: falso, perché tale principio non si applica ancora nell'ordinamento giuridico italiano.

G_1_00069: Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro;
- Sbagliata: deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse, tra quelle da acquistare e quelle da vendere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di concorrenza e del libero mercato e non si generino pratiche anticoncorrenziali;
- Sbagliata: non deve riguardare le risorse ereditate ed attuali ma solo quelle già esaurite;
- Sbagliata: non può essere realizzato ancora ma è rimesso alle generazioni future, che dovranno individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere.

G_1_00070: La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile:

- Esatta: in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane;
- Sbagliata: in modo da salvaguardare le attività umane dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dai comportamenti delle generazioni future;
- Sbagliata: in modo da eliminare del tutto il benessere economico;
- Sbagliata: in modo da realizzare un modello di sviluppo che sia solo rurale e non industriale.

G_1_00071: La gestione dei rifiuti:

- Esatta: costituisce attività di pubblico interesse;
- Sbagliata: non costituisce attività di pubblico interesse;
- Sbagliata: costituisce attività giuridicamente non rilevante;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

G_1_00072: La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di:

- Esatta: responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella produzione di beni da cui originano i rifiuti;
- Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella distribuzione di beni da cui originano i rifiuti;
- Sbagliata: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

G_1_00073: La gestione dei rifiuti:

- Esatta: è effettuata secondo criteri di efficacia ed efficienza;
- Sbagliata: è effettuata secondo il criterio del solo profitto;
- Sbagliata: prescinde dal criterio della fattibilità tecnica ed economica;
- Sbagliata: prescinde dal criterio della economicità.

G_1_00074: La gestione dei rifiuti è effettuata:

- Esatta: nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
- Sbagliata: senza applicazione delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
- Sbagliata: nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di accesso alle informazioni ambientali e non di quelle sulla partecipazione;
- Sbagliata: nel rispetto delle solo norme vigenti in materia di partecipazione e non di quelle sull'accesso alle informazioni ambientali.

G_1_00075: Costituisce "rifiuto" ai sensi della normativa in materia:

- Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non si disfi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non abbia l'obbligo di disfarsi;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si appropria o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di appropriarsi.

G_1_00076: Ai sensi della normativa in materia una sostanza od oggetto possono essere qualificati come rifiuto solo al momento in cui sono introdotti all'interno di una discarica:

- Esatta: falso, perché non è questo il criterio di qualificazione definito dalla legge;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, solo al momento dell'introduzione all'interno di un impianto di incenerimento;
- Sbagliata: falso, solo al momento in cui acquisiscono natura di compost.

G_1_00077: Può costruire un "rifiuto":

- Esatta: qualsiasi sostanza od oggetto;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente un bene immobile;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente un bene immateriale;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza od oggetto non pericoloso.

G_1_00078: Ai sensi della normativa in materia di rifiuti con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi giuridicamente costituisce" si intende:

- Esatta: un "rifiuto";
- Sbagliata: un "sottoprodotto";
- Sbagliata: un "prodotto riciclato";
- Sbagliata: un "prodotto già usato".

G_1_00079: In ossequio ai principi normativi in materia di rifiuti:

- Esatta: è possibile la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- Sbagliata: non è mai possibile la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- Sbagliata: è opportuno evitare la promozione di eco-bilanci o sistemi di certificazione ambientale;
- Sbagliata: non è mai possibile l'uso di sistemi di qualità ambientale.

G_1_00080: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce un "rifiuto pericoloso":

- Esatta: il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: il rifiuto che non presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: il rifiuto che il produttore ritenga, a sua discrezione, presenti una o più caratteristiche tale da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la sua incolumità;
- Sbagliata: il rifiuto che il detentore ritenga, a sua discrezione, presenti una o più caratteristiche tale da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la sua incolumità.

G_1_00081: Ai sensi della normativa in materia per "oli usati" si intende:

- Esatta: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, idoneo all'uso cui è inizialmente destinato, quali gli oli dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli per turbine e comandi idraulici;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, allorquando sia stato usato una sola volta, anche se ancora idoneo all'uso cui è inizialmente destinato, quali gli oli, usati una volta, dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché per turbine e comandi idraulici;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico che sia stato venduto dal produttore dello stesso al consumatore.

G_1_00082: Fanno parte del "rifiuto organico", così come definito dalla normativa in materia:

- Esatta: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;
- Sbagliata: i rifiuti non biodegradabili di giardini e parchi;
- Sbagliata: i rifiuti comunque presenti all'interno di giardini e parchi;
- Sbagliata: i rifiuti di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi.

G_1_00083: Fanno parte del "rifiuto organico", così come definito dalla normativa in materia:

- Esatta: i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al

dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- Sbagliata: i rifiuti purché non alimentari prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- Sbagliata: solo i rifiuti alimentari prodotti da servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

- Sbagliata: solo i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici.

G_1_00084: Ai sensi della normativa in materia per "autocompostaggio" si intende:

- Esatta: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- Sbagliata: il compostaggio degli scarti non organici dei propri rifiuti speciali, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- Sbagliata: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo fuori dal sito del materiale prodotto;

- Sbagliata: il compostaggio degli scarti organici di rifiuti urbani, anche non propri, effettuato da utenze solo ed esclusivamente domestiche, ai fini dell'utilizzo fuori dal sito del materiale prodotto.

G_1_00085: La nozione di "produttore di rifiuti" comprende:

- Esatta: sia il "produttore iniziale" che il "nuovo produttore" di rifiuti;

- Sbagliata: solo il "produttore iniziale" di rifiuti;

- Sbagliata: solo il "nuovo produttore" di rifiuti;

- Sbagliata: né il "produttore iniziale", né il "nuovo produttore" di rifiuti.

G_1_00086: La normativa in materia definisce produttore di rifiuti "iniziale":

- Esatta: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;

- Sbagliata: solo il soggetto la cui attività produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;

- Sbagliata: il soggetto la cui attività non produce rifiuti;

- Sbagliata: il soggetto la cui attività consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri.

G_1_00087: La normativa in materia definisce "nuovo" produttore di rifiuti:

- Esatta: chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti prodotti dal produttore iniziale;

- Sbagliata: chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni senza modificare la natura o la composizione di detti rifiuti prodotti dal produttore iniziale;

- Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione;

- Sbagliata: il soggetto che acquista un prodotto riciclato.

G_1_00088: Si può qualificare come "produttore del prodotto":

- Esatta: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

- Sbagliata: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi rifiuti;

- Sbagliata: qualsiasi persona fisica che non professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

- Sbagliata: qualsiasi persona solo giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

G_1_00089: Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come "commerciante" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

- Sbagliata: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- Sbagliata: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

- Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

G_1_00090: Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come "intermediario" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli

intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

- Sbagliata: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- Sbagliata: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

- Sbagliata: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

G_1_00091: Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti, si può qualificare come:

- Esatta: "intermediario" dei rifiuti;

- Sbagliata: produttore iniziale dei rifiuti;

- Sbagliata: "nuovo produttore" di rifiuti;

- Sbagliata: consumatore dei rifiuti.

G_1_00092: Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti sono compresi nella definizione di "intermediario"?

- Esatta: sì, nell'art. 183 del decreto si enuncia esplicitamente che sono compresi nella nozione di "intermediario";

- Sbagliata: no, nell'art. 183 del decreto si enuncia esplicitamente che sono esclusi dalla nozione di "intermediario";

- Sbagliata: sì, perché anche se l'art. 183 del decreto nulla dispone a riguardo la giurisprudenza si è pronunciata in questo senso;

- Sbagliata: no, perché anche se l'art. 183 del decreto nulla dispone a riguardo la giurisprudenza si è pronunciata in senso negativo.

G_1_00093: Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, ai fini della qualifica di "intermediario" l'impresa interessata:

- Esatta: non deve necessariamente disporre anche la raccolta dei rifiuti per conto di terzi;

- Sbagliata: deve necessariamente disporre la raccolta dei rifiuti per conto di terzi;

- Sbagliata: deve necessariamente disporre il recupero e non lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi;

- Sbagliata: deve necessariamente disporre lo smaltimento e non il recupero dei rifiuti per conto di terzi.

G_1_00094: Ai sensi delle norme in materia di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, per l'acquisizione della qualifica di "intermediario" non è necessario che l'impresa agisca per conto di terzi:

- Esatta: falso, l'art. 183 del decreto dispone esplicitamente che esso debba agire per conto di terzi;

- Sbagliata: vero, la normativa non dispone tale requisito;

- Sbagliata: vero, l'intermediario può per sua natura avere in gestione solo rifiuti prodotti da se stesso;

- Sbagliata: falso, l'art. 183 del decreto non dispone nulla al riguardo.

G_1_00095: Costituiscono attività di "gestione" di rifiuti:

- Esatta: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

- Sbagliata: le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- Sbagliata: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, ad esclusione delle operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

- Sbagliata: le sole operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

G_1_00096: Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati:

- Esatta: vero, perché la normativa in materia disciplina espressamente questa esclusione;

- Sbagliata: vero, perché le suddette operazioni non possono mai in ogni caso essere considerate attività di gestione dei

rifiuti anche qualora abbiano ad oggetto materiali o sostanze diversi da quelli sopra descritti;

- Sbagliata: falso, l'esclusione opera solo se le suddette operazioni sono svolte in sito diverso da quello nel quale detti eventi li hanno depositati;
- Sbagliata: falso, l'esclusione opera solo se le suddette operazioni hanno ad oggetto materiali o sostanze naturali non derivanti da eventi atmosferici o meteorici.

G_1_00097: Con "raccolta differenziata" si intende:

- Esatta: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- Sbagliata: l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- Sbagliata: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

G_1_00098: La nozione giuridica di "riciclaggio":

- Esatta: definisce qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;
- Sbagliata: non include il trattamento di materiale organico;
- Sbagliata: include il recupero di energia ed il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- Sbagliata: definisce qualsiasi operazione di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

G_1_00099: Costituisce attività di "rigenerazione degli oli usati":

- Esatta: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di rigenerazione di oli mai usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di commercializzazioni di oli usati;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di smaltimento degli oli usati.

G_1_00100: Costituisce attività di "smaltimento" dei rifiuti:

- Esatta: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- Sbagliata: qualsiasi operazione diversa dal recupero purché l'operazione non abbia come conseguenza, anche secondaria, il recupero di sostanze o di energia;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero;
- Sbagliata: qualsiasi operazione che abbia come conseguenza primaria il recupero di sostanze o di energia.

G_1_00101: Costituiscono attività di "stoccaggio":

- Esatta: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia;
- Sbagliata: le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici;
- Sbagliata: esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

G_1_00102: Costituisce un "deposito temporaneo":

- Esatta: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati alle condizioni previste dalla legge, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- Sbagliata: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia;
- Sbagliata: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati alle condizioni previste dalla legge, prima della raccolta, anche in un luogo diverso da quello in cui gli stessi sono prodotti;

- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

G_1_00103: Ai fini dell'applicazione della qualifica giuridica di "deposito temporaneo", il luogo in cui i rifiuti sono prodotti deve essere inteso come:

- Esatta: l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- Sbagliata: una parte dell'area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- Sbagliata: l'intera area in cui si svolge l'attività di produzione del prodotto, a prescindere da quella in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, anche se si tratta imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- Sbagliata: la residenza o il domicilio del produttore del rifiuto, anche se si tratta di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

G_1_00104: Ai fini dell'applicazione della qualifica giuridica di "deposito temporaneo", è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- Esatta: i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- Sbagliata: possono non essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- Sbagliata: il "deposito temporaneo" dei rifiuti pericolosi può essere effettuato a prescindere delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- Sbagliata: il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie disomogenee di rifiuti.

G_1_00105: Costituisce il "combustibile solido secondario (CSS)":

- Esatta: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione della qualifica di "end of waste" (cessazione della qualifica di rifiuto), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- Sbagliata: il combustibile solido prodotto da rifiuti che non rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; il combustibile solido secondario è sempre e solo classificato come rifiuto speciale;
- Sbagliata: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; il combustibile solido secondario è sempre e solo classificato come "end of waste" (cessazione della qualifica di rifiuto);
- Sbagliata: il combustibile solido destinato ad attività di produzione di carattere secondario.

G_1_00106: Costituiscono "rifiuto biostabilizzato":

- Esatta: i rifiuti ottenuti dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- Sbagliata: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- Sbagliata: i rifiuti ottenuti dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei soli rifiuti organici, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- Sbagliata: i rifiuti provenienti da prodotti biologici.

G_1_00107: Costituisce "compost di qualità":

- Esatta: il prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente e che rispetti specifici requisiti e caratteristiche stabilite dalla legge;
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti indifferenziati, anche se non raccolti separatamente, e che rispetti specifici requisiti e caratteristiche stabilite dalla legge;
- Sbagliata: qualunque tipo di prodotto purché ottenuto esclusivamente dall'autocompostaggio di rifiuti organici non raccolti separatamente;
- Sbagliata: qualunque tipo di prodotto ottenuto dal rifiuto che sia di elevata qualità.

G_1_00108: Costituisce "digestato di qualità":

- Esatta: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente e che rispetti le caratteristiche previste dalla legge;
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dalla digestione aerobica di rifiuti indifferenziati raccolti separatamente e che rispetti le caratteristiche previste dalla legge;
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dalla digestione aerobica di rifiuti speciali raccolti separatamente e che rispetti le caratteristiche previste dalla legge;
- Sbagliata: il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti raccolti separatamente e che rispetti le caratteristiche previste dalla legge.

G_1_00109: La normativa sui rifiuti definisce "gestione integrata dei rifiuti" il complesso delle attività:

- Esatta: ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: ivi compresa quella di spazzamento delle strade, preordinate alla sola fase dello smaltimento rifiuti;
- Sbagliata: preordinate alla sola fase della prevenzione della produzione di rifiuti;
- Sbagliata: di gestione dei rifiuti purché svolte dal solo "intermediario" dei rifiuti.

G_1_00110: La normativa sui rifiuti definisce "centro di raccolta" l'area:

- Esatta: presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- Sbagliata: in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
- Sbagliata: adibita solo ed esclusivamente al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;
- Sbagliata: destinata ad attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti non urbani, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia.

G_1_00111: La normativa italiana definisce le "migliori tecniche disponibili" (best available techniques -BAT) come:

- Esatta: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: la meno efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: la meno costosa fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: le tecniche impiegate e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto applicate dal gestore dell'impianto.

G_1_00112: Ai fini dell'applicazione della nozione giuridica di "migliori tecniche disponibili" (best available techniques -BAT), con "disponibili" si intende:

- Esatta: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- Sbagliata: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, solo se applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- Sbagliata: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, anche se il gestore deve utilizzarle a condizioni irragionevoli;
- Sbagliata: le tecniche di cui il gestore dell'impianto ha conoscenza.

G_1_00113: Ai fini dell'applicazione della nozioni giuridica di "migliori tecniche disponibili" (best available techniques-BAT), con "migliori" si intende:

- Esatta: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: le tecniche ritenute dal gestore meno idonee ad ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: le tecniche meno costose per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
- Sbagliata: le tecniche più diffuse per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

G_1_00114: È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione:

- Esatta: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

G_1_00115: È un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione:

- Esatta: l'ulteriore utilizzo dello stesso è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- Sbagliata: l'ulteriore utilizzo dello stesso è illegale, ossia la sostanza o l'oggetto non soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Sbagliata: è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, di un precedente rifiuto di modo che è possibile che la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

G_1_00116: Sono rifiuti urbani:

- Esatta: i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- Sbagliata: i rifiuti da lavorazioni industriali;
- Sbagliata: i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- Sbagliata: i rifiuti da attività commerciali.

G_1_00117: Sono rifiuti urbani:

- Esatta: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ma assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi della normativa in materia;
- Sbagliata: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, ad esclusione di quelli qualificabili come sottoprodotto;
- Sbagliata: i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

G_1_00118: Sono qualificati come "speciali" i rifiuti:

- Esatta: da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- Sbagliata: provenienti dallo spazzamento delle strade;
- Sbagliata: di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- Sbagliata: vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

G_1_00119: Sono qualificati come "speciali" i rifiuti:

- Esatta: derivanti da attività sanitarie;
- Sbagliata: domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- Sbagliata: provenienti dallo spazzamento delle strade;

- Sbagliata: provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

G_1_00120: Ai sensi dell'allegato I "Caratteristiche di pericolo per i rifiuti" della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, la dizione H2 "Comburente" indica sostanze e preparati che:

- Esatta: a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- Sbagliata: possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del di nitrobenzene;
- Sbagliata: per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- Sbagliata: per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.

G_1_00121: Ai sensi dell'allegato I "Caratteristiche di pericolo per i rifiuti" della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, la dizione H14 "Ecotossico" indica:

- Esatta: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;
- Sbagliata: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- Sbagliata: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- Sbagliata: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.

G_1_00122: Ai sensi dell'allegato I "Caratteristiche di pericolo per i rifiuti" della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 la dizione H13 "Sensibilizzanti" indica sostanze o preparati che :

- Esatta: per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
- Sbagliata: possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
- Sbagliata: per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- Sbagliata: per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.

G_1_00123: Ai sensi dell'allegato D "Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000" del d.lgs. n. 152 del 2006, se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto:

- Esatta: esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione;
- Sbagliata: esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- Sbagliata: per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede;
- Sbagliata: esso è pericoloso solo se la società civile lo percepisce come tale.

G_1_00124: Ai sensi dell'allegato D "Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000" del d.lgs. n. 152 del 2006, se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso assoluto:

- Esatta: esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- Sbagliata: esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione;
- Sbagliata: esso è pericoloso solo se la società civile lo percepisce come tale;
- Sbagliata: per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

G_1_00125: Ai sensi dell'allegato D "Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000" del d.lgs. n. 152 del 2006, se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso:

- Esatta: per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede;
- Sbagliata: esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- Sbagliata: esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione;
- Sbagliata: esso è pericoloso solo se la società civile lo percepisce come tale.

G_1_00126: Ai sensi dell'allegato D "Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000" del d.lgs. n. 152 del 2006, le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede non comprendono le

seguenti operazioni:

- Esatta: intraprendere un sondaggio consultivo tra la popolazione civile per stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo;
- Sbagliata: individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento e l'analisi del rifiuto;
- Sbagliata: determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
- Sbagliata: stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

G_1_00127: Ai sensi dell'allegato D "Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000" del d.lgs. n. 152 del 2006, se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti:

- Esatta: peggiori, in applicazione del principio di precauzione;
- Sbagliata: migliori, in applicazione del principio di precauzione;
- Sbagliata: peggiori, in applicazione del principio chi inquina paga;
- Sbagliata: migliori, in applicazione del principio chi inquina paga.

G_1_00128: Ai sensi dell'allegato D "Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000" del d.lgs. n. 152 del 2006, quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dalla legge, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come:

- Esatta: pericoloso;
- Sbagliata: non pericoloso;
- Sbagliata: non classificabile;
- Sbagliata: ignoto.

G_1_00129: Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso:

- Esatta: non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- Sbagliata: può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- Sbagliata: si realizza solo attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- Sbagliata: è necessaria ogni qual volta le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dalla legge, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate.

G_1_00130: Quale di queste condizioni non caratterizza il sottoprodotto:

- Esatta: la sostanza o l'oggetto non può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Sbagliata: l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- Sbagliata: è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.

G_1_00131: Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Esatta: esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto non può essere comunemente utilizzato per scopi specifici;
- Sbagliata: la sostanza o l'oggetto può prescindere dal soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi specifici e dal rispetto della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- Sbagliata: l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

G_1_00132: Il requisito del “valore economico”:

- Esatta: non è più previsto dalla normativa che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- Sbagliata: è ancora richiesto dalla normativa che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- Sbagliata: non è mai stato previsto dalla normativa che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- Sbagliata: è ancora richiesto dalla normativa che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto ma la Corte Costituzionale lo ha dichiarato incostituzionale.

G_1_00133: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 1 “Esplosivo”:

- Esatta: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante; sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
- Sbagliata: il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- Sbagliata: rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

G_1_00134: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 2 “Comburente”:

- Esatta: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- Sbagliata: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- Sbagliata: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante e sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
- Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.

G_1_00135: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, non deve essere qualificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3 “Infiammabile”:

- Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: il rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- Sbagliata: il rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.

G_1_00136: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”:

- Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;
- Sbagliata: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
- Sbagliata: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della prole;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

G_1_00137: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”:

- Esatta: il rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure

può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione;

- Sbagliata: il rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;
- Sbagliata: il rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- Sbagliata: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della prole.

G_1_00138: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 6 “Tossicità acuta”:

- Esatta: il rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- Sbagliata: il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante e sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

G_1_00139: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 7 “Cancerogeno”:

- Esatta: il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
- Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;
- Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

G_1_00140: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 8 “Corrosivo”:

- Esatta: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- Sbagliata: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.

G_1_00141: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 9 “Infettivo”:

- Esatta: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
- Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: il rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

G_1_00142: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 10 “Tossico per la riproduzione”:

- Esatta: il rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della prole;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- Sbagliata: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

G_1_00143: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 11 “Mutageno”:

- Esatta: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;
- Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

G_1_00144: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”:

- Esatta: il rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- Sbagliata: il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

G_1_00145: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 13 “Sensibilizzante”:

- Esatta: il rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;
- Sbagliata: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;
- Sbagliata: il rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

G_1_00146: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP 14 “Ecotossico”:

- Esatta: il rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;
- Sbagliata: il rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- Sbagliata: il rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- Sbagliata: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

G_1_00147: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione”?

- Esatta: HP 6 “Tossicità acuta”;
- Sbagliata: HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”;
- Sbagliata: HP 3 “Infiammabile”;
- Sbagliata: HP 13 “Sensibilizzante”.

G_1_00148: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie”?

- Esatta: HP 10 “Tossico per la riproduzione”;
- Sbagliata: HP 8 “Corrosivo”;
- Sbagliata: HP 3 “Infiammabile”;

- Sbagliata: HP 1 “Esplosivo”.

G_1_00149: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori”?

- Esatta: HP 13 “Sensibilizzante”;
- Sbagliata: HP 11 “Mutageno”;
- Sbagliata: HP 8 “Corrosivo”;
- Sbagliata: HP 3 “Infiammabile”.

G_1_00150: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “la cui applicazione può provocare corrosione cutanea”?

- Esatta: HP 8 “Corrosivo”;
- Sbagliata: HP 3 “Infiammabile”;
- Sbagliata: HP 1 “Esplosivo”;
- Sbagliata: HP 6 “Tossicità acuta”.

G_1_00151: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto “capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie”?

- Esatta: HP 2 “Comburente”;
- Sbagliata: HP 11 “Mutageno”;
- Sbagliata: HP 8 “Corrosivo”;
- Sbagliata: HP 3 “Infiammabile”.

G_1_00152: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto “idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose”?

- Esatta: HP 3 “Infiammabile”;
- Sbagliata: HP 11 “Mutageno”;
- Sbagliata: HP 8 “Corrosivo”;
- Sbagliata: HP 13 “Sensibilizzante”.

G_1_00153: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto “la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari”?

- Esatta: HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”;
- Sbagliata: HP 13 “Sensibilizzante”;
- Sbagliata: HP 8 “Corrosivo”;
- Sbagliata: HP 11 “Mutageno”.

G_1_00154: Ai sensi del Regolamento UE n. 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, in quale tipo di rifiuto pericoloso deve essere classificato il rifiuto che “può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula”?

- Esatta: HP 11 “Mutageno”;
- Sbagliata: HP 13 “Sensibilizzante”;
- Sbagliata: HP 6 “Tossicità acuta”;
- Sbagliata: HP 1 “Esplosivo”.

G_1_00155: Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «stabilizzazione» si identificano:

- Esatta: i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: i processi che modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti urbani in rifiuti speciali;
- Sbagliata: i processi che non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

G_1_00156: Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «solidificazione» si identificano:

- Esatta: i processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: i processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti modificando le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: i processi che modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti urbani in rifiuti speciali.

G_1_00157: Ai sensi delle decisione UE 2014/955 con «rifiuto parzialmente stabilizzato», si identifica:

- Esatta: un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo;
- Sbagliata: un rifiuto che ha subito un parziale processo di riciclo;
- Sbagliata: un rifiuto che ha subito un parziale processo di recupero;
- Sbagliata: un rifiuto che contiene, dopo il processo di solidificazione, componenti pericolosi, che sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

G_1_00158: Ai sensi delle decisione UE 2014/955 i rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati:

- Esatta: rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva (rubricato "Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici");
- Sbagliata: sempre e solo rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva (rubricato "Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici");
- Sbagliata: sempre e solo sottoprodotti.

G_1_00159: Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi:

- Esatta: è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità;
- Sbagliata: è sempre possibile miscelare rifiuti purché tutti pericolosi, anche se aventi differenti caratteristiche di pericolosità;
- Sbagliata: è sempre possibile la diluizione di sostanze pericolose in rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: è possibile miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi con il solo requisito che l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

G_1_00160: Ai sensi della normativa sui rifiuti pericolosi è in via generale vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi:

- Esatta: vero ma vi sono casi particolari in cui tale miscelazione può essere autorizzata;
- Sbagliata: vero e non vi sono eccezioni;
- Sbagliata: falso, vi è sempre piena libertà di miscelare tutti i tipi di rifiuti;
- Sbagliata: falso, è vietato solo miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi mentre il divieto non opera per rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità.

G_1_00161: Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti può scegliere una delle seguenti modalità, tra loro alternative, per adempiere agli obblighi di legge su lui gravanti, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: inserire i rifiuti in un terreno con profondità di circa 5 metri prossimo alla sua sede professionale o alla sua abitazione;
- Sbagliata: provvedere direttamente al trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: consegnare i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettui conformemente alla legge le operazioni di trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: consegnare i rifiuti ad un soggetto pubblico o privato addetto conformemente alla legge alla raccolta dei rifiuti, in conformità alle norme di legge.

G_1_00162: Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti:

- Esatta: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad soggetto diverso conformemente alla legge, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste;
- Sbagliata: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento solo qualora esso decida di provvedere direttamente al trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad soggetto diverso, conformemente alla legge, tale responsabilità viene meno a partire dal momento del trasferimento;
- Sbagliata: non è mai responsabile del trattamento, essendo egli responsabile solo della consegna dei rifiuti ad un soggetto diverso preposto al trattamento, conformemente alla legge.

G_1_00163: Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale:

- Esatta: conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge;
- Sbagliata: sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti;
- Sbagliata: riconsegnano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati anche ad impianti non autorizzati se necessario per velocizzare la loro attività di raccolta e trasporto.

G_1_00164: I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti:

- Esatta: dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti;
- Sbagliata: dal solo produttore iniziale dei rifiuti;
- Sbagliata: dai soli detentori del momento;
- Sbagliata: dai soli detentori precedenti dei rifiuti.

G_1_00165: Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- Esatta: le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dalla legge;
- Sbagliata: i Comuni stabiliscono i criteri con i quali le Regioni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dalla legge;
- Sbagliata: lo Stato stabilisce i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dalla legge;
- Sbagliata: lo Stato stabilisce i criteri con i quali le Regioni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dalla legge.

G_1_00166: Ai sensi della normativa che regola le attività di riciclaggio e recupero dei rifiuti:

- Esatta: per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse;
- Sbagliata: per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti in modo unitario e sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse;
- Sbagliata: i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e sono poi miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse;
- Sbagliata: i rifiuti sono raccolti in assenza di criteri.

G_1_00167: Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al

riciclaggio ed al recupero:

- Esatta: è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi della legge, al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero;
- Sbagliata: è sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale;
- Sbagliata: è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi della legge, al fine di favorire il più possibile il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani;
- Sbagliata: è vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati ad impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità.

G_1_00168: Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono:

- Esatta: esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale;
- Sbagliata: sempre tenuti all'osservanza dell'obbligo di autorizzazione;
- Sbagliata: in ogni caso esentati dall'obbligo di autorizzazione, anche se gestiti su base professionale;
- Sbagliata: in ogni caso esentati dall'obbligo di autorizzazione, anche se presentino rischi elevati.

G_1_00169: I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile:

- Esatta: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero;
- Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume in modo da evitare le attività più dispendiose di prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- Sbagliata: ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili, che devono essere subito smaltiti;
- Sbagliata: accresciuti sia in massa che in volume prevedendo, ove possibile, la priorità per i rifiuti recuperabili.

G_1_00170: Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce:

- Esatta: la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero;
- Sbagliata: la fase iniziale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di prevenzione;
- Sbagliata: la fase conclusiva della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della avvenuta trasformazione del rifiuto in sottoprodotto;
- Sbagliata: la fase intermedia della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della avvenuta trasformazione del rifiuto in rifiuto speciale.

G_1_00171: Prima di disporre lo smaltimento dei rifiuti la competente autorità deve verificare l'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, attraverso:

- Esatta: le migliori tecniche disponibili;
- Sbagliata: le tecniche che siano economicamente accessibili secondo un mero criterio del risparmio;
- Sbagliata: le migliori tecniche praticate nella Regione in cui si trovano i rifiuti;
- Sbagliata: una valutazione non tecnica ma meramente discrezionale della stessa autorità, secondo quelle che sono le scelte più opportune secondo la sua sensibilità ambientale.

G_1_00172: Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi:

- Esatta: è possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti se si tratta di rifiuti urbani che il Presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- Sbagliata: è sempre vietato smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti anche in presenza di eventuali accordi regionali o internazionali e qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- Sbagliata: è sempre possibile smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti;
- Sbagliata: è obbligatorio smaltirli in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti se si tratta di rifiuti urbani.

G_1_00173: Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), d.lgs. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione:

- Esatta: costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: costituiscono attività di smaltimento di rifiuti;
- Sbagliata: sono sempre consentite, anche nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni;
- Sbagliata: non possono mai essere sospese, differite o vietate dai Comuni e dalle altre amministrazioni competenti in materia ambientale.

G_1_00174: Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di:

- Esatta: realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- Sbagliata: perseguire l'obiettivo dello smaltimento a prescindere dalle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi;
- Sbagliata: permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più lontani ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di aumentare i movimenti dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: utilizzare i metodi e le tecnologie più economiche a prescindere dalle migliori tecniche disponibili.

G_1_00175: Il principio della prossimità nella gestione dei rifiuti significa che i rifiuti devono essere:

- Esatta: smaltiti in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- Sbagliata: gestiti da soggetti che si trovino in un rapporto di affinità politica e prossimità di idee con le autorità competenti;
- Sbagliata: gestiti da soggetti che abbiano un legame di parentela o d'amicizia con le autorità competenti;
- Sbagliata: smaltiti in uno degli impianti idonei più prossimi al confine nazionale, al fine di ridurre gli effetti nocivi dell'attività di smaltimento sul territorio nazionale.

G_1_00176: La raccolta separata dei rifiuti organici:

- Esatta: deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati
- Sbagliata: può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto;
- Sbagliata: non è prevista nell'ordinamento italiano;
- Sbagliata: deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati.

G_1_00177: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, costituisce una "discarica":

- Esatta: l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno;
- Sbagliata: gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento;
- Sbagliata: sempre e solo un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
- Sbagliata: l'area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

G_1_00178: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, quali processi finalizzati a ridurre il volume o la natura pericolosa, facilitarne il trasporto, agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, costituiscono attività di "trattamento"?

- Esatta: i processi fisici e termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti;
- Sbagliata: i soli processi di pulizia dei rifiuti che non modificano le caratteristiche degli stessi;
- Sbagliata: i soli processi di cernita dei rifiuti che non modificano le caratteristiche degli stessi;
- Sbagliata: i processi fisici e termici, chimici o biologici, escluse le operazioni di cernita, che modificano le

caratteristiche dei rifiuti;

G_1_00179: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, esistono tutte le seguenti categorie di discarica, tranne una, quale?

- Esatta: discarica per rifiuti sensibili;
- Sbagliata: discarica per rifiuti inerti;
- Sbagliata: discarica per rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: discarica per rifiuti pericolosi.

G_1_00180: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, nelle discariche per i rifiuti non pericolosi:

- Esatta: possono essere ammessi i rifiuti urbani;
- Sbagliata: sono ammessi solo ed esclusivamente rifiuti urbani;
- Sbagliata: possono essere ammessi i rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: non può essere mai ammesso nessun rifiuto diverso da quelli organici.

G_1_00181: Ai sensi del d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, che disciplina le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, per la collocazione dei rifiuti il detentore:

- Esatta: deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica nonché presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto, per la specifica categoria di discarica;
- Sbagliata: non è tenuto a fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica, che saranno poi valutate dal gestore della discarica;
- Sbagliata: non è tenuto a presentare alcuna documentazione;
- Sbagliata: deve lasciare i rifiuti presso il centro abitato più prossimo alla discarica.

G_1_00182: Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, quale soggetto rientra per legge tra quelli deputati, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, ad adottare delle ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente?

- Esatta: il Presidente della Giunta regionale;
- Sbagliata: la Commissione Europea;
- Sbagliata: il Presidente della Repubblica;
- Sbagliata: la Corte Costituzionale.

G_1_00183: Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

- Esatta: salvo casi eccezionali, hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
- Sbagliata: hanno durata indeterminata;
- Sbagliata: possono derogare alle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea;
- Sbagliata: non devono mai essere adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali.

G_1_00184: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: sono vietati;
- Sbagliata: sono ammessi;
- Sbagliata: sono ammessi purché consistenti nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Sbagliata: non costituiscono attività giuridicamente rilevante essendo espressione della libertà di iniziativa economica.

G_1_00185: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato:

- Esatta: la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
- Sbagliata: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti

di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

- Sbagliata: stabilire le modalità specifiche con cui si deve realizzare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

G_1_00186: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta allo Stato:

- Esatta: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

- Sbagliata: la determinazione delle modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi

- Sbagliata: la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

- Sbagliata: la previsione delle misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani.

G_1_00187: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta alle Regioni:

- Esatta: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

- Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

- Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

- Sbagliata: la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

G_1_00188: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 spetta ai Comuni:

- Esatta: determinare tramite appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ai sensi dell'articolo 201 del suddetto decreto, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

- Sbagliata: l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;

- Sbagliata: l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

- Sbagliata: l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti.

G_1_00189: I piani per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 sono adottati da:

- Esatta: le Regioni;

- Sbagliata: i Comuni;

- Sbagliata: lo Stato;

- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_1_00190: Per l'approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006:

- Esatta: si applica la procedura di cui al d.lgs. n.152 del 2006 in materia di VAS;

- Sbagliata: non si applica la procedura di cui al d.lgs. n.152 del 2006 in materia di VAS;

- Sbagliata: non sono possibili forme di partecipazione del pubblico al procedimento;

- Sbagliata: data la natura sensibile dell'interesse protetto, sono previste particolari forme procedurali che escludono sempre la possibilità dei cittadini di presentare osservazioni scritte.

G_1_00191: Ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti, la sigla ATO indica:

- Esatta: gli ambiti territoriali ottimali;

- Sbagliata: gli ambiti trasversali ottimali;

- Sbagliata: le aree territoriali ottimali;

- Sbagliata: gli ambiti territoriali ottimizzati.

G_1_00192: La creazione degli ATO risponde alla esigenza di:

- Esatta: individuare l'area territoriale che abbia le più adeguate dimensioni ai fini della gestione dei rifiuti;

- Sbagliata: individuare sul territorio nazionale i terreni che abbiano le migliori caratteristiche per ospitare delle discariche;

- Sbagliata: individuare sul territorio nazionale le aree territoriali che abbiano le migliori caratteristiche per la realizzazione di centrali nucleari;
- Sbagliata: individuare l'ambito territoriale più adatto al collocamento di rifiuti radioattivi.

G_1_00193: Gli ATO sono delimitati secondo i seguenti criteri, tranne uno:

- Esatta: l'individuazione, esclusivamente all'interno del territorio di ogni Regione, di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- Sbagliata: il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- Sbagliata: il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- Sbagliata: la ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti.

G_1_00194: Gli ATO sono delimitati:

- Esatta: dal piano regionale per la gestione dei rifiuti, nel rispetto delle linee guida di competenza statale secondo quanto disposto dall'articolo 195 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Sbagliata: dalla Commissione Europea.

G_1_00195: Gli ATO:

- Esatta: possono essere ricompresi nel territorio di due o più Regioni;
- Sbagliata: devono essere ricompresi esclusivamente nel territorio di ciascuna Regione;
- Sbagliata: coincidono territorialmente con il territorio della Regione;
- Sbagliata: coincidono territorialmente con il territorio di ciascun Comune.

G_1_00196: Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:

- Esatta: viene affidato ad un soggetto che risulti affidatario del servizio a seguito di gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie;
- Sbagliata: viene affidato in via diretta e senza gara ad un soggetto privato ritenuto idoneo dalla Regione;
- Sbagliata: non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dalla Regione;
- Sbagliata: non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dallo Stato.

G_1_00197: Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, la normativa in materia dispone:

- Esatta: la necessità di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione;
- Sbagliata: la necessità di presentare una segnalazione certificata di inizio attività, che consente di intraprendere immediatamente le attività in oggetto, salvo l'esercizio di successivi poteri inibitori, sanzionatori o in autotutela da parte dell'amministrazione competente;
- Sbagliata: la necessità di un'autorizzazione unica comunale;
- Sbagliata: l'assenza di un titolo abilitativo e la possibilità di intraprendere liberamente l'attività in oggetto.

G_1_00198: Nei casi in cui gli impianti oggetto di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 siano anche soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), qual è il rapporto tra le due autorizzazioni?

- Esatta: l'autorizzazione integrata ambientale, al rispetto di specifiche condizioni, può sostituire l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, al rispetto di specifiche condizioni, può sostituire l'autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: sono necessarie sempre entrambe le autorizzazioni;
- Sbagliata: non sono più necessarie le due autorizzazioni ma il rispetto della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

G_1_00199: Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006:

- Esatta: la Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi;
- Sbagliata: la Conferenza di servizi, dopo aver esaminato la domanda, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.
- Sbagliata: il Comune convoca apposita conferenza di servizi
- Sbagliata: il soggetto istante è legittimato ad iniziare l'attività oggetto di autorizzazione.

G_1_00200: All'esito dei propri lavori, la Conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006:

- Esatta: trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, valutando le risultanze ricevute ed in caso di propria valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Sbagliata: trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti al Comune, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, valutando le risultanze ricevute ed in caso di propria valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Sbagliata: in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Sbagliata: in caso di valutazione negativa del progetto trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti al Comune, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, dichiara il procedimento concluso.

G_1_00201: Nel caso in cui il progetto oggetto di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- Esatta: si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione ed è dunque necessario il rilascio anche dell'autorizzazione paesaggistica;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 sostituisce l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d. lgs. n. 42/2004;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 deve essere negata perché nell'area paesaggisticamente vincolata non possono mai essere realizzati nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- Sbagliata: l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d. lgs. n. 42/2004 sostituisce l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

G_1_00202: L'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 deve contenere tutti i seguenti elementi, tranne uno:

- Esatta: le modalità di manutenzione degli impianti per tutta la durata di vita dell'autorizzazione, che non ha scadenza e ha durata illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi;
- Sbagliata: i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati e le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- Sbagliata: la localizzazione dell'impianto autorizzato ed il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- Sbagliata: le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie.

G_1_00203: L'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006:

- Esatta: salvo casi particolari, ha durata di 10 anni ed è rinnovabile;
- Sbagliata: salvo casi particolari, ha durata di 10 anni e non è rinnovabile;
- Sbagliata: ha durata illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi;
- Sbagliata: ha durata annuale.

G_1_00204: Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, la norma suddetta dispone che:

- Esatta: sono necessarie delle garanzie finanziarie;
- Sbagliata: non è necessaria alcuna garanzia finanziaria;
- Sbagliata: è sempre necessaria la presenza di un fideiussore, unica forma di garanzia accettata;
- Sbagliata: è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata.

G_1_00205: Le procedure di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 che regolano l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti:

- Esatta: si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata;
- Sbagliata: non si applicano mai per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio;
- Sbagliata: si applicano a qualunque tipo di variante all'impianto;
- Sbagliata: si applicano solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative.

G_1_00206: L'autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 deve essere comunicata a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa:

- Esatta: al Catasto dei rifiuti;
- Sbagliata: al Catasto degli immobili;
- Sbagliata: all'Agenzia del Demanio;

- Sbagliata: alla Soprintendenza per i beni culturali.

G_1_00207: Le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali:

- Esatta: sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dall'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: costituiscono attività libere, non soggette ad alcun regime autorizzatorio;
- Sbagliata: costituiscono sempre attività vietate.

G_1_00208: Il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: resta sottratto all'obbligo di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del suddetto decreto, fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187;
- Sbagliata: è soggetto all'obbligo di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del suddetto decreto;
- Sbagliata: è soggetto all'obbligo di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del suddetto decreto, nonché all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187;
- Sbagliata: non è tenuto all'obbligo di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del suddetto decreto, né all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187.

G_1_00209: Ai sensi dell'art. 209 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese che risultino registrate a determinati sistema di ecogestione e audit:

- Esatta: possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Sbagliata: possono automaticamente continuare l'esercizio dell'attività autorizzate, non dovendo rinnovare in alcun modo le autorizzazioni né presentare alcuna autocertificazione sostitutiva;
- Sbagliata: devono seguire la normale procedura per il rinnovo come tutte le altre imprese;
- Sbagliata: devono seguire una procedura più complessa e lunga per il rinnovo delle suddette autorizzazioni rispetto a tutte le altre imprese.

G_1_00210: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 per alcune attività nell'ambito della gestione dei rifiuti:

- Esatta: esistono delle procedure semplificate che devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4;
- Sbagliata: esistono delle procedure semplificate che possono essere applicate anche non assicurando un elevato livello di protezione ambientale;
- Sbagliata: non esistono delle procedure semplificate;
- Sbagliata: esistono delle procedure semplificate che possono essere applicate per qualunque tipo di rifiuto qualora il soggetto che deve ottenere l'autorizzazione ritenga che il regime autorizzatorio ordinario sia eccessivamente complesso.

G_1_00211: Ai fini di delimitare il campo di applicazione delle procedure semplificate, di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, devono essere adottati:

- Esatta: dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
- Sbagliata: delle legge regionali;
- Sbagliata: dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
- Sbagliata: delle leggi costituzionali.

G_1_00212: Le norme che definiscono il campo di applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, devono indicare, per ciascun tipo di attività:

- Esatta: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 sono sottoposte alle procedure semplificate suddette;
- Sbagliata: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le sole attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi sono sottoposte alle procedure semplificate suddette;
- Sbagliata: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le sole attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 sono sottoposte alle procedure semplificate suddette;
- Sbagliata: i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti pericolosi possono essere sottoposte alle procedure semplificate suddette.

G_1_00213: Sono sottoposte alle procedure semplificate, in base alle norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti nonché le condizioni di ammissibilità:

- Esatta: le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi;
- Sbagliata: le attività di smaltimento di rifiuti pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi;
- Sbagliata: le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori in qualunque luogo;
- Sbagliata: tutte le attività di smaltimento dei rifiuti.

G_1_00214: Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture:

- Esatta: non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183, che definisce la nozione di rifiuto;
- Sbagliata: costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183, che definisce la nozione di rifiuto;
- Sbagliata: è soggetta al regime autorizzatorio generale;
- Sbagliata: è soggetta sempre alle procedure semplificate di gestione dei rifiuti.

G_1_00215: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214 del d.lgs. 152/2006 e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di autosmaltimento dei rifiuti, come definite dall'art. 215 dello stesso decreto, possono essere intraprese:

- Esatta: decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all'autorità competente;
- Sbagliata: decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla autorità competente;
- Sbagliata: direttamente e senza alcuna comunicazione alle autorità;
- Sbagliata: non appena consegnata la comunicazione di inizio di attività alla autorità competente.

G_1_00216: Le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi, come definite dall'art. 215 dello stesso decreto:

- Esatta: è soggetta, al rispetto di determinate caratteristiche, ad una comunicazione di inizio di attività;
- Sbagliata: non può essere mai intrapresa sulla base di una mera comunicazione di inizio di attività;
- Sbagliata: è soggetta sempre e comunque al generale regime autorizzatorio in materia di rifiuti;
- Sbagliata: è vietata.

G_1_00217: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214 del d.lgs. 152/2006 e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di autosmaltimento dei rifiuti, come definite dall'art. 215 dello stesso decreto, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla:

- Esatta: comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: comunicazione di inizio di attività alla Regione competente;
- Sbagliata: segnalazione di inizio attività al Comune;
- Sbagliata: dichiarazione di inizio attività al Comune.

G_1_00218: Il procedimento semplificato per le attività di auto smaltimento dei rifiuti, come definite dall'art. 215 dello stesso decreto, prevede che:

- Esatta: l'autorità competente verifici d'ufficio, entro il termine di novanta giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati;
- Sbagliata: l'autorità competente non possa verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati ma debba considerare veritiere le informazioni contenute nella comunicazione di inizio attività;
- Sbagliata: l'autorità competente possa verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati solo su segnalazione di irregolarità da parte di terzi;

- Sbagliata: l'autorità competente adotti, entro il termine di novanta giorni, l'autorizzazione richiesta mediante la comunicazione di inizio attività.

G_1_00219: L'art. 215 del d.lgs. 152/2006, che regola il procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti, dispone che alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, sia allegata:

- Esatta: una relazione dalla quale risulti il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche e delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente;
- Sbagliata: una relazione dalla quale risultino unicamente la parcella del legale rappresentate dell'impresa ed il fatturato dell'impresa stessa;
- Sbagliata: l'autorizzazione unica allo svolgimento delle attività di auto smaltimento di cui all'art. 208 del suddetto decreto;
- Sbagliata: una lettera di presentazione di un soggetto pubblico che attesti le capacità morali e etiche del soggetto istante.

G_1_00220: L'art. 215 del d.lgs. 152/2006, che regola il procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti, prevede che qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge per tale procedimento:

- Esatta: la stessa disponga con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- Sbagliata: la stessa disponga con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di provvedere a conformare alla normativa vigente detta attività;
- Sbagliata: la stessa disponga con provvedimento motivato ed urgente la consegna dei rifiuti alla stessa;
- Sbagliata: la stessa disponga con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo il sequestro del luogo di produzione e smaltimento dei rifiuti.

G_1_00221: La comunicazione di cui all'art. 215 del d.lgs. 152/2006 relativa al procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di auto smaltimento;
- Sbagliata: deve essere rinnovata ogni anno e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento;
- Sbagliata: non necessita di rinnovo;
- Sbagliata: deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di auto smaltimento.

G_1_00222: Le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti:

- Esatta: restano sottoposte al regime autorizzatorio generale di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: sono regolate dal procedimento semplificato per l'autosmaltimento dei rifiuti di cui all'art.215 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: sono attività libere, prive di regime autorizzatorio;
- Sbagliata: sono attività sempre vietate.

G_1_00223: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche disciplinate nel d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto, può essere intrapreso:

- Esatta: decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all'autorità competente;
- Sbagliata: decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla autorità competente;
- Sbagliata: direttamente e senza alcuna comunicazione alle autorità;
- Sbagliata: non appena consegnata la comunicazione di inizio di attività alla autorità competente.

G_1_00224: A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche disciplinate nel d.lgs. 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto, può essere intrapreso dopo aver presentato:

- Esatta: una comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: una comunicazione di inizio di attività alla Regione competente;
- Sbagliata: una segnalazione di inizio attività al Comune;
- Sbagliata: una dichiarazione di inizio attività al Comune.

G_1_00225: L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, per tutte le seguenti categorie, tranne una:

- Esatta: rifiuti organici di cui all'art. 183, comma 1, lett. d) del suddetto decreto;
- Sbagliata: rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a) del suddetto decreto;
- Sbagliata: veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c) del suddetto decreto;
- Sbagliata: impianti di coincenerimento.

G_1_00226: Il procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che:

- Esatta: l'autorità competente verifici d'ufficio, entro il termine di novanta giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati;
- Sbagliata: l'autorità competente non possa verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati ma debba considerare veritiere le informazioni contenute nella comunicazione di inizio attività;
- Sbagliata: l'autorità competente possa verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ad essa comunicati solo su segnalazione di irregolarità da parte di terzi;
- Sbagliata: l'autorità competente adotti, entro il termine di novanta giorni, l'autorizzazione richiesta mediante la comunicazione di inizio attività.

G_1_00227: L'art. 216 del d.lgs. 152/2006, che regola il procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, dispone che alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, sia allegata una relazione che debba necessariamente indicare tutti i seguenti elementi, tranne uno:

- Esatta: gli estremi dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del suddetto decreto che autorizzi allo svolgimento delle attività di recupero;
- Sbagliata: il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche, il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti e le attività di recupero che si intendono svolgere;
- Sbagliata: lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- Sbagliata: le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

G_1_00228: L'art. 216 del d.lgs. 152/2006 che regola il procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti prevede che qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge per tale procedimento, la medesima sezione proponga alla Provincia di disporre:

- Esatta: con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- Sbagliata: con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di provvedere a conformare alla normativa vigente detta attività;
- Sbagliata: con provvedimento motivato ed urgente la consegna dei rifiuti alla stessa;
- Sbagliata: con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo il sequestro del luogo in cui avvengono le operazioni di recupero dei rifiuti.

G_1_00229: La comunicazione di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- Sbagliata: non necessita di rinnovo;
- Sbagliata: deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

G_1_00230: Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di

inizio di attività:

- Esatta: solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del suddetto decreto;
- Sbagliata: solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste al punto R10 dell'Allegato C alla parte quarta del suddetto decreto;
- Sbagliata: solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: in qualunque impianto avvengano.

G_1_00231: Il sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione della normativa sui rifiuti:

- Esatta: è in parte disciplinato dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è disciplinato dal solo codice penale;
- Sbagliata: è previsto solo in leggi diverse dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è rinvenibile solo nella giurisprudenza in materia.

G_1_00232: I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti:

- Esatta: possono integrare fattispecie di reato;
- Sbagliata: possono integrare solo contravvenzioni, mai delitti;
- Sbagliata: possono integrare solo delitti mai contravvenzioni;
- Sbagliata: possono essere puniti solo con sanzioni amministrative.

G_1_00233: La violazione della normativa sui rifiuti:

- Esatta: può comportare l'applicazione della confisca;
- Sbagliata: non può mai comportare l'applicazione della confisca, vietata nella materia ambientale;
- Sbagliata: obbliga sempre alla confisca per equivalente, qualunque norma sia violata;
- Sbagliata: non comporta mai l'integrazione di fatti di reato.

G_1_00234: Quale di queste fattispecie è descritta dall'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 come "abbandono di rifiuti"?

- Esatta: chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del suddetto decreto abbandoni o depositi rifiuti ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee;
- Sbagliata: i soggetti di cui all'articolo 190, comma 1 del suddetto decreto, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo;
- Sbagliata: chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

G_1_00235: Ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, relative alla cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione, è punito con:

- Esatta: una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: l'arresto o l'ammenda;
- Sbagliata: la reclusione;
- Sbagliata: la sola ammenda.

G_1_00236: Ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'articolo 192, comma 3, che dispone le operazioni necessarie in caso di abbandono di rifiuti ed il termine entro cui provvedere:

- Esatta: è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;
- Sbagliata: non è punito penalmente ma deve adempiere quanto prima;
- Sbagliata: è punito con la pena della reclusione fino ad un anno;
- Sbagliata: deve chiedere formalmente scusa al sindaco e motivare i motivi del suo inadempimento.

G_1_00237: Quale di queste fattispecie è descritta dall'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 come "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"?

- Esatta: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di

rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

- Sbagliata: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- Sbagliata: chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del suddetto decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee;
- Sbagliata: i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

G_1_00238: Ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", quale di queste affermazioni è falsa:

- Esatta: le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono aumentate della metà nelle ipotesi in cui la discarica sia stata autorizzata ma vi sia stata solo inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni;
- Sbagliata: fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro;
- Sbagliata: si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica non autorizzata è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

G_1_00239: L'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la fattispecie di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" prevede che:

- Esatta: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è penalmente punito;
- Sbagliata: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, non è penalmente punibile;
- Sbagliata: è lecito miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: è sconsigliato ma non illecito miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

G_1_00240: Ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina la fattispecie di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b):

- Esatta: per quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: a prescindere dai quantitativi di rifiuti è sempre punito solo con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: a prescindere dai quantitativi di rifiuti è sempre punito con la pena dell'arresto;
- Sbagliata: per quantitativi superiori a duecento litri o quantità equivalenti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

G_1_00241: Ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", i soggetti di cui agli articoli 233, "Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti", che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti:

- Esatta: sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: non sono in alcun modo punibili ma hanno l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;
- Sbagliata: sono puniti penalmente con la reclusione;
- Sbagliata: non sono in alcun modo punibili né hanno l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi, trattandosi di contributi facoltativi.

G_1_00242: Quale di queste fattispecie è descritta dall'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come "Combustione illecita di rifiuti"?

- Esatta: chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e

attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;

- Sbagliata: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

G_1_00243: Ai sensi dell'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, "Combustione illecita di rifiuti", salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata:

- Esatta: è punito con la reclusione da due a cinque anni se si tratta di rifiuti non pericolosi; da tre a sei anni se si tratta di rifiuti pericolosi;

- Sbagliata: è punito con la reclusione solo se si tratta di rifiuti non pericolosi;

- Sbagliata: qualora sia penalmente punito, non è più tenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno ambientale;

- Sbagliata: è punito in modo meno grave se il fatto di reato è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

G_1_00244: Ai sensi dell'art. 256-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, "Combustione illecita di rifiuti", salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata:

- Esatta: compie un delitto;

- Sbagliata: compie una contravvenzione;

- Sbagliata: non compie alcun reato;

- Sbagliata: è punibile solo con una sanzione amministrativa pecuniaria.

G_1_00245: Quale di queste fattispecie è descritta dall'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006 come "traffico illecito di rifiuti"?

- Esatta: chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;

- Sbagliata: i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti;

- Sbagliata: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;

- Sbagliata: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

G_1_00246: Ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, colui che commette il fatto di reato di "traffico illecito di rifiuti", ivi descritto:

- Esatta: è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni e la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi;

- Sbagliata: è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni sia in caso di rifiuti pericolosi che non;

- Sbagliata: è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria;

- Sbagliata: è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni e la pena è diminuita in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

G_1_00247: Ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4:

- Esatta: consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto;

- Sbagliata: non consegue mai la confisca del mezzo di trasporto;

- Sbagliata: conseguono immediatamente gli arresti domiciliari;

- Sbagliata: consegue immediatamente il fermo del mezzo di trasporto.

G_1_00248: Quale di queste fattispecie è descritta dall'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 come "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"?

- Esatta: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti

quantitativi di rifiuti;

- Sbagliata: chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;
- Sbagliata: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006.

G_1_00249: Ai sensi dell'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 chiunque compie le “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” ivi descritte:

- Esatta: commette un delitto;
- Sbagliata: commette una contravvenzione;
- Sbagliata: non compie alcun reato;
- Sbagliata: è punito in modo meno grave se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

G_1_00250: Il giudice che con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, accerti il compimento di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: non è tenuto ad ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente;
- Sbagliata: concede sempre la sospensione condizionale della pena a prescindere dalla eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: ordina il ripristino dello stato dell'ambiente ma non può mai disporre la concessione della sospensione condizionale della pena.

G_1_00251: Ai sensi dell'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 nel caso di accertamento della commissione di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”:

- Esatta: è sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato e, quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca;
- Sbagliata: non può mai essere disposta né la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato né quella per equivalente;
- Sbagliata: è sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato anche se appartengano a persone estranee al reato;
- Sbagliata: può essere ordinata solo la confisca di beni di valore equivalente alle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e non la confisca delle cose stesse, sempre che il condannato abbia la disponibilità di tali beni anche indirettamente o per interposta persona.

G_1_00252: Ai sensi dell'art. 260-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato “sanzioni amministrative accessorie. Confisca”, in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti:

- Esatta: se si tratta di rifiuti pericolosi è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato;
- Sbagliata: se si tratta di rifiuti pericolosi non è mai disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto;
- Sbagliata: se si tratta di rifiuti pericolosi è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, senza alcuna eccezione;
- Sbagliata: sia che si tratti di rifiuti pericolosi che non pericolosi è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

G_1_00253: Ai sensi dell'art. 260-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, in caso di accertamento della fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui al comma 1 dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, è disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale

- Esatta: vero, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato;

- Sbagliata: falso, non è mai disposta la confisca;
- Sbagliata: vero, anche se gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato;
- Sbagliata: falso, così come non consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo.

G_1_00254: Ai sensi dell'art. 261 del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "imballaggi", i produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c):

- Esatta: sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;
- Sbagliata: sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, e non sono più obbligati a corrispondere i contributi pregressi;
- Sbagliata: sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;
- Sbagliata: non sono punibili con alcuna sanzione amministrativa pecuniaria ma sono solo obbligati a corrispondere i contributi pregressi entro un termine fissato dall'autorità competente.

G_1_00255: Ai sensi dell'art. 261 del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "imballaggi", non sono punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria:

- Esatta: i produttori di imballaggi che decidono di aderire ai consorzi di cui all'articolo 223 del suddetto decreto;
- Sbagliata: gli utilizzatori di imballaggi che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4;
- Sbagliata: i produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3 del suddetto decreto;
- Sbagliata: i produttori di imballaggi che non adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del suddetto decreto.

G_1_00256: Ai sensi dell'art. 261-bis, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- Esatta: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in presenza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro;
- Sbagliata: chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è punito con la reclusione da uno a due anni e la multa da uno a due anni.

G_1_00257: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio:

- Esatta: commette un reato di contravvenzione;
- Sbagliata: commette un reato di delitto;
- Sbagliata: non commette alcun reato ma è punibile solo con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: non commette reati né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria.

G_1_00258: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni" salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5 del suddetto decreto:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è sempre lecito;
- Sbagliata: falso, è punito solo chiunque effettua lo scarico sul suolo, e non anche nel sottosuolo o nelle acque sotterranee;

- Sbagliata: falso, la norma punisce tale attività di scarico qualunque sia la provenienza delle acque.

G_1_00259: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10, che dispone che la dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente:

- Esatta: commette un reato di contravvenzione;
- Sbagliata: commette un reato di delitto;
- Sbagliata: non commette alcun reato ma è punibile solo con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: non commette reati né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria.

G_1_00260: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti:

- Esatta: commette una contravvenzione;
- Sbagliata: commette un delitto;
- Sbagliata: non commette alcun reato ma è punibile solo con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: commette una contravvenzione solo se supera più di uno dei limiti temporali previsti.

G_1_00261: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro:

- Esatta: il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero;
- Sbagliata: il professionista che detiene con scarsa cura il certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento;
- Sbagliata: il professionista che non scrive in stampatello sul certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento;
- Sbagliata: il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10 del suddetto decreto, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti corrispondenti al vero.

G_1_00262: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 237-septies, comma 6, e all'articolo 237-nonies del suddetto decreto, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione:

- Esatta: è punito con una sanzione amministrativa;
- Sbagliata: commette una contravvenzione;
- Sbagliata: commette un delitto;
- Sbagliata: non commette reati né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria.

G_1_00263: Ai sensi dell'art. 261-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato "sanzioni", salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo:

- Esatta: è punito con l'arresto e con l'ammenda;
- Sbagliata: è punito con la sola ammenda;
- Sbagliata: è punito con la sola multa;
- Sbagliata: è punito con la multa e la reclusione.

G_1_00264: Ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006 chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio

1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso commette un illecito penale. Quale?

- Esatta: traffico illecito di rifiuti;
- Sbagliata: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Sbagliata: combustione illecita di rifiuti;
- Sbagliata: attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

G_1_00265: Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti sul suolo è tenuto a procedere alla rimozione:

- Esatta: vero, in solido con il proprietario al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
- Sbagliata: falso, non è tenuto ad alcun adempimento perché questo spetta al solo proprietario dell'area interessata;
- Sbagliata: vero ed è l'unico soggetto tenuto a tale adempimento;
- Sbagliata: falso, solo il Sindaco del Comune può disporre le operazioni a tal fine necessarie.

G_1_00266: Ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, che regola il divieto di abbandono dei rifiuti, qualora la responsabilità del suddetto fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica:

- Esatta: sono tenuti in solido a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni;
- Sbagliata: la persona giuridica non è mai tenuta ad adempiere ad alcun obbligo di ripristino;
- Sbagliata: nessuno è ritenuto responsabile della violazione;
- Sbagliata: possono essere chiamati a rispondere dell'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, i soli soggetti che siano subentrati nei diritti della persona giuridica stessa.

G_1_00267: In caso di inosservanza delle prescrizioni che disciplinano l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta dello stesso decreto, l'autorità competente può scegliere di procedere con le seguenti operazioni, tutte legittime tranne:

- Esatta: l'arresto immediato e a tempo indeterminato del responsabile della violazione, con conseguente sequestro dell'area su cui si trovano gli impianti;
- Sbagliata: la diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- Sbagliata: la diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- Sbagliata: la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

G_1_00268: Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 209 del 2003, è punito:

- Esatta: con l'arresto e con l'ammenda;
- Sbagliata: con la reclusione;
- Sbagliata: con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: con una sola ammenda.

G_1_00269: In caso di mancata consegna del certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 209 del 2003:

- Esatta: si applica una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: si commette reato;
- Sbagliata: il fatto non è punibile con nessuna sanzione;
- Sbagliata: il fatto non è giuridicamente rilevante.

G_1_00270: I veicoli fuori uso nell'ordinamento italiano:

- Esatta: sono disciplinati da un decreto legislativo specifico e non esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006;

- Sbagliata: non sono disciplinati da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale;
- Sbagliata: solo disciplinati esclusivamente da leggi regionali;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006.

G_1_00271: La disciplina di veicoli fuori uso è prevista principalmente nel:

- Esatta: d.lgs. n. 209 del 2003;
- Sbagliata: d.lgs. n. 309 del 2009;
- Sbagliata: d.lgs. n. 209 del 2001;
- Sbagliata: d.lgs. n. 309 del 2003.

G_1_00272: Il d.lgs. n. 209 del 2003 disciplina principalmente:

- Esatta: i veicoli fuori uso;
- Sbagliata: il sottoprodotto;
- Sbagliata: gli imballaggi;
- Sbagliata: i rifiuti sanitari.

G_1_00273: Quale di queste direttive disciplina la normativa dei veicoli fuori uso:

- Esatta: la direttiva 2000/53/CE;
- Sbagliata: la direttiva 2053/20/CE;
- Sbagliata: la direttiva 2001/53/CE;
- Sbagliata: la direttiva 2003/50/CE.

G_1_00274: Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui sopra, che intenda procedere alla demolizione dello stesso:

- Esatta: deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: può lasciarlo in un luogo che gli sembri protetto e lontano da fonti naturali purché vi siano presenti altri veicoli a motore o rimorchi fuori uso;
- Sbagliata: deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006 ma solo se si tratta di veicolo integro perché tali centri di raccolta non possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
- Sbagliata: anche qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro non può scegliere di consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006; deve in ogni caso consegnarlo lui stesso e personalmente ad un centro di raccolta.

G_1_00275: Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, l'attività dei centri di raccolta dei suddetti veicoli e rimorchi:

- Esatta: non può essere svolta senza autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: non è un'attività che necessita di autorizzazione perché i veicoli e i rimorchi fuori uso non sono mai rifiuti;
- Sbagliata: non è un'attività che necessita di autorizzazione perché espressione della libertà di iniziativa economica privata;
- Sbagliata: costituisce sempre attività pericolosa e pertanto deve essere autorizzata mediante un'autorizzazione speciale, diversa da quella di cui agli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. n. 152 del 2006.

G_1_00276: Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, i soggetti autorizzati a ricevere in consegna i suddetti veicoli a motore o rimorchi rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale devono risultare solo i seguenti dati:

- Esatta: la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA)
- Sbagliata: la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli

estremi di identificazione del veicolo,

- Sbagliata: gli estremi dell'autorizzazione del centro

- Sbagliata: le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo.

G_1_00277: Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il possesso del certificato rilasciato dai soggetti autorizzati a ricevere in consegna i suddetti veicoli a motore o rimorchi:

- Esatta: libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso;

- Sbagliata: non libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso perché il proprietario rimane sempre l'unico soggetto responsabile;

- Sbagliata: non libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso perché il proprietario rimane sempre obbligato in solido con il soggetto che rilascia il certificato;

- Sbagliata: libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile ed amministrativa connessa con la proprietà dello stesso ma non da quella penale.

G_1_00278: Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, la cancellazione dal PRA dei suddetti veicoli e dei rimorchi, avviati a demolizione secondo le modalità previste dalla stessa norma:

- Esatta: avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio;

- Sbagliata: avviene esclusivamente a cura del proprietario del veicolo o del rimorchio senza oneri a carico del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale;

- Sbagliata: avviene a cura sia del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale sia del proprietario del veicolo o del rimorchio;

- Sbagliata: avviene automaticamente a cura del Comune, senza necessità di azione del proprietario del veicolo o del rimorchio o del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale.

G_1_00279: Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispone la normativa dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei suddetti veicoli a motore o dei rimorchi:

- Esatta: è consentito ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli; le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;

- Sbagliata: non è mai consentito;

- Sbagliata: è consentito sempre, anche per quelle parti di ricambio che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli;

- Sbagliata: non è consentito ed anzi è una condotta suscettibile di integrare un reato.

G_1_00280: Il d.lgs. n. 209 del 2003 persegue tutti i seguenti obiettivi, tranne uno:

- Esatta: aumentare la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, che costituiscono una ricchezza non solo economica ma anche per l'ambiente;

- Sbagliata: ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;

- Sbagliata: evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;

- Sbagliata: determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.

G_1_00281: Il d.lgs. n. 209 del 2003 dispone che al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, le autorità pubbliche debbano adottare iniziative dirette a favorire:

- Esatta: l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di

equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale pericoloso nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati;

- Sbagliata: la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;

- Sbagliata: modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;

- Sbagliata: l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.

G_1_00282: Il d.lgs. n. 209 del 2003 dispone che il veicolo destinato alla demolizione:

- Esatta: è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il relativo certificato di rottamazione;

- Sbagliata: può essere consegnato dal detentore solo ed esclusivamente ad un centro di raccolta e non ad altri soggetti;

- Sbagliata: può essere lasciato dal detentore in un luogo che gli sembri protetto e lontano da fonti naturali purché vi siano presenti altri veicoli usati;

- Sbagliata: è consegnato dal centro di raccolta al detentore affinché si occupi della sua rottamazione.

G_1_00283: Il d.lgs. n. 209 del 2003 dispone che i produttori di veicoli:

- Esatta: provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni previste dallo stesso decreto, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

- Sbagliata: provvedono a ritirare solo personalmente e su base individuale, mediante ritiro presso il domicilio di ciascun detentore, i veicoli fuori uso alle condizioni previste dallo stesso decreto, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta;

- Sbagliata: non sono tenuti a provvedere a ritirare i veicoli fuori uso;

- Sbagliata: provvedono a ritirare solo ed esclusivamente in collettiva, organizzando con altri produttori una rete comune di centri di raccolta i veicoli fuori uso alle condizioni previste dallo stesso decreto, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli.

G_1_00284: Il d.lgs. n. 209 del 2003 dispone che la normativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 che regola la raccolta dei veicoli fuori uso non si applicano:

- Esatta: se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti;

- Sbagliata: se il veicolo contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti;

- Sbagliata: solo ed esclusivamente nel caso in cui il veicolo contenga rifiuti aggiunti;

- Sbagliata: solo ed esclusivamente nel caso in cui il veicolo non contenga più il motore.

G_1_00285: Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003 al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione da parte del detentore:

- Esatta: se il veicolo viene rilasciato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, quest'ultima rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione;

- Sbagliata: se il veicolo viene rilasciato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, quest'ultima non deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione perché lo stesso sarà consegnato al centro di raccolta che riceve il veicolo;

- Sbagliata: se il veicolo viene rilasciato ad un centro di raccolta, il titolare del centro non deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione perché lo stesso sarà consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

- Sbagliata: né il titolare del centro di raccolta, né il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato devono rilasciare al detentore del veicolo alcun certificato di rottamazione.

G_1_00286: Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso, previa presentazione della copia del certificato di rottamazione:

- Esatta: avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo
- Sbagliata: avviene esclusivamente a cura del detentore del veicolo senza oneri a carico del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
- Sbagliata: avviene a cura sia del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, sia del detentore del veicolo avviene automaticamente a cura del Comune, senza necessità di azione del proprietario del veicolo o del rimorchio o del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale.
- Sbagliata: avviene automaticamente a cura del Comune, senza necessità di azione del detentore del veicolo o di altro soggetto.

G_1_00287: Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003, i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile:

- Esatta: sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa in materia;
- Sbagliata: sono lasciati nel punto in cui sono stati rinvenuti;
- Sbagliata: sono venduti mediante pubblica asta;
- Sbagliata: sono usati direttamente dagli organi pubblici.

G_1_00288: Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale:

- Esatta: in conformità con la gerarchia dei rifiuti;
- Sbagliata: in conformità con il principio chi inquina paga;
- Sbagliata: in conformità con il principio di rimozione dei danni alla fonte;
- Sbagliata: in conformità con la nozione giuridica di rifiuto.

G_1_00289: Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003, dal 1° luglio 2003, salvo eccezioni, è vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli:

- Esatta: contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente;
- Sbagliata: solo se contenenti piombo;
- Sbagliata: solo se contenenti mercurio;
- Sbagliata: solo se contenenti cromo esavalente.

G_1_00290: Ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2003, il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati:

- Esatta: le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati, necessarie a consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti;
- Sbagliata: le informazioni per la guida del veicolo, sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati, necessarie a consentire una guida sicura e non pericolosa dello stesso;
- Sbagliata: le informazioni sul mercato del veicolo, sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati, necessarie a consentire di determinare in modo corretto i costi dell'attività di trattamento;
- Sbagliata: le informazioni sulle preferenze dei consumatori del veicolo, rilevate in via statistica.

G_1_00291: I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nell'ordinamento italiano:

- Esatta: sono disciplinati da un decreto legislativo specifico e non esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: non sono disciplinati da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale;
- Sbagliata: solo disciplinati esclusivamente da leggi regionali;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006.

G_1_00292: La disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è prevista principalmente nel:

- Esatta: d.lgs. n. 49 del 2014;

- Sbagliata: d.lgs. n. 39 del 2014;
- Sbagliata: d.lgs. n. 40 del 2009;
- Sbagliata: d.lgs. n. 14 del 2009.

G_1_00293: Il d.lgs. n. 49 del 2014 disciplina principalmente:

- Esatta: I rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE);
- Sbagliata: i rifiuti sanitari;
- Sbagliata: i rifiuti da miniere e cave;
- Sbagliata: i rifiuti biodegradabili.

G_1_00294: Ai sensi della normativa in materia di rifiuti con RAEE si intendono:

- Esatta: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Sbagliata: i rifiuti da attività elettriche ed elettroniche;
- Sbagliata: i rifiuti di apparecchiature energetiche economiche;
- Sbagliata: i rifiuti da attività economiche ed ecocompatibili.

G_1_00295: Quale di queste direttive disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

- Esatta: la direttiva 2012/19/CE;
- Sbagliata: la direttiva 2009/12/CE;
- Sbagliata: la direttiva 2009/29/CE;
- Sbagliata: la direttiva 2012/9/CE.

G_1_00296: La direttiva 2012/19/CE disciplina la normativa:

- Esatta: dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Sbagliata: degli imballaggi;
- Sbagliata: dei rifiuti sanitari;
- Sbagliata: degli oli esausti.

G_1_00297: Il d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si applica:

- Esatta: a determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nelle categorie specifiche individuate dello stesso decreto, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sino al 14 agosto 2018; ad altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti in altre specifiche categorie specifiche individuate dello stesso decreto, dal 15 agosto 2018;
- Sbagliata: si applica a tutte indistintamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 15 agosto 2018;
- Sbagliata: a determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nelle categorie specifiche individuate dello stesso decreto, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sino al 14 agosto 2018; dal 15 agosto 2018 il decreto non ha più alcuna applicazione;
- Sbagliata: si applica a tutte indistintamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche fin dalla entrata in vigore del decreto.

G_1_00298: Il d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si applica fin dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'allegato I, alla seguente categoria:

- Esatta: grandi elettrodomestici;
- Sbagliata: apparecchiature per lo scambio di temperatura;
- Sbagliata: schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²;
- Sbagliata: piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

G_1_00299: Il d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si applica solo dal 15 agosto 2018, ai sensi dell'allegato III, alla seguente categoria:

- Esatta: schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²;
- Sbagliata: grandi elettrodomestici;
- Sbagliata: giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
- Sbagliata: distributori automatici.

G_1_00300: Sono escluse dal campo di applicazione del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la

normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), tutte le seguenti categorie, tranne una:

- Esatta: le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;
- Sbagliata: le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- Sbagliata: tutti i tipi di lampade;
- Sbagliata: a far data dal 15 agosto 2018 le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

G_1_00301: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE' si intende:

- Esatta: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- Sbagliata: solo le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
- Sbagliata: gli accordi di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativi a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
- Sbagliata: l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento.

G_1_00302: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE' si intendono:

- Esatta: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
- Sbagliata: le apparecchiature elettriche o elettroniche che non sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione di tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
- Sbagliata: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono riciclabili e pertanto non qualificabili come rifiuto.

G_1_00303: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con 'RAEE provenienti dai nuclei domestici':

- Esatta: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente i RAEE originati dai nuclei domestici
- Sbagliata: sia i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo;
- Sbagliata: i RAEE destinati ad essere riciclati o reimpiegati in nuclei domestici.

G_1_00304: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'autorità pubblica deve adottare misure dirette a tutte le seguenti possibili azioni, tranne una:

- Esatta: adottare misure che non tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e siano non conformi alle delle migliori tecniche disponibili per soddisfare interessi di rilevanza costituzionale, quali la protezione dell'ambiente;
- Sbagliata: promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
- Sbagliata: favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita;
- Sbagliata: sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.

G_1_00305: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di:

- Esatta: riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;
- Sbagliata: smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;
- Sbagliata: recupero di energia dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse;
- Sbagliata: incenerimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.

G_1_00306: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i produttori di AEE:

- Esatta: devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V;
- Sbagliata: non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio;
- Sbagliata: hanno solo la facoltà raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V ed in quel caso hanno degli sgravi fiscali;
- Sbagliata: devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento di cui all'Allegato V.

G_1_00307: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i produttori di AEE:

- Esatta: hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE e per questo possono applicare un contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa;
- Sbagliata: hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE ma non sono legittimati ad applicare alcun contributo, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, sul prezzo di vendita della stessa;
- Sbagliata: non hanno degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE;
- Sbagliata: possono in via solo facoltativa adempiere degli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE.

G_1_00308: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i produttori di AEE possono adempiere agli obblighi previsti dallo stesso decreto:

- Esatta: mediante sistemi di gestione dei RAEE individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
- Sbagliata: solo mediante sistemi di gestione dei RAEE individuali, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
- Sbagliata: mediante sistemi di gestione dei RAEE collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
- Sbagliata: solo mediante sistemi di gestione diversi sia da quelli individuali o collettivi.

G_1_00309: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE:

- Esatta: possono partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE;
- Sbagliata: devono sempre partecipare i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, senza necessità di accordo con i produttori di AEE;
- Sbagliata: devono partecipare tutti i produttori di AEE individuati e scelti da ciascun sistema collettivo perché il produttore non può scegliere a quale sistema aderire;
- Sbagliata: possono partecipare tutti i produttori che scelgano di aderire ad un determinato sistema collettivo ma una volta fatta la scelta non possono più uscire da quel sistema.

G_1_00310: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i sistemi collettivi per la gestione dei RAEE:

- Esatta: sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo;
- Sbagliata: sono fondazioni ed hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: sono società per azioni con fine di lucro;
- Sbagliata: sono costituiti da un'unica impresa, che comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario.

G_1_00311: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta:

- Esatta: su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento;
- Sbagliata: sul solo territorio comunale in cui ha la sede legale il sistema collettivo
- Sbagliata: sul solo territorio regionale in cui ha la sede legale il sistema collettivo
- Sbagliata: sul solo territorio limitrofo al luogo di produzione principale dei RAEE.

G_1_00312: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i distributori:

- Esatta: assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente;
- Sbagliata: non hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, tanto meno con modalità chiare e di immediata percezione;
- Sbagliata: non sono tenuti ad assicurare il ritiro dell'apparecchiatura usata elettrica ed elettronica da un nucleo domestico;
- Sbagliata: assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente ma tale ritiro può non essere gratuito.

G_1_00313: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

- Esatta: i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta;
- Sbagliata: non è materialmente possibile realizzare alcuna raccolta differenziata dei RAEE domestici;
- Sbagliata: è possibile prevedere meccanismi di raccolta differenziata solo per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici;
- Sbagliata: solo ciascun cittadino è tenuto ad effettuare nel proprio nucleo domestico una raccolta differenziata dei RAEE dagli altri rifiuti.

G_1_00314: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE:

- Esatta: devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: non necessitano di autorizzazione alcuna perché i RAEE non sono mai veri e propri rifiuti;
- Sbagliata: non devono essere autorizzate in quanto sempre oggetto di procedura semplificata per "autosmaltimento" ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: non devono essere autorizzate purché munite di regolare titolo abilitativo edilizio.

G_1_00315: Ai sensi del d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il produttore di AEE deve fornire, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, tutte le seguenti informazioni, tranne una:

- Esatta: l'obbligo di smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di non effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
- Sbagliata: i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
- Sbagliata: gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
- Sbagliata: il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE.

G_1_00316: Il d.lgs. n. 49 del 2014, che disciplina la normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), istituisce:

- Esatta: il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti;
- Sbagliata: il Centro di orientamento sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti;
- Sbagliata: il Comitato di coordinamento;
- Sbagliata: il Centro di accoglienza dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti.

G_1_00317: La normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti è prevista:

- Esatta: nel d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188;
- Sbagliata: nel solo d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: nel d.lgs. nel d.lgs. 20 novembre 2000, n. 188;
- Sbagliata: solo in norme regionali.

G_1_00318: Il d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 dispone la normativa concernente:

- Esatta: pile, accumulatori e relativi rifiuti;
- Sbagliata: oli esausti;
- Sbagliata: terre e rocce da scavo;
- Sbagliata: rifiuti da attività di manutenzione.

G_1_00319: Il d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, si applica:

- Esatta: alle pile e agli accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati;
- Sbagliata: esclusivamente alle pile e agli accumulatori che presentino specifiche caratteristiche di forma, volume, peso o composizione materiale, indipendentemente dall'uso cui sono destinati;
- Sbagliata: esclusivamente alle pile e agli accumulatori che siano connessi alle armi, munizioni e materiale bellico, anche se non destinati a fini specificamente militari;
- Sbagliata: alle pile e agli accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale solo se destinati all'uso industriale.

G_1_00320: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, per "pila" o "accumulatore" si intende:

- Esatta: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
- Sbagliata: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
- Sbagliata: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori.

G_1_00321: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, è vietata, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, l'immissione sul mercato:

- Esatta: di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
- Sbagliata: di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi;
- Sbagliata: di tutte le pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;
- Sbagliata: di tutte le pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in sistemi di emergenza e di allarme, comprese le attrezzature mediche.

G_1_00322: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti:

- Esatta: dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono essere immessi sul mercato;
- Sbagliata: dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto possono comunque essere immessi sul mercato ma ad un prezzo maggiorato;
- Sbagliata: le pile e gli accumulatori non conformi ai requisiti stabiliti dal suddetto decreto, sono immessi sul mercato

senza alcun tipo di restrizione;

- Sbagliata: in caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del decreto successivamente alla data prevista, le autorità competenti non possono provvedere al loro immediato ritiro ma solo a sanzionare chi li ha immessi.

G_1_00323: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire la raccolta separata come prevista dal decreto, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome:

- Esatta: organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;

- Sbagliata: devono gestire solo in via individuale, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;

- Sbagliata: devono gestire solo in via collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;

- Sbagliata: organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio regionale.

G_1_00324: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, i sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili dallo stesso disciplinati:

- Esatta: consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;

- Sbagliata: consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dietro pagamento di un compenso dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;

- Sbagliata: devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili;

- Sbagliata: devono comportare l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

G_1_00325: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata dallo stesso disciplinati, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome:

- Esatta: possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile ed accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

- Sbagliata: non possono mai avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico;

- Sbagliata: devono avvalersi solo delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico;

- Sbagliata: se si avvalgono delle strutture di raccolta istituite dal servizio pubblico commettono un illecito penale.

G_1_00326: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti:

- Esatta: sono previsti degli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili;

- Sbagliata: non sono previsti degli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili;

- Sbagliata: sono previsti degli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili ma sono solo facoltativi;

- Sbagliata: non sono previsti meccanismi di raccolta.

G_1_00327: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti:

- Esatta: è vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento e a riciclaggio a norma di legge;

- Sbagliata: è possibile lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli;

- Sbagliata: è vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli che sono stati sottoposti a trattamento e a riciclaggio a norma di legge;

- Sbagliata: è vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento di tutti i rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, senza eccezioni.

G_1_00328: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al suddetto decreto può immettere sul mercato tali prodotti:

- Esatta: solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
- Sbagliata: anche in assenza di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, perché è un'iscrizione solo facoltativa;
- Sbagliata: solo a seguito di iscrizione telematica gratuita al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
- Sbagliata: senza alcuna registrazione.

G_1_00329: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti:

- Esatta: i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B;
- Sbagliata: i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori non si iscrivono presso le camere di commercio;
- Sbagliata: i produttori non sono tenuti a comunicare alle camere di commercio, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente;
- Sbagliata: tutte le iscrizioni e le comunicazioni di cui al suddetto decreto presso le camere di commercio sono gratuite.

G_1_00330: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, è istituito il Centro di coordinamento:

- Esatta: cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva;
- Sbagliata: che non ha la forma di consorzio;
- Sbagliata: che è privo di personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: che non può avere un proprio statuto.

G_1_00331: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, le pile e gli accumulatori e i pacchi batterie sono immessi sul mercato:

- Esatta: solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con un'apposita etichetta definita dalla decreto;
- Sbagliata: non sono soggetti ad alcun sistema di etichettatura
- Sbagliata: sono contrassegnati con una marcatura effettuata dal consumatore al momento dell'acquisto;
- Sbagliata: sono dotati di un sistema etichettatura che tuttavia non è leggibile ad occhio nudo ma rilevabile solo tramite microscopio.

G_1_00332: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, sono punibili con sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, tutte le seguenti condotte, tranne una, quale?

- Esatta: il produttore che immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5;
- Sbagliata: il produttore che, dopo aver provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori;
- Sbagliata: il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo;
- Sbagliata: il distributore che ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore.

G_1_00333: La disciplina degli imballaggi nell'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: è prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006.
- Sbagliata: non è prevista da alcuna norma ma solo in via giurisprudenziale
- Sbagliata: è prevista esclusivamente da leggi regionali
- Sbagliata: è prevista esclusivamente da decreti ministeriali.

G_1_00334: La disciplina degli imballaggi è prevista principalmente nel:

- Esatta: nel d.lgs. n. 152 del 2006;

- Sbagliata: nel d.lgs. n. 49 del 2014;
- Sbagliata: nella legge n. 241 del 1990;
- Sbagliata: nel d.lgs. n. 209 del 2003.

G_1_00335: Quale di queste direttive disciplina la normativa dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE):

- Esatta: la direttiva 1994/62/CE, come integrata e modificata da successivi atti normativi;
- Sbagliata: la direttiva 2004/12/CE, come integrata e modificata da successivi atti normativi;
- Sbagliata: la direttiva 1985/94/CE, come integrata e modificata da successivi atti normativi;
- Sbagliata: la direttiva 2002/62/CE, come integrata e modificata da successivi atti normativi.

G_1_00336: La normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 è volta a perseguire tutti i seguenti obiettivi, tranne uno, quale?

- Esatta: garantire il minimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- Sbagliata: prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente degli imballaggi
- Sbagliata: assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente
- Sbagliata: garantire il funzionamento del mercato degli imballaggi, evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza.

G_1_00337: La normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 riguarda la gestione:

- Esatta: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da nuclei domestici, qualunque siano i materiali che li compongono;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, solo ed esclusivamente se composti di plastica;
- Sbagliata: di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, qualunque siano i materiali che li compongono.

G_1_00338: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa":

- Esatta: che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita;
- Sbagliata: che di eventuali danni all'ambiente o responsabilità penali prodotti dagli imballaggi rispondano sempre tutti gli operatori;
- Sbagliata: che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia aumentato al massimo possibile per tutto il ciclo di vita;
- Sbagliata: che di eventuali danni all'ambiente o responsabilità penali prodotti dagli imballaggi rispondano sempre sia gli operatori che coloro che sono responsabili del danno.

G_1_00339: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 si intende per "imballaggio":

- Esatta: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- Sbagliata: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- Sbagliata: solo l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- Sbagliata: solo l'imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

G_1_00340: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 «il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la

loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo» costituisce:

- Esatta: un imballaggio;
- Sbagliata: un imballaggio biodegradabile;
- Sbagliata: un rifiuto di imballaggio;
- Sbagliata: un imballaggio usato.

G_1_00341: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 si intende per “rifiuto di imballaggio”:

- Esatta: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- Sbagliata: ogni imballaggio o materiale di imballaggio non rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- Sbagliata: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), inclusi i residui della produzione;
- Sbagliata: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

G_1_00342: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si attiene a tutti i seguenti principi generali, tranne uno:

- Esatta: aumento del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale a discapito di altre forme di recupero;
- Sbagliata: incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
- Sbagliata: incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- Sbagliata: applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

G_1_00343: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, a tutti i seguenti principi, tranne uno:

- Esatta: disincentivare la restituzione degli imballaggi usati e il conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore;
- Sbagliata: promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
- Sbagliata: individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
- Sbagliata: informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

G_1_00344: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli imballaggi:

- Esatta: devono essere tutti opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi;
- Sbagliata: non devono essere etichettati a meno che la natura degli imballaggi utilizzati sia pericolosa;
- Sbagliata: devono essere etichettati solo se di plastica;
- Sbagliata: devono essere opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi solo quelli che non siano di carta.

G_1_00345: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 gli imballaggi devono essere tutti opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il

riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso perché non esiste alcun obbligo di etichettatura per nessun tipo di imballaggio;
- Sbagliata: falso perché il principio vale solo per gli imballaggi di plastica;
- Sbagliata: falso perché il principio vale solo per gli imballaggi di vetro.

G_1_00346: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori di imballaggi:

- Esatta: devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del suddetto decreto;
- Sbagliata: non hanno obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
- Sbagliata: hanno solo la facoltà raggiungere gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato E alla parte quarta del suddetto decreto ed in quel caso hanno degli sgravi fiscali;
- Sbagliata: devono conseguire gli obiettivi minimi di smaltimento di cui all'Allegato E alla parte quarta del suddetto decreto.

G_1_00347: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori e gli utilizzatori:

- Esatta: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
- Sbagliata: non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
- Sbagliata: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti;
- Sbagliata: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi.

G_1_00348: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi per adempiere agli obblighi di gestione previsti dallo stesso decreto:

- Esatta: possono organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- Sbagliata: devono partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI);
- Sbagliata: devono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, costituiti per ciascun materiale di imballaggio ed operanti su tutto il territorio nazionale;
- Sbagliata: possono solo ed esclusivamente attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.

G_1_00349: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, quelli per il riutilizzo degli imballaggi usati, per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio nonché quelli per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- Sbagliata: la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, può comportare oneri economici per il consumatore;
- Sbagliata: sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i soli costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- Sbagliata: sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i soli costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

G_1_00350: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 la pubblica amministrazione:

- Esatta: deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio;
- Sbagliata: non è il soggetto preposto dalla legge alla organizzazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata, che non è tenuta a realizzare;
- Sbagliata: deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata, in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio, ma non deve essere garantita la copertura omogenea del territorio geografico;
- Sbagliata: deve effettuare la gestione della raccolta differenziata secondo criteri che privilegino il maggior impatto ambientale del servizio.

G_1_00351: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi, per adempiere agli obblighi di gestione previsti dallo stesso decreto, possono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, i quali:

- Esatta: hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto;
- Sbagliata: sono legittimati a non garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria;
- Sbagliata: sono costituiti per ciascun materiale di imballaggio e sono operanti sul solo territorio della Regione in cui vi è la sede legale del consorzio;
- Sbagliata: non sono aperti alla partecipazione di recuperatori, riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, neanche previo accordo con gli altri consorziati.

G_1_00352: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 il Consorzio nazionale imballaggi, denominato CONAI:

- Esatta: definisce, in accordo con le Regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
- Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: persegue fini di lucro;
- Sbagliata: è retto da uno statuto approvato con legge regionale.

G_1_00353: Ai sensi della normativa sugli imballaggi di cui al d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a specifici requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del suddetto decreto;
- Sbagliata: è sempre lecito lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati;
- Sbagliata: è sempre possibile e lecito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura;
- Sbagliata: la direttiva 94/62/CEE non prevede specifici requisiti essenziali per cui possono essere commercializzati tutti i tipi di imballaggi.

G_1_00354: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso perché l'obbligo non può essere adempiuto in forma associata;
- Sbagliata: falso perché solo i produttori di pneumatici vi sono tenuti;
- Sbagliata: falso perché l'obbligo va adempiuto con periodicità mensile.

G_1_00355: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere:

- Esatta: singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente singolarmente e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale;
- Sbagliata: singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso doppi a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

G_1_00356: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, è previsto il pagamento di un contributo che rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico, con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, perché non è previsto il pagamento di alcun contributo;
- Sbagliata: falso, perché il rivenditore non ha alcun obbligo di indicare in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso;
- Sbagliata: falso, perché il contributo aumenta nelle successive fasi di commercializzazione del pneumatico.

G_1_00357: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso disposto dalla stessa norma, è previsto il pagamento di un contributo, il quale:

- Esatta: rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso;
- Sbagliata: non è parte integrante del corrispettivo di vendita e non è assoggettato ad IVA;
- Sbagliata: non deve essere riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto;
- Sbagliata: è applicato dal produttore o dall'importatore in data successiva a quella della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio.

G_1_00358: Ai sensi dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di gestione di pneumatici fuori uso definiti dal comma 1 della stessa norma:

- Esatta: sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato;
- Sbagliata: sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo incassato per il periodo considerato;
- Sbagliata: sono arrestati immediatamente e sottoposti a giudizio direttissimo;
- Sbagliata: non sono sanzionabili in nessun modo.

G_1_00359: In attuazione dell'art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006 con quale atto è stato adottato il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)?

- Esatta: il d.m. 11 aprile 2011 n. 82;
- Sbagliata: il d.m. 11 aprile 2008 n. 11;
- Sbagliata: il d.m. 11 aprile 2002 n. 28;
- Sbagliata: il d.m. 11 aprile 2001 n. 82.

G_1_00360: Il d.m. 11 aprile 2011 n. 82, costituente il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), può essere applicato:

- Esatta: agli pneumatici provenienti da veicoli a fine vita;
- Sbagliata: agli pneumatici per bicicletta;
- Sbagliata: alle camere d'aria, i relativi protettori (flap) e alle guarnizioni in gomma;
- Sbagliata: agli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

G_1_00361: Ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 n. 82, costituente il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), con "pneumatici" si intende:

- Esatta: i componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione;
- Sbagliata: esclusivamente i componenti delle ruote dei veicoli ad uso non professionale costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione;
- Sbagliata: gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
- Sbagliata: esclusivamente i componenti delle ruote dei veicoli ad uso professionale costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione.

G_1_00362: Ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 n. 82, costituente il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), cosa sono i "componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione"?

- Esatta: pneumatici;
- Sbagliata: pneumatici fuori uso (PFU);
- Sbagliata: stock storico;
- Sbagliata: produttori degli pneumatici.

G_1_00363: Ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 n. 82, costituente il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), con "pneumatici fuori uso (PFU)" si intende:

- Esatta: gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
- Sbagliata: gli pneumatici usati almeno una volta ed ancora utilizzabili;
- Sbagliata: i componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a

contenere aria in pressione;

- Sbagliata: gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.

G_1_00364: Ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 n. 82, costituente il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), con “produttore o importatore degli pneumatici” si intende la persona:

- Esatta: fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio;
- Sbagliata: esclusivamente fisica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio;
- Sbagliata: esclusivamente giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio;
- Sbagliata: fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione degli PFU.

G_1_00365: Ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 n. 82, costituente il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), per verificare l'adempimento degli oneri derivanti dall'obbligo di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso disposto dalla stessa norma, entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo:

- Esatta: ad ogni produttore o importatore degli pneumatici di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato A del suddetto decreto, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente;
- Sbagliata: ad ogni Comune di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato A del suddetto decreto, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente;
- Sbagliata: ad ogni centro di raccolta di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato A del suddetto decreto, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente;
- Sbagliata: a ogni persona fisica che acquista in qualità di consumatore nel mercato degli pneumatici di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione.

G_1_00366: Ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 n. 82, costituente il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU):

- Esatta: il produttore o l'importatore può gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU;
- Sbagliata: il produttore o l'importatore può gestire gli PFU solo attraverso gestori autorizzati di PFU;
- Sbagliata: il produttore o l'importatore può gestire gli PFU solo direttamente;
- Sbagliata: solo il produttore e non l'importatore deve gestire gli PFU come stabilito da regolamento.

G_1_00367: Ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 n. 82, costituente il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), nel caso in cui i produttori e gli importatori di pneumatici decidano di adempiere agli obblighi previsti dallo stesso decreto mediante una struttura operativa associata, la stessa:

- Esatta: è dotata di autonoma personalità giuridica ed ha natura consortile con scopo mutualistico;
- Sbagliata: provvede alle attività di gestione degli PFU, ad esclusione degli obblighi di comunicazione e di rendiconto;
- Sbagliata: non deve dare alcuna comunicazione della propria costituzione a nessuna autorità competente poiché l'elencazione dei produttori ed importatori di pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso la stessa struttura è segreta;
- Sbagliata: non è dotata di statuto.

G_1_00368: Il d.m. 11 aprile 2011 n. 82, costituente il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), dispone che i produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità minime individuate dallo stesso decreto:

- Esatta: sono sanzionati con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: sono sottoposti alla confisca degli pneumatici che costituiscono il prodotto o il profitto del reato;
- Sbagliata: commettono un fatto di reato integrante un delitto;
- Sbagliata: commettono un fatto di reato integrante una contravvenzione.

G_1_00369: Il d.m. 11 aprile 2011 n. 82, costituente il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), dispone che i produttori e gli importatori degli pneumatici o le

loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti dallo stesso decreto:

- Esatta: sono sanzionati con una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: non sono in alcun modo sanzionabili;
- Sbagliata: commettono un fatto di reato integrante un delitto;
- Sbagliata: commettono un fatto di reato integrante una contravvenzione.

G_1_00370: Ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 con "oli usati" si intende:

- Esatta: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato;
- Sbagliata: l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile;
- Sbagliata: l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato;
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile.

G_1_00371: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati:

- Esatta: sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1;
- Sbagliata: sono gestiti in base alla normativa speciale per essi prevista e nessuna disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006 trova per essi applicazione;
- Sbagliata: sono gestiti in base alla sola giurisprudenza formatasi in materia non essendovi una normativa esplicita;
- Sbagliata: sono gestiti in base alla sola normativa comunitaria in materia.

G_1_00372: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati:

- Esatta: in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro;
- Sbagliata: nel rispetto del divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;
- Sbagliata: nel rispetto del divieto di miscelare gli oli usati tra di loro conformemente all'articolo 187, comma 1;
- Sbagliata: in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, anche miscelando gli stessi e anche in deroga ai requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c).

G_1_00373: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 gli oli usati devono essere gestiti:

- Esatta: in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
- Sbagliata: in via prioritaria, tramite combustione;
- Sbagliata: in via prioritaria, tramite operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la combustione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti.

G_1_00374: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 gli oli usati devono essere gestiti, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, nel seguente ordine:

- Esatta: in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale, tramite operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: in via prioritaria tramite combustione, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, tramite operazioni di smaltimento;
- Sbagliata: in via prioritaria tramite operazioni di smaltimento, in via sussidiaria tramite combustione, in via residuale rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
- Sbagliata: in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, in via sussidiaria tramite operazioni di smaltimento, in via residuale, tramite combustione.

G_1_00375: Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese che trattano tali oli, così come individuate dalle legge, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei loro compiti di gestione degli oli usati tramite adesione:

- Esatta: al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati;
- Sbagliata: al Consorzio regionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati;
- Sbagliata: al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
- Sbagliata: al Consorzio comunitario per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

G_1_00376: Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, non rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati):

- Esatta: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- Sbagliata: il suolo contaminato escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato escavato;
- Sbagliata: il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso non verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- Sbagliata: il materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia potenzialmente riutilizzabile a fini di costruzione allo stato naturale e in un sito diverso da quello in cui è stato escavato.

G_1_00377: Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato:

- Esatta: non rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);
- Sbagliata: deve sempre essere qualificato come un rifiuto;
- Sbagliata: rientra nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);
- Sbagliata: deve sempre essere qualificato come un rifiuto biodegradabile.

G_1_00378: Ai sensi dell'art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) se soddisfa le seguenti condizioni, ad eccezione di una, quale?

- Esatta: presenta contaminazione;
- Sbagliata: è escavato nel corso di attività di costruzione;
- Sbagliata: non è contaminato;
- Sbagliata: è certo che esso verrà riutilizzato nello stesso sito in cui è stato escavato.

G_1_00379: Quale di queste caratteristiche deve possedere il suolo per non rientrare nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati)?

- Esatta: essere riutilizzato nello stesso sito in cui è stato escavato;
- Sbagliata: essere certamente non riutilizzabile;
- Sbagliata: presentare contaminazione;
- Sbagliata: non essere stato escavato nel corso di attività di costruzione.

G_1_00380: Ai sensi dell'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati:

- Esatta: devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) (rifiuto), 184-bis (sottoprodotto) e 184-ter(cessazione della qualifica di rifiuto);
- Sbagliata: costituiscono sempre un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a);
- Sbagliata: costituiscono sempre un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis;
- Sbagliata: cessano sempre di essere qualificabili come rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter .

G_1_00381: Ai sensi dell'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale:

- Esatta: possono essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati;
- Sbagliata: non possono mai essere utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati;

- Sbagliata: sia che siano utilizzati nello stesso sito in cui sono stati escavati sia altrove, sono sempre qualificabili come rifiuti;
- Sbagliata: sia che siano utilizzati nello stesso sito in cui sono stati escavati sia altrove, sono sempre qualificabili come sottoprodotti.

G_1_00382: Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, i rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche:

- Esatta: sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani;
- Sbagliata: sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete ma costui può provvedere solo al loro incenerimento presso il luogo in cui sono stati raccolti;
- Sbagliata: non possono mai essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete;
- Sbagliata: possono essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete solo se questo non provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

G_1_00383: Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi:

- Esatta: può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva;
- Sbagliata: non può coincidere con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
- Sbagliata: è sempre diverso dal luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento;
- Sbagliata: è sempre individuato nella sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione.

G_1_00384: Ai sensi dell'art. 230 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati:

- Esatta: potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva;
- Sbagliata: devono essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento e mai raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva;
- Sbagliata: sono sempre qualificabili come "sottoprodotto";
- Sbagliata: non possono mai essere gestiti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

G_1_00385: Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", quale di queste categorie di rifiuti non è disciplinata dal suddetto regolamento?

- Esatta: i microrganismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
- Sbagliata: i piccoli animali da esperimento ed i relativi tessuti e parti anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
- Sbagliata: i rifiuti sanitari non pericolosi;
- Sbagliata: i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

G_1_00386: Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", costituiscono "rifiuti sanitari":

- Esatta: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Sbagliata: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività solo ed esclusivamente medica su esseri umani;

- Sbagliata: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività solo ed esclusivamente veterinaria su animali;
- Sbagliata: i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

G_1_00387: Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, “regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, si distinguono le seguenti diverse tipologie di “rifiuti sanitari”, tranne una, quale?

- Esatta: rifiuti sanitari non pericolosi a rischio termico;
- Sbagliata: rifiuti sanitari non pericolosi;
- Sbagliata: rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- Sbagliata: rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

G_1_00388: Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, “regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia da tutte le seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata, tranne una, quale?

- Esatta: i microrganismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
- Sbagliata: rifiuti metallici non pericolosi;
- Sbagliata: oli minerali, vegetali e grassi;
- Sbagliata: pellicole e lastre fotografiche.

G_1_00389: Ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, salvo casi particolari, sono in generale:

- Esatta: vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- Sbagliata: vietate l'estrazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto ma non la loro importazione, esportazione o commercializzazione;
- Sbagliata: vietate l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione ma non l'estrazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- Sbagliata: legittime le attività di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

G_1_00390: Ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, i rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti:

- Esatta: speciali, tossici e nocivi, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità;
- Sbagliata: speciali ma non tossici, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità;
- Sbagliata: speciali ma non necessariamente nocivi;
- Sbagliata: biodegradabili, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

G_1_00391: Ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, concernente la disciplina del recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto:

- Esatta: durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate;
- Sbagliata: durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto possono essere raccolti e depositati senza particolari precauzioni come l'allontanamento dall'area di lavoro e l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti;
- Sbagliata: durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto possono essere raccolti e depositati insieme ad altri rifiuti di diversa natura;
- Sbagliata: i rifiuti contenenti amianto non sono mai rifiuti.

G_1_00392: Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 152 del 2006 la

determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto è di competenza:

- Esatta: dello Stato;
- Sbagliata: dello Regione;
- Sbagliata: dei Comuni;
- Sbagliata: delle Province.

G_1_00393: Ai sensi dell'art. 231 del d.lgs. n. 152 del 2006, "rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico", la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico:

- Esatta: è contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182;
- Sbagliata: è contenuta solo ed esclusivamente nel decreto legislativo n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è rimessa alle sole norme regionali;
- Sbagliata: è prevista nel solo diritto comunitario.

G_1_00394: Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182, attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, si applica:

- Esatta: alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato;
- Sbagliata: alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto che abbiano bandiera italiana a prescindere dal porto in cui operano o fanno scalo;
- Sbagliata: a tutte le navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, qualunque sia il loro impiego;
- Sbagliata: a tutti i porti, anche non dello Stato italiano.

G_1_00395: Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182, attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, dispone che:

- Esatta: l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente per territorio;
- Sbagliata: ciascuna nave previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente per territorio;
- Sbagliata: ciascuna Regione previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- Sbagliata: non esiste alcun piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, che vengono gestiti secondo le necessità del momento.

G_1_00396: Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182, attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, dispone che:

- Esatta: la Regione, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico da parte dell'Autorità portuale, valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti e ne controlla lo stato di attuazione;
- Sbagliata: l'Autorità portuale, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico da parte della Regione, valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti e ne controlla lo stato di attuazione;
- Sbagliata: la Regione, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico da parte di ciascuna nave, valuta ed approva lo stesso piano, non integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: il Comune, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico da parte dell'Autorità portuale, valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti e ne controlla lo stato di attuazione.

G_1_00397: Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182, attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico,

dispone che:

- Esatta: il porto deve essere dotato di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio;
- Sbagliata: è sempre vietato allocare degli impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti nei porti poiché gli stessi sono di intralcio alle operazioni portuali;
- Sbagliata: il porto deve essere dotato di impianti di incenerimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- Sbagliata: il porto deve essere dotato di impianti di pulizia e disinfezione delle navi da crociera e mai di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti.

G_1_00398: Ai sensi dell'art. 127 d.lgs. n. 152 del 2006, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue:

- Esatta: ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;
- Sbagliata: non possono mai essere riutilizzati anche se il loro reimpiego risulti appropriato;
- Sbagliata: possono essere smaltiti nelle acque superficiali dolci e salmastre;
- Sbagliata: sono sempre sottoposti alla disciplina dei rifiuti, perché non necessitano di alcun processo di trattamento presso un impianto di depurazione.

G_1_00399: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 è possibile individuare i seguenti principi generali applicabili ai consorzi per la gestione dei rifiuti, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: hanno scopo di lucro;
- Sbagliata: devono essere aperti alla partecipazione e sono concepiti secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;
- Sbagliata: svolgono i compiti specificamente indicati nelle singole disposizioni che ne disciplinano l'attività;
- Sbagliata: non hanno scopo di lucro.

G_1_00400: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 è possibile individuare i seguenti principi generali applicabili ai consorzi per la gestione dei rifiuti, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: non hanno mai personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: non hanno scopo di lucro;
- Sbagliata: devono essere aperti alla partecipazione e sono concepiti secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;
- Sbagliata: chi vi aderisce può decidere liberamente di uscirne.

G_1_00401: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti:

- Esatta: ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
- Sbagliata: non ha uno statuto;
- Sbagliata: pur di assicurare lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti può non rispettare le disposizioni vigenti in materia di inquinamento;
- Sbagliata: non vi possono partecipare le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti ma solo quelle che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti.

G_1_00402: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti:

- Esatta: è aperto alla partecipazione delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
- Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: agisce con scopo di lucro;
- Sbagliata: non ha uno statuto.

G_1_00403: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene:

- Esatta: è stato creato al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene;
- Sbagliata: non ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: ha scopo di lucro;
- Sbagliata: non è dotato di uno statuto.

G_1_00404: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, al Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene non partecipano:

- Esatta: gli Stati che siano produttori in elevate quantità di polietilene;
- Sbagliata: i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- Sbagliata: gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- Sbagliata: i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

G_1_00405: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati:

- Esatta: ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: ha scopo di lucro;
- Sbagliata: è una società per azioni quotata in borsa;
- Sbagliata: non ha un proprio statuto.

G_1_00406: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, non possono partecipare:

- Esatta: gli utilizzatori e i distributori esclusivamente di beni in polietilene;
- Sbagliata: le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
- Sbagliata: le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- Sbagliata: le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

G_1_00407: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il Consorzio nazionale imballaggi (CONAD):

- Esatta: ha personalità giuridica di diritto privato;
- Sbagliata: ha fine di lucro;
- Sbagliata: non ha uno statuto;
- Sbagliata: è stato abrogato.

G_1_00408: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il CONAI svolge tutte le seguenti funzioni, tranne una:

- Esatta: non deve assicurare il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici, che è rimesso al libero mercato;
- Sbagliata: definisce, in accordo con le Regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
- Sbagliata: definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati, le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
- Sbagliata: promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione.

G_1_00409: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, che stabilisca tutti i seguenti elementi, tranne uno :

- Esatta: la responsabilità penale dei contraenti, in particolare delineando le fattispecie di reato ad essi applicabili;
- Sbagliata: l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 238, dalla data di entrata in vigore della stessa;
- Sbagliata: gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
- Sbagliata: le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

G_1_00410: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il contributo ambientale del CONAI è utilizzato:

- Esatta: in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico;
- Sbagliata: in via prioritaria per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- Sbagliata: in via accessoria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico;
- Sbagliata: in via prioritaria per attività di sensibilizzazione e informazione sugli imballaggi e in via accessoria per il

ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico.

G_1_00411: Ai sensi del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, che disciplina la normativa concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi:

- Esatta: è considerato uno dei sistemi di raccolta e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso d.lgs. e continua a svolgere la propria attività conformandosi alle disposizioni del decreto;
- Sbagliata: è abrogato dalla entrata in vigore del decreto;
- Sbagliata: è sostituito dal Consorzio nazionale imballaggi;
- Sbagliata: è sostituito dal Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

Materia: 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)

G_1_00412: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “valutazione ambientale strategica”, di seguito VAS, si intende:

- Esatta: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- Sbagliata: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);
- Sbagliata: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche;
- Sbagliata: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

G_1_00413: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “valutazione ambientale strategica”, di seguito VAS, si intende il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, perché la VAS ha ad oggetto solo “programmi”, non “piani”;
- Sbagliata: falso, perché nella VAS non è prevista alcuna verifica di assoggettabilità;
- Sbagliata: falso, perché nella VAS non è prevista alcuna elaborazione del rapporto ambientale.

G_1_00414: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “valutazione d'impatto ambientale”, di seguito VIA, si intende il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto:

- Esatta: vero, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del decreto;
- Sbagliata: falso, è il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del rapporto ambientale;
- Sbagliata: falso, è la verifica di assoggettabilità, attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla VAS;
- Sbagliata: vero, ma gli effetti sull'ambiente devono essere valutati solo con riguardo alle relazioni tra fattori antropici e naturalistici, non potendo essere considerati i fattori climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici.

G_1_00415: Ai sensi della normativa sulla “autorizzazione integrata ambientale” di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, con “autorizzazione integrata ambientale” si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di qualunque fabbrica a determinate condizioni, che devono garantire che la stessa sia conforme a specifici requisiti ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge:

- Esatta: falso, perché con la “autorizzazione integrata ambientale” si autorizza l'esercizio di una installazione rientrante

fra quelle individuate dalle legge o di parte di essa;

- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso perché non esiste alcuna “autorizzazione integrata ambientale”;
- Sbagliata: falso perché la “autorizzazione integrata ambientale” non è un provvedimento ma una segnalazione certificata di inizio attività che consente l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle individuate dalle legge o di parte di essa.

G_1_00416: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “impatto ambientale” si intende l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, l’alterazione deve essere sempre in conseguenza dell’attuazione sul territorio di un piano;
- Sbagliata: falso, l’alterazione deve essere sempre diretta in conseguenza dell’attuazione sul territorio di un progetto;
- Sbagliata: falso, l’alterazione deve essere sempre in conseguenza dell’attuazione sul territorio di un programma.

G_1_00417: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “impatto ambientale” si intende l’alterazione solo qualitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

- Esatta: falso, perché l’alterazione può essere anche quantitativa;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, perché l’alterazione è solo quella diretta e non indiretta;
- Sbagliata: falso, perché l’alterazione è solo a lungo termine.

G_1_00418: La valutazione ambientale dei progetti, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto su tutti i seguenti fattori, tranne uno, quale?

- Esatta: la morale;
- Sbagliata: l’uomo;
- Sbagliata: il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
- Sbagliata: i beni materiali ed il patrimonio culturale.

G_1_00419: La valutazione ambientale dei progetti, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto su tutti i seguenti fattori, tranne uno, quale?

- Esatta: l’onestà e l’etica;
- Sbagliata: il patrimonio culturale;
- Sbagliata: l’uomo;
- Sbagliata: la fauna.

G_1_00420: Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto;
- Sbagliata: non sostituisce tutte altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto;
- Sbagliata: sostituisce solo i nulla osta in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto;
- Sbagliata: sostituisce solo le altre autorizzazioni in materia ambientale, necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.

G_1_00421: Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla

osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso perché non è un titolo idoneo a sostituire alcuna delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto;
- Sbagliata: falso perché sostituisce solo ed esclusivamente la VAS;
- Sbagliata: falso perché sostituisce solo ed esclusivamente il titolo edilizio.

G_1_00422: Ai fini dell'applicazione della normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 :

- Esatta: i progetti sono suddivisi tra quelli per cui la VIA è obbligatoria e quelli per cui è necessario di volta in volta operare una preventiva "verifica di assoggettabilità", onde stabilire se si debba procedere o meno con il procedimento di valutazione della possibile dannosità per l'ambiente del progetto;
- Sbagliata: per tutti i progetti deve essere sempre esperita una preventiva "verifica di assoggettabilità", onde stabilire se si debba procedere o meno con il procedimento di valutazione della possibile dannosità per l'ambiente del progetto;
- Sbagliata: la "verifica di assoggettabilità", onde stabilire se si debba procedere o meno con il procedimento di valutazione della possibile dannosità per l'ambiente del progetto, deve essere esperita solo se lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri regionali;
- Sbagliata: non esistono progetti per cui è necessaria una "verifica di assoggettabilità".

G_1_00423: Ai fini dell'applicazione della normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, i progetti sono tutti necessariamente sottoposti ad una preventiva "verifica di assoggettabilità":

- Esatta: falso, perché i progetti sono suddivisi tra quelli per cui la VIA è obbligatoria e quelli per cui è necessario di volta in volta operare una preventiva "verifica di assoggettabilità", onde stabilire se si debba procedere o meno con il procedimento di valutazione della possibile dannosità per l'ambiente del progetto;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, perché non esiste alcuna "verifica di assoggettabilità" nella disciplina della valutazione dell'impatto ambientale;
- Sbagliata: falso, perché la "verifica di assoggettabilità" riguarda solo i progetti relativi a siti di interesse nazionale.

G_1_00424: Una specifica procedura semplificata in materia di emissioni in atmosfera è stata introdotta dal d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 che ha istituito e disciplinato l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35:

- Esatta: vero, al fine di semplificare gli adempimenti per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: falso, non esiste alcuna A.U.A.;
- Sbagliata: vero, al fine di semplificare gli adempimenti per le imprese, ad esclusione delle Piccole e Medie Imprese (PMI), e per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: falso, l'AUA è una procedura aggravata e più complessa per impianti strategici.

G_1_00425: Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) può essere rimesso:

- Esatta: all'autorità posta al livello statale (il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni culturali), oppure regionale (l'autorità indicata dalle leggi regionali in materia), in base al soggetto titolare del potere di autorizzazione, alle caratteristiche dimensionali del progetto ed ai suoi possibili effetti;
- Sbagliata: spetta sempre e comunque al livello statale (il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni culturali);
- Sbagliata: spetta sempre e comunque al livello statale (il Ministero dei beni culturali);
- Sbagliata: spetta sempre e comunque alla Regione (l'autorità indicata dalle leggi regionali in materia).

G_1_00426: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iter della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) può schematizzarsi in una fase di iniziativa, che comprende la redazione dell'elaborato tecnico da sottoporre alla valutazione, una fase di pubblicità e consultazione dei soggetti interessati e la fase dell'istruttoria e di decisione, con il giudizio di compatibilità ambientale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso perché non vi è alcuna fase di pubblicità e consultazione dei soggetti interessati;

- Sbagliata: falso perché non vi è alcuna fase di istruttoria;
- Sbagliata: falso perché l'iniziativa è sempre d'ufficio e mai di parte.

G_1_00427: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, la fase di iniziativa nel procedimento della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) prevede la redazione di uno studio di impatto ambientale, che deve essere allegato dal proponente (soggetto pubblico o privato) al progetto definitivo dell'opera da realizzare:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, perché la normativa non prevede alcuno studio di impatto ambientale;
- Sbagliata: falso, perché deve essere allegato solo se il proponente è un soggetto privato;
- Sbagliata: falso, perché l'iniziativa è sempre d'ufficio e mai di parte.

G_1_00428: Il provvedimento di VIA spetta sempre e comunque alla Regione:

- Esatta: falso, perché può essere rimesso all'autorità posta al livello statale (il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni culturali), oppure regionale (l'autorità indicata dalle leggi regionali in materia), in base al soggetto titolare del potere di autorizzazione, alle caratteristiche dimensionali del progetto ed ai suoi possibili effetti;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, perché spetta sempre e comunque al livello statale (il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni culturali);
- Sbagliata: falso, perché spetta sempre e comunque al livello statale (il Ministero dei beni culturali).

G_1_00429: La disciplina sulla valutazione ambientale strategica (VAS):

- Esatta: distingue tra piani per cui la procedura è obbligatoria, quelli per cui è necessaria una preventiva verifica di assoggettabilità e quelli esclusi dall'applicazione della disciplina;
- Sbagliata: non si applica mai ai piani;
- Sbagliata: si applica a qualunque tipo di piano ma per ciascuno è sempre necessaria la preventiva verifica di assoggettabilità;
- Sbagliata: si applica sempre e direttamente a tutti i piani, non essendo prevista dalla normativa alcuna preventiva verifica di assoggettabilità nel caso di VAS.

G_1_00430: Ai sensi della normativa sulla valutazione ambientale strategica (VAS):

- Esatta: i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;
- Sbagliata: la VAS non costituisce per i piani e programmi a cui si applica parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione;
- Sbagliata: i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, non sono comunque mai annullabili;
- Sbagliata: la competenza ad adottare la VAS spetta sempre allo Stato.

G_1_00431: La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS):

- Esatta: prevede forme di pubblicità degli atti del procedimento e partecipazione, tramite possibilità di presentazione di osservazioni e documentazioni;
- Sbagliata: non prevede forme di pubblicità degli atti del procedimento né partecipazione perché trattasi di procedura segreta;
- Sbagliata: prevede solo forme di pubblicità degli atti del procedimento e non di partecipazione;
- Sbagliata: prevede solo forme di partecipazione, tramite possibilità di presentazione di osservazioni e documentazioni, e non di pubblicità degli atti del procedimento.

G_1_00432: La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevede forme di pubblicità degli atti del procedimento e partecipazione, tramite possibilità di presentazione di osservazioni e documentazioni:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, perché trattasi di una procedura segreta;
- Sbagliata: falso, perché come tutti i procedimenti ambientali non vi possono essere né forme di partecipazione né pubblicità degli atti;
- Sbagliata: falso, perché si possono solo presentare osservazioni senza visionare gli atti del procedimento.

G_1_00433: La direttiva 2001/42/CE disciplina:

- Esatta: la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- Sbagliata: la valutazione di impatto ambientale;
- Sbagliata: l'autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

G_1_00434: L'oggetto della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) sono:

- Esatta: piani e programmi;
- Sbagliata: solo programmi,
- Sbagliata: solo piani;
- Sbagliata: solo piani incidenti su siti di interesse nazionale.

G_1_00435: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione integrata ambientale (AIA), la valutazione in ordine alla sostenibilità ambientale degli effetti inquinanti degli impianti sottoposti all'AIA:

- Esatta: deve essere effettuata sulla base delle «migliori tecniche disponibili» (BAT – best available techniques);
- Sbagliata: può in via facoltativa essere effettuata sulla base delle «migliori tecniche disponibili» (BAT – best available techniques);
- Sbagliata: deve essere effettuata tenendo in considerazione delle sole tecniche conosciute dal soggetto proponente;
- Sbagliata: deve essere effettuata tenendo in considerazione le sole tecniche diffuse a livello regionale, a seconda di dove si trovi l'impianto.

G_1_00436: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorità competente:

- Esatta: è il Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale, individuati all'allegato XII; per gli altri impianti la competenza è dell'autorità indicata dalla Regione;
- Sbagliata: è la Regione per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale, individuati all'allegato XII; per gli altri impianti la competenza è del Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: è il Ministero dell'ambiente per tutti gli impianti;
- Sbagliata: è l'autorità indicata dalla Regione per tutti gli impianti.

G_1_00437: Ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del decreto:

- Esatta: il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: l'autorizzazione integrata ambientale fa luogo del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale;
- Sbagliata: vi è la necessità sia del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale che dell'autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: vi è la necessità della valutazione ambientale strategica.

G_1_00438: Nel d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, non vi è alcun criterio che definisca il rapporto tra il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale:

- Esatta: falso;
- Sbagliata: vero, il criterio è stato elaborato solo dalla giurisprudenza;
- Sbagliata: vero, il criterio è stato definito dagli enti locali;
- Sbagliata: vero, il criterio non è ancora stato definito da alcuna norma.

G_1_00439: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque, in ciascun distretto idrografico è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, la quale:

- Esatta: provvede all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale;
- Sbagliata: ha necessariamente la forma di un consorzio;
- Sbagliata: è composta solamente dalla Conferenza istituzionale permanente e dal Segretario generale;
- Sbagliata: non è un ente pubblico non economico.

G_1_00440: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque, l'Autorità di bacino distrettuale è istituita:

- Esatta: in ciascun distretto idrografico;
- Sbagliata: in ciascuna Regione;
- Sbagliata: in ciascun Comune;

- Sbagliata: presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_1_00441: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque, il Piano di bacino distrettuale deve essere adottato:

- Esatta: dall'Autorità di bacino distrettuale;
- Sbagliata: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: dalla Regione;
- Sbagliata: da ciascun Comune.

G_1_00442: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque, il Piano di bacino distrettuale:

- Esatta: è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;
- Sbagliata: non ha valore di piano territoriale di settore;
- Sbagliata: è redatto dalla Regione in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dalla legge;
- Sbagliata: è redatto dal Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dalla legge.

G_1_00443: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque, le Regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e lo Stato provvede affinché gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali:

- Esatta: falso perché le Regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità sopra definiti siano perseguiti;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso perché lo Stato, e non le Regioni, assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque;
- Sbagliata: falso perché i Comuni provvedono affinché gli obiettivi di qualità sopra definiti siano perseguiti.

G_1_00444: Quale di questi procedimenti pianificatori in materia di tutela del suolo e delle acque esiste ed è demandato all'Autorità di Bacino?

- Esatta: il Piano di Bacino distrettuale;
- Sbagliata: il Programma di Bacino regionale;
- Sbagliata: il Piano di Bacino provinciale;
- Sbagliata: il Programma di Bacino comunale.

G_1_00445: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, i piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla normativa in materia:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, sono sottoposti solo alla valutazione d'impatto ambientale (VIA);
- Sbagliata: falso, la legge dispone espressamente che non siano sottoposti mai a VAS;
- Sbagliata: falso, sono sottoposti solo alla autorizzazione integrata ambientale (AIA).

G_1_00446: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque, il Piano di tutela delle acque:

- Esatta: è rimesso alla competenza regionale;
- Sbagliata: è rimesso alla competenza statale;
- Sbagliata: è rimesso alla competenza dell'Autorità di bacino;
- Sbagliata: è rimesso alla competenza delle Province.

G_1_00447: Ai sensi della normativa sulla autorizzazione allo scarico:

- Esatta: sono esclusi da tale regime autorizzatorio esclusivamente gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie per i quali è prescritta la conformità ai regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Ente di governo d'ambito;
- Sbagliata: ogni attività che comporti uno scarico deve essere autorizzata da tale regime autorizzatorio, senza alcuna esclusione;
- Sbagliata: tale autorizzazione ha validità decennale e non è rinnovabile;

- Sbagliata: tale autorizzazione sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

G_1_00448: Salvo quanto previsto dall'articolo 112 (utilizzo agronomico), ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche tutte le seguenti acque reflue, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: provenienti da imprese dedite non esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- Sbagliata: provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- Sbagliata: aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- Sbagliata: provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

G_1_00449: Ai sensi della normativa sulla tutela del suolo e delle acque:

- Esatta: sono individuati degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi;
- Sbagliata: non esistono obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici;
- Sbagliata: l'obiettivo di qualità ambientale deve essere stabilito a prescindere della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione;
- Sbagliata: l'obiettivo di qualità ambientale deve essere stabilito a prescindere della capacità dei corpi idrici e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

G_1_00450: I servizi idrici sono organizzati sulla base di:

- Esatta: ambiti territoriali ottimali;
- Sbagliata: ambiti comunali ottimali;
- Sbagliata: ambiti regionali ottimali;
- Sbagliata: bacini territoriali ottimali.

G_1_00451: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato:

- Esatta: all'ente di governo dell'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche;
- Sbagliata: all'ente di governo dell'ambito non è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche;
- Sbagliata: gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale non partecipano all'ente di governo dell'ambito;
- Sbagliata: gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale hanno la facoltà di partecipare all'ente di governo dell'ambito.

G_1_00452: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato:

- Esatta: l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito;
- Sbagliata: lo Stato provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito;
- Sbagliata: il Comune provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito;
- Sbagliata: la Provincia provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito.

G_1_00453: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato, la gestione del servizio idrico:

- Esatta: è soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- Sbagliata: non è soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- Sbagliata: è soggetta solo alla normativa comunitaria;
- Sbagliata: è soggetta solo alla normativa regionale.

G_1_00454: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale:

- Esatta: delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto anche della normativa nazionale;
- Sbagliata: può procedere con l'affidamento diretto del servizio a favore di società non interamente pubbliche e non in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house;
- Sbagliata: non può procedere all'affidamento del servizio, che deve svolgere sempre personalmente;
- Sbagliata: può procedere solo con l'affidamento diretto del servizio senza alcuna procedura concorsuale.

G_1_00455: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato, il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato:

- Esatta: è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

- Sbagliata: è regolato da una convenzione che viene pattuita di volta in volta con il soggetto gestore;
- Sbagliata: non è regolato da alcuna convenzione né esistono convenzioni tipo;
- Sbagliata: è un rapporto di diritto privato, come tale totalmente libero anche nella regolazione delle rispettive obbligazioni.

G_1_00456: Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato, le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione:

- Esatta: non sono dovute se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito;
- Sbagliata: non sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;
- Sbagliata: sono dovute anche se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri e anche se tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito;
- Sbagliata: sono dovute sempre, senza esclusione alcuna.

G_1_00457: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce “inquinamento atmosferico”:

- Esatta: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- Sbagliata: qualsiasi modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze, a prescindere dagli effetti delle stesse sull'ambiente o sulla salute umana;
- Sbagliata: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze che hanno origine da fenomeni naturali, ad esclusione quindi di tutte le sostanze generate dall'attività umana come i gas di scarico dei veicoli;
- Sbagliata: qualsiasi sostanza solida, liquida gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.

G_1_00458: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente costituisce:

- Esatta: “inquinamento atmosferico”;
- Sbagliata: “emissione”;
- Sbagliata: “effluente gassoso”;
- Sbagliata: “emissione tecnicamente convogliabile”.

G_1_00459: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “emissione” si intende lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, purché nell'aria e non nell'acqua ovvero nel suolo:

- Esatta: falso, anche nell'acqua o nel suolo;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, è escluso solo lo scarico nel suolo;
- Sbagliata: falso, è esclusa solo lo scarico nell'acqua.

G_1_00460: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di più gestori, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni:

- Esatta: falso, deve essere sottoposto al potere decisionale di un unico gestore;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, si intende il singolo impianto che produce emissioni;
- Sbagliata: falso, non è necessario che nell'impianto o negli impianti vi siano attività che producono emissioni.

G_1_00461: Ai sensi della parte V del decreto del d.lgs. n. 152 del 2006, “norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, con “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come più di un complessivo ciclo produttivo,

sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni:

- Esatta: falso perché il complesso unitario e stabile si deve configurare come un complessivo ciclo produttivo;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, vi deve essere presente un solo impianto;
- Sbagliata: falso, il complesso non deve essere necessariamente unitario e stabile.

G_1_00462: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “impianto” si intende:

- Esatta: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio;
- Sbagliata: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni;
- Sbagliata: un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore;
- Sbagliata: dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

G_1_00463: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “emissione tecnicamente convogliabile” si intende:

- Esatta: una emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;
- Sbagliata: una emissione effettuata attraverso uno o più appositi punti che non può essere convogliata;
- Sbagliata: un impianto che produce emissioni convogliate;
- Sbagliata: una emissione, purché non diffusa, che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela.

G_1_00464: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, con “emissione convogliata” si intende:

- Esatta: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;
- Sbagliata: emissione di un effluente non gassoso effettuata in modo diffuso;
- Sbagliata: trasformazione di un liquido attraverso il passaggio per uno o più appositi punti in un gas;
- Sbagliata: trasporto di un effluente non gassoso attraverso uno o più appositi punti.

G_1_00465: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare della parte V norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro, in via generale, prima di intraprendere tale attività, deve presentare all'autorità competente:

- Esatta: una domanda di autorizzazione accompagnata dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti, tra l'altro, gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni;
- Sbagliata: una dichiarazione di inizio attività corredata da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività;
- Sbagliata: il solo titolo edilizio che attesta la regolarità della costruzione in cui si svolgerà l'attività dello stabilimento;
- Sbagliata: nulla, trattandosi di attività libera e non soggetta né ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo.

G_1_00466: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare della parte V norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, in sede di “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”, di cui all'art. 269, l'autorità competente:

- Esatta: verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni di legge e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;
- Sbagliata: anche in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, non può mai disporre la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse;
- Sbagliata: verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni di legge e, in tal caso, non ne dispone la captazione ed il convogliamento;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, può disporre la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività che siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili.

G_1_00467: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare delle disposizioni relative alla “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti” di cui all'art. 269, per il

rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi:

- Esatta: l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Sbagliata: l'autorità competente non può mai indire una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Sbagliata: l'autorità competente è autorizzata a decidere in assenza di istruttoria e di un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi;
- Sbagliata: l'autorità competente si limita a ritenere veritiere le informazioni fornite dall'istante mediante autocertificazione e procede in via immediata con l'autorizzazione.

G_1_00468: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare dell'art. 269, "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", tale autorizzazione stabilisce:

- Esatta: per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- Sbagliata: per le emissioni che risultano non tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- Sbagliata: per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne la sorveglianza senza captazione;
- Sbagliata: per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate alla loro osservanza senza contenimento.

G_1_00469: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare dell'art. 269, "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", tale autorizzazione:

- Esatta: può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento;
- Sbagliata: non può stabilire il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;
- Sbagliata: non può stabilire la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare;
- Sbagliata: ha una durata di cinque anni.

G_1_00470: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare dell'art. 269, "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti", il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro:

- Esatta: equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo;
- Sbagliata: non equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo;
- Sbagliata: equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo solo ed esclusivamente se dallo stabilimento derivano emissioni contenenti amianto;
- Sbagliata: equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo solo se ed esclusivamente se lo stabilimento si trova nei pressi di un centro abitato..

G_1_00471: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del decreto;
- Sbagliata: l'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del decreto è rilasciata con riferimento all'impianto non allo stabilimento;
- Sbagliata: i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- Sbagliata: l'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte quinta del decreto deve essere richiesta dal gestore che intende installare uno stabilimento nuovo e non da chi intende trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro.

G_1_00472: Ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare della disciplina dell'autorizzazione alle emissioni di cui alla parte V del decreto, "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera":

- Esatta: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale l'autorizzazione alle emissioni non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale continua ad essere richiesta anche l'autorizzazione alle emissioni, oltre all'autorizzazione integrata ambientale;
- Sbagliata: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale è richiesta la sola autorizzazione alle emissioni, che sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale.
- Sbagliata: per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale non è richiesta l'autorizzazione alle emissioni, né l'autorizzazione integrata ambientale.

G_1_00473: La parte V del decreto del d.lgs. n. 152 del 2006, “norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” ed in particolare le norme del titolo I “prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”:

- Esatta: stabiliscono i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- Sbagliata: stabiliscono solo ed esclusivamente i valori di emissione delle emissioni;
- Sbagliata: non stabiliscono valori di emissione delle emissioni;
- Sbagliata: non si applicano agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.

G_1_00474: Ai sensi della parte V del d.lgs. n. 152 del 2006, “norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, in sede di autorizzazione alle emissioni:

- Esatta: l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni, ne dispone la captazione ed il convogliamento;
- Sbagliata: l'autorità competente deve sempre convogliare gli stabilimenti;
- Sbagliata: l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun stabilimento sono tecnicamente rimuovibili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni, ne dispone prima la captazione, poi la rimozione;
- Sbagliata: se più stabilimenti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso impianto, sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, può considerare gli stessi come un unico stabilimento disponendo la rimozione di uno degli stabilimenti.

G_1_00475: Ai sensi della parte V del decreto del d.lgs. n. 152 del 2006, “norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, la normativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività:

- Esatta: deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- Sbagliata: non deve tenere conto dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- Sbagliata: è legittimata a tenere conto solo ed esclusivamente dei limiti previsti dal Protocollo di Kyoto;
- Sbagliata: non esiste, non essendo tali soggetti legittimati ad adottare norme relative ai valori limite ed alle emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività.

G_1_00476: Ai sensi della parte V del decreto del d.lgs. n. 152 del 2006, “norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente:

- Esatta: possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria;
- Sbagliata: non possono prevedere valori limite di emissione;
- Sbagliata: possono sempre stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni meno restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio;
- Sbagliata: non possono stabilire prescrizione alcuna sulla qualità dell'aria e sulle emissioni.

G_1_00477: Ai sensi della parte V del decreto del d.lgs. n. 152 del 2006, “norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico:

- Esatta: sono specificate le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia;
- Sbagliata: non sono specificate le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo;
- Sbagliata: non sono specificate le condizioni di utilizzo dei combustibili, quali le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, rimessi in via esclusiva alle Regioni;
- Sbagliata: non sono specificati i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche, rimessi in via esclusiva alle Regioni.

G_1_00478: Il Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997, si basa sul principio della responsabilità congiunta degli Stati ma differenziata, in virtù della quale:

- Esatta: si distingue tra paesi industrializzati, paesi con economia in transizione, paesi in via di sviluppo e ciascuna categoria ha degli obblighi diversi;
- Sbagliata: ogni Stato aderente al Protocollo deve ridurre le proprie emissioni del 7%, mentre è rimessa alla libertà di ciascuno determinare i mezzi con cui raggiungere tale obiettivo;
- Sbagliata: in ogni Stato aderente al Protocollo deve essere previsto un meccanismo di responsabilità esclusiva dello Stato del danno ambientale;
- Sbagliata: solo i paesi industrializzati sono chiamati ad agire per ridurre le emissioni inquinanti e pertanto sono gli unici che possono sottoscrivere il Protocollo.

G_1_00479: Il Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997:

- Esatta: prevede i c.d. “progetti di attuazione congiunta” (Joint Implementation – JI), cioè una forma di collaborazione tra paesi industrializzati e paesi con economie in via di transizione;
- Sbagliata: prevede meccanismi “flessibili”, che servono a rendere più oneroso per gli Stati obbligati il conseguimento dell’obiettivo di riduzione;
- Sbagliata: si fonda sul presupposto che non è indifferente sul piano globale dove si verifichi l’abbattimento delle emissioni e dunque ciascuno Stato deve adempiere gli obblighi di riduzione delle emissioni cui è obbligato solo ed esclusivamente con una riduzione delle emissioni degli impianti che si trovino nel suo territorio nazionale;
- Sbagliata: dispone che gli Stati industrializzati non possono scambiarsi quote di riduzione di emissioni di gas serra.

G_1_00480: Il Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997:

- Esatta: contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra;
- Sbagliata: riguarda il danno ambientale internazionale;
- Sbagliata: è un atto programmatico che non ha mai avuto concreta esecuzione;
- Sbagliata: non è in alcun modo collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

G_1_00481: L’Unione Europea, al fine di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, con la direttiva 2003/87/CE:

- Esatta: ha previsto che tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell’allegato I e che emettono gas ad effetto serra, debbano essere muniti di apposita autorizzazione;
- Sbagliata: ha previsto solo per gli impianti che esercitano attività nel settore dell’energia e che emettono gas ad effetto serra, l’obbligo di essere muniti di apposita autorizzazione;
- Sbagliata: ha previsto solo per gli impianti che esercitano attività della produzione e della trasformazione di metalli ferrosi e che emettono gas ad effetto serra, l’obbligo di essere muniti di apposita autorizzazione;
- Sbagliata: ha scelto di non adottare un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

G_1_00482: Con la legge 8 luglio 1986, n. 349, “Istituzione del ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”, la risarcibilità del danno all’ambiente ottiene un importante forma di riconoscimento perché:

- Esatta: si prevede la risarcibilità del danno ambientale indipendentemente dalla violazione di altri diritti individuali quale la proprietà privata o la salute;
- Sbagliata: l’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa esclusivamente dalle associazioni di categoria;
- Sbagliata: il Ministero dell’ambiente e gli enti territoriali possono sollecitare l’esercizio dell’azione da parte delle associazioni di categoria, unici soggetti dotati di legittimazione attiva;
- Sbagliata: il danno ambientale è punibile a prescindere dal compimento di atti dolosi o colposi adottati ma sulla base del solo nesso di causalità, secondo il modello della responsabilità oggettiva.

G_1_00483: Quale di queste direttive disciplina la “responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”?

- Esatta: la direttiva 2004/35/CE ;
- Sbagliata: la direttiva 2006/152/CE;
- Sbagliata: la direttiva 2014/35/CE;
- Sbagliata: la direttiva 2000/34/CE.

G_1_00484: Quale di queste direttive disciplina la “responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”?

- Esatta: la direttiva 2004/35/CE ;
- Sbagliata: la direttiva 2008/45/CE;
- Sbagliata: la direttiva 2014/315/CE;
- Sbagliata: la direttiva 2000/34/CE.

G_1_00485: La normativa comunitaria sul danno ambientale di cui alla la direttiva 2004/35/CE si fonda sul principio “chi inquina paga” in virtù del quale:

- Esatta: l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale;
- Sbagliata: l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno dovrà convincere gli altri operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche per ridurre il danno ambientale da lui provocato;
- Sbagliata: gli operatori la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno saranno considerati finanziariamente responsabili solo se in precedenza non abbiano già inquinato e pagato per un danno ambientale;
- Sbagliata: l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno paga gli altri operatori affinché adottino misure e sviluppino pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

G_1_00486: Ai sensi della disciplina comunitaria sul danno ambientale, di cui alla direttiva 2004/35/CE:

- Esatta: tale normativa si applica solo alle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente, salvo il caso particolare della biodiversità;
- Sbagliata: per qualsiasi attività che produca immissioni nocive per l'ambiente si può incorrere nelle responsabilità stabilite dalla disciplina comunitaria;
- Sbagliata: tale normativa non si applica mai alle attività professionali;
- Sbagliata: tale normativa si applica solo alle attività di carattere pubblico che abbiano prodotto un danno ambientale.

G_1_00487: Ai sensi della normativa comunitaria sul danno ambientale, di cui alla la direttiva 2004/35/CE, con “danno ambientale” si intende:

- Esatta: il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque, e al terreno come definiti dalla direttiva;
- Sbagliata: qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, ad esclusione del danno alle acque;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana.

G_1_00488: Per quanto concerne il criterio di imputazione della responsabilità, la direttiva 2004/35/CE, che disciplina il “danno ambientale”:

- Esatta: prevede un doppio regime di responsabilità, di cui il primo di responsabilità oggettiva qualora si tratti di attività selezionate nei confronti di beni ambientali presi in considerazione dalla direttiva, il secondo, viceversa, di responsabilità per colpa, qualora l'attività non sia una di quelle elencate dalla direttiva e il danno sia stato causato alla biodiversità;
- Sbagliata: prevede un unico regime di responsabilità riconducibile al modello della responsabilità oggettiva;
- Sbagliata: prevede un unico regime di responsabilità riconducibile alla responsabilità per colpa;
- Sbagliata: prevede un unico regime di responsabilità sui generis, fondato sulla sola responsabilità per dolo.

G_1_00489: Nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità per “danno ambientale”:

- Esatta: per determinate attività segue il modello della responsabilità oggettiva, per altre di responsabilità per colpa;
- Sbagliata: può essere riconosciuta solo sulla base dell'esistenza del solo nesso di causalità tra danno e fatto, senza necessità dell'accertamento di alcun elemento soggettivo;
- Sbagliata: segue il modello della responsabilità per colpa;
- Sbagliata: può essere riconosciuta solo ed esclusivamente se lo stato psicologico del soggetto agente è riconducibile al dolo intenzionale.

G_1_00490: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, la disciplina in materia si applica:

- Esatta: al danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante da una delle attività professionali elencate in un specifico allegato nonché da un'attività diversa in caso di comportamento doloso o colposo;
- Sbagliata: al danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante solo ed esclusivamente da una attività professionale;
- Sbagliata: al danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante da una attività purché non professionale;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al danno ambientale consistente in una lesione della biodiversità.

G_1_00491: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, la disciplina in materia si applica al danno ambientale:

- Esatta: in relazione al quale siano trascorsi più di cinque anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato;
- Sbagliata: cagionato da atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
- Sbagliata: cagionato da fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
- Sbagliata: cagionato da attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali.

G_1_00492: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, è danno ambientale:

- Esatta: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima;
- Sbagliata: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, della salute umana, anche senza deterioramento alcuno di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente la distruzione di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima;
- Sbagliata: qualsiasi minaccia o messa in pericolo di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima, anche senza un deterioramento della risorsa o della utilità.

G_1_00493: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, la riparazione del danno ambientale deve avvenire:

- Esatta: ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto;
- Sbagliata: mai mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione ma solo mediante una compensazione economica forfettaria;
- Sbagliata: solo mediante il consenso del soggetto responsabile, che non può essere mai obbligato a sostenere economicamente i costi delle misure di riparazione del danno;
- Sbagliata: solo a seguito di accordo tra il soggetto responsabile del danno e le associazioni di categoria.

G_1_00494: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, chi esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente?

- Esatta: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: le Regioni;
- Sbagliata: i Comuni;
- Sbagliata: il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

G_1_00495: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, in materia di danno ambientale:

- Esatta: può trovare attuazione il principio di precauzione;
- Sbagliata: non può trovare attuazione il principio di precauzione;
- Sbagliata: non può trovare attuazione il principio di prevenzione;
- Sbagliata: può trovare piena attuazione il principio di prossimità tra danno e fonte del danno.

G_1_00496: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, in attuazione del principio di precauzione, l'operatore interessato, quando emerga un rischio in seguito ad una preliminare valutazione scientifica obiettiva deve:

- Esatta: informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, le autorità pubbliche previste dalla legge;
- Sbagliata: adottare misure di contenimento del rischio, dovendo informare le autorità pubbliche previste dalla legge solo al verificarsi effettivo del danno;
- Sbagliata: astenersi dal compiere qualunque tipo di azione;
- Sbagliata: informarne personalmente e senza indugio, nelle ventiquattro ore successive, la popolazione, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione e le misure da adottare per limitare tale rischio.

G_1_00497: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione del

principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure, ai sensi dell'articolo 301, che risultino:

- Esatta: proporzionali rispetto al livello di protezione che si intende raggiungere;
- Sbagliata: discriminatorie nella loro applicazione e incoerenti con misure analoghe già adottate;
- Sbagliata: non aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici;
- Sbagliata: basate sull'esame dei potenziali vantaggi e non sugli oneri.

G_1_00498: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, in attuazione del principio di prevenzione:

- Esatta: quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza;
- Sbagliata: quando un danno ambientale si è verificato, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza;
- Sbagliata: quando un danno ambientale non si è ancora verificato, anche in assenza di una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza;
- Sbagliata: quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza ed entro le successive ventiquattro ore ne dà apposita comunicazione all'autorità competenti, che, in tal modo, ne hanno conoscenza per la prima volta.

G_1_00499: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, quando si è verificato un danno ambientale l'operatore:

- Esatta: deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità;
- Sbagliata: non è tenuto ad alcuna comunicazione alle autorità ma deve solo adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno;
- Sbagliata: deve astenersi dall'adottare immediatamente alcuna attività ma deve solo comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità;
- Sbagliata: deve adottare immediatamente solo le misure di ripristino e non quelle per circoscrivere, eliminare o gestire il fattore di danno.

G_1_00500: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è legittimato:

- Esatta: all'esercizio dell'azione per il risarcimento;
- Sbagliata: all'esercizio dell'azione per il risarcimento tranne l'azione civile in sede penale, che spetta solo alle associazioni di categoria;
- Sbagliata: all'esercizio dell'azione per il risarcimento ma solo per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e non per equivalente patrimoniale, riservato alle associazioni di categoria;
- Sbagliata: all'esercizio dell'azione per il risarcimento ma solo per il risarcimento del danno ambientale per equivalente patrimoniale e non in forma specifica.

G_1_00501: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, quando si verifica un danno ambientale:

- Esatta: solo quando l'adozione delle misure di riparazione da parte di soggetti obbligati per legge risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti;
- Sbagliata: soli gli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla parte sesta sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta, secondo i criteri ivi previsti ed entro il termine di legge;
- Sbagliata: solo gli operatori che hanno cagionato un danno con dolo o colpa sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti ed entro il termine di legge;
- Sbagliata: nessun operatore è obbligato all'adozione delle misure di riparazione, le quali spettano in via esclusiva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_1_00502: Ai sensi della normativa nazionale sul danno ambientale, di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, qualora all'esito di apposita istruttoria secondo le norme di diritto, sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le

procedure di ripristino:

- Esatta: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato;
- Sbagliata: il sindaco, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato;
- Sbagliata: il Presidente della Regione con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato;
- Sbagliata: il Prefetto, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.

G_1_00503: I reati ambientali nell'ordinamento giuridico italiano possono essere previsti:

- Esatta: nel Codice penale;
- Sbagliata: in regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: in regolamenti degli enti locali;
- Sbagliata: negli statuti dei Comuni.

G_1_00504: La violazione della normativa in materia ambientale:

- Esatta: può costituire integrazione di un reato penale;
- Sbagliata: può costituire integrazione di una contravvenzione ma mai di un delitto;
- Sbagliata: può costituire integrazione di un delitto ma mai di una contravvenzione;
- Sbagliata: non può mai comportare la confisca penale.

G_1_00505: I reati ambientali vigenti nell'ordinamento giuridico italiano:

- Esatta: sono soggetti al principio della riserva di legge;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dalla normativa comunitaria;
- Sbagliata: non comportano l'applicazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione per chi li commette;
- Sbagliata: costituiscono una materia eccezionale in cui non trova applicazione il principio di offensività.

G_1_00506: Le disposizioni di cui alla parte VI-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che dispongono norme relative alla "disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale":

- Esatta: si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal decreto purché non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;
- Sbagliata: si applicano a tutte le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal decreto anche se hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;
- Sbagliata: si applicano alle ipotesi delittuose in materia ambientale previste dal decreto purché non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;
- Sbagliata: si applicano tutte le ipotesi di reato e agli illeciti amministrativi in materia ambientale anche se non previsti dal decreto.

G_1_00507: Ai sensi dell'art. 318-ter, rubricato "Prescrizioni" e incluso della parte VI-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, "disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale":

- Esatta: l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario;
- Sbagliata: l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria non può mai impartire prescrizioni allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, attività di competenza esclusiva del pubblico ministero;
- Sbagliata: l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria può solo imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e non misure per la regolarizzazione dell'attività illecita;
- Sbagliata: il pubblico ministero quando prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da

privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartisce egli stesso al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.

G_1_00508: Ai sensi della parte VI-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, dopo che è stata adottata la prescrizione che fissa l’attività di regolarizzazione dell’illecito, nel rispetto delle norme di legge che la disciplinano:

- Esatta: l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione ed in tal caso ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
- Sbagliata: l'organo accertatore presume che la violazione sia stata eliminata e ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
- Sbagliata: il procedimento penale per la contravvenzione non è comunque mai sospeso né prima, né dopo, né durante questa attività di regolarizzazione;
- Sbagliata: il pubblico ministero, informato che è in corso l’attività di regolarizzazione, procede subito con la richiesta di archiviazione.

G_1_00509: Ai sensi della parte VI-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”:

- Esatta: la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e provvede al successivo pagamento come disposto dalla legge, con la conseguenza che il pubblico ministero richiede l'archiviazione;
- Sbagliata: la contravvenzione non si estingue anche se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e provvede al successivo pagamento;
- Sbagliata: la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e provvede al successivo pagamento come disposto dalla legge, con la conseguenza che il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio per colui che ha commesso l’illecito oggetto di prescrizione e pagamento;
- Sbagliata: sia che il contravventore adempia alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e provveda al successivo pagamento sia che ciò non accada, il pubblico ministero richiede l'archiviazione.

G_1_00510: Quale di queste leggi è stata recentemente pubblicata con il norme di “disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”?

- Esatta: la legge n.68 del 2015;
- Sbagliata: la legge n. 152 del 2015;
- Sbagliata: la legge n. 152 del 2006;
- Sbagliata: la legge n. 68 del 2012.

G_1_00511: Con la 22 maggio 2015, n. 68, “disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”:

- Esatta: sono state introdotte alcune specifiche fattispecie di reato ambientale nel codice penale;
- Sbagliata: è stato abrogato il codice penale nelle parti in cui disponeva delle fattispecie di reato ambientale;
- Sbagliata: sono state disciplinate delle nuove fattispecie di reato ambientale, le quali entrano tutte indistintamente in vigore a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è stato abrogato il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità degli enti.

G_1_00512: Quale di queste fattispecie di reato ambientale non è prevista nel codice penale?

- Esatta: “Omicidio ambientale”;
- Sbagliata: “Inquinamento ambientale”;
- Sbagliata: “Disastro ambientale”;
- Sbagliata: “omessa bonifica”.

G_1_00513: Quale di queste fattispecie di reato ambientale non è prevista nel codice penale?

- Esatta: “lesioni personali ambientali”;
- Sbagliata: “Inquinamento ambientale”;
- Sbagliata: “Disastro ambientale”;
- Sbagliata: “omessa bonifica”.

G_1_00514: Quale di queste fattispecie di reato ambientale è prevista dalla legge?

- Esatta: "omessa bonifica".
- Sbagliata: "errata bonifica";
- Sbagliata: "trasmessa bonifica";
- Sbagliata: "dismessa bonifica",

G_1_00515: Quale di queste fattispecie di reato ambientale è prevista dalla legge?

- Esatta: "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività";
- Sbagliata: "Uso di materiale ad alta radioattività" ;
- Sbagliata: "Trasporto di materiale ad alta radioattività";
- Sbagliata: "Corruzione con materiale ad alta radioattività" .

G_1_00516: Quale di queste affermazioni relative all'art. 452-bis del codice penale, "Inquinamento ambientale", è vera?

- Esatta: quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- Sbagliata: la norma punisce solo chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- Sbagliata: la norma punisce solo chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- Sbagliata: la norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione anche se non significativa e in alcun modo misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ma anche di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

G_1_00517: L'art. 452-bis del codice penale, "Inquinamento ambientale" punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 euro colui che compie la fattispecie dallo stesso descritta; tale reato è pertanto classificabile come:

- Esatta: un delitto;
- Sbagliata: una contravvenzione;
- Sbagliata: un illecito amministrativo;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

G_1_00518: Ai sensi dell'art.452-bis del codice penale, "Inquinamento ambientale" quale di queste fattispecie costituisce tale reato?

- Esatta: chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- Sbagliata: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- Sbagliata: l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- Sbagliata: l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

G_1_00519: Ai sensi dell'art. 452-quater del codice penale, "Disastro ambientale", fuori dai casi previsti dall'articolo 434, costituiscono disastro ambientale alternativamente tutte le seguenti fattispecie, tranne una:

- Esatta: l'alterazione reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema acquatico anche se la relativa eliminazione non risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- Sbagliata: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- Sbagliata: l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- Sbagliata: l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

G_1_00520: Ai sensi dell'art. 452-quater del codice penale, "Disastro ambientale", fuori dai casi previsti dall'articolo 434, quale di queste fattispecie costituisce tale reato?

- Esatta: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- Sbagliata: l'inquinamento prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- Sbagliata: chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle

acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

- Sbagliata: chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

G_1_00521: L'art. 452-quater del codice penale, "Disastro ambientale" punisce con la reclusione da cinque a quindici anni colui che compie la fattispecie dallo stesso descritta; tale reato è pertanto classificabile come:

- Esatta: un delitto;
- Sbagliata: una contravvenzione;
- Sbagliata: un illecito amministrativo;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

G_1_00522: Ai sensi dell'art. 452-sexies, "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- Esatta: chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ;
- Sbagliata: solo il pubblico ufficiale che per motivi del suo ufficio cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- Sbagliata: chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività solo ed esclusivamente se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- Sbagliata: chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività solo ed esclusivamente se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

G_1_00523: Quando il reato di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente" del codice, le pene previste dal medesimo articolo 416:

- Esatta: sono aumentate;
- Sbagliata: sono ridotte;
- Sbagliata: non cambiano;
- Sbagliata: il reato muta natura da delitto a mera contravvenzione.

G_1_00524: Ai sensi dell'art. 452-quinquies, "delitti colposi contro l'ambiente", se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis(Inquinamento ambientale) e 452-quater(Disastro ambientale) è commesso per colpa:

- Esatta: le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite;
- Sbagliata: le pene previste dai medesimi articoli sono aumentate;
- Sbagliata: le pene previste dai medesimi articoli non cambiano;
- Sbagliata: i reati non sono più punibili.

G_1_00525: Ai sensi dell'art. 452-novies del codice penale, rubricato "aggravante ambientale", quando si verifica tale aggravante?

- Esatta: quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente" del codice, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente;
- Sbagliata: solo quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente" del codice, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente;
- Sbagliata: solo se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente;
- Sbagliata: quando uno dei reati previsti dal Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente" del codice, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è commesso con dolo ed in particolare si dimostra l'intenzione diretta a nuocere all'ambiente.

G_1_00526: Ai sensi dell'art.452-decies del codice penale, rubricato "ravvedimento operoso",

le pene previste per i “delitti contro l'ambiente” di cui al titolo VI-bis, sono diminuite nei confronti di colui che:

- Esatta: si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi
- Sbagliata: non collabora con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti;
- Sbagliata: si dimostra pentito del fatto di reato commesso;
- Sbagliata: si ravvede del fatto di reato commesso e propone all'autorità giudiziaria delle forme alternative per estinguere la sua pena.

G_1_00527: Ai sensi dell'art. 452-undecies, “confisca”, appartenente al Titolo VI-bis, “dei delitti contro l'ambiente”, del codice penale:

- Esatta: esistono dei delitti ambientali per i quali deve sempre essere ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato;
- Sbagliata: non esistono delitti ambientali per i quali deve essere ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato;
- Sbagliata: per i delitti ambientali non è mai possibile la confisca per equivalente, con la conseguenza che quando sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice non può disporre alcuna confisca su beni diversi di valore equivalente;
- Sbagliata: l'istituto della confisca trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

G_1_00528: Ai sensi dell'art. 452-undecies, “ripristino dello stato dei luoghi”, appartenente al Titolo VI-bis, “Dei delitti contro l'ambiente”, del codice penale, quando pronuncia sentenza di condanna per taluno dei delitti previsti dal titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del codice:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, può ordinare solo ed esclusivamente il recupero dello stato dei luoghi;
- Sbagliata: falso, pone l'esecuzione a carico del Sindaco del Comune;
- Sbagliata: falso, pone l'esecuzione a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_1_00529: Ai sensi dell'art. 452-terdecies, “omessa bonifica”, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- Esatta: chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi;
- Sbagliata: chiunque non intraprende di sua spontanea volontà le attività di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi;
- Sbagliata: il pubblico ufficiale che non intraprende di sua spontanea volontà le attività di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi;
- Sbagliata: chiunque, solo se obbligato per legge e mai per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

G_1_00530: L'art. 452-terdecies del codice penale, rubricato “omessa bonifica”, punisce con reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, colui che compie la fattispecie dallo stesso descritta; tale reato è pertanto classificabile come:

- Esatta: Un delitto;
- Sbagliata: Una contravvenzione;
- Sbagliata: Un illecito amministrativo;
- Sbagliata: Nessuna delle precedenti.

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

G_2_00531: Il responsabile della gestione dei rifiuti è:

- Esatta: solo il responsabile tecnico;
- Sbagliata: solo il titolare o amministratore dell'impresa;
- Sbagliata: chiunque sia membro del Consiglio di amministrazione della Società;

- Sbagliata: titolare o amministratore dell'impresa e responsabile tecnico, solo se medesima persona fisica.

G_2_00532: La mancata predisposizione di strumenti e mezzi da parte del Titolare in favore del responsabile tecnico costituisce ipotesi di:

- Esatta: colpa generica;
- Sbagliata: colpa specifica;
- Sbagliata: irregolarità;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

G_2_00533: Quali tra queste non costituisce ipotesi di colpa generica del Titolare.

- Esatta: violazione di norme finalizzate alla prevenzione di eventi pericolosi;
- Sbagliata: difetto di diligenza, prudenza e perizia;
- Sbagliata: omessa rimozione di un responsabile privo dei requisiti di legge;
- Sbagliata: ostacolo all'attività del responsabile tecnico.

G_2_00534: Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere:

- Esatta: sia penali che amministrative;
- Sbagliata: solo penali;
- Sbagliata: sia amministrative che civili;
- Sbagliata: solo amministrative.

G_2_00535: Le sanzioni amministrative previste per il responsabile tecnico sono:

- Esatta: sospensione dall'Albo, cancellazione dall'Albo;
- Sbagliata: cancellazione dall'Albo, sanzioni pecuniarie;
- Sbagliata: oblazione, sospensione dall'Albo, cancellazione dall'Albo;
- Sbagliata: richiamo, sospensione dall'Albo, cancellazione dall'Albo.

G_2_00536: I principi che regolano la gestione dei rifiuti sono contenuti:

- Esatta: Nel D.lgs. 152/06;
- Sbagliata: Nel D.Lgs. 59/05;
- Sbagliata: Nel DM 120/14;
- Sbagliata: Nel D.lgs. 81/08

G_2_00537: In presenza di reati che attengono allo svolgimento delle funzioni del responsabile tecnico, il titolare-concessionario, nella qualità di pubblico ufficiale:

- Esatta: Non risponde delle irregolarità del responsabile tecnico a titolo di responsabilità oggettiva;
- Sbagliata: Risponde delle irregolarità del responsabile tecnico a titolo di responsabilità oggettiva;
- Sbagliata: Risponde delle irregolarità del responsabile tecnico a titolo di responsabilità oggettiva, solo laddove abbia controllato l'operato del responsabile tecnico;
- Sbagliata: Nessuna delle altre opzioni.

G_2_00538: La norma di cui all'art. 255, D.lgs. 152/06, come modificato dal D.lgs. 205/10, che sanziona l'abbandono di rifiuti:

- Esatta: Riguarda tutti i cittadini;
- Sbagliata: Riguarda il solo responsabile tecnico;
- Sbagliata: Riguarda il solo titolare dell'impresa;
- Sbagliata: Riguarda sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico.

G_2_00539: L'abbandono volontario di rifiuti, ai sensi degli artt. 255 e 256, D.lgs. 152/06 costituisce:

- Esatta: Reato per l'imprenditore e sanzione amministrativa per il cittadino comune;
- Sbagliata: Reato per l'imprenditore e per il cittadino comune;
- Sbagliata: Ipotesi determinante una sanzione amministrativa per l'imprenditore e per il cittadino comune;
- Sbagliata: Reato per il cittadino comune e sanzione amministrativa per l'imprenditore.

G_2_00540: Ai sensi dell'art. 11, co. 3, D.Lgs. 209/03, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali che omettano di comunicare i dati dei veicoli da demolire sono sottoposti a:

- Esatta: sono sottoposti a una sanzione amministrativa;

- Sbagliata: compiono un reato;
- Sbagliata: non subiscono alcuna conseguenza;
- Sbagliata: subiscono la sospensione dall'Albo.

G_2_00541: La consegna di un veicolo da demolire determina in capo al titolare dei centri di raccolta:

- Esatta: obblighi di comunicazione e consegna;
- Sbagliata: obblighi di segnalazione delle irregolarità;
- Sbagliata: obblighi di riduzione in pristino;
- Sbagliata: nessun obbligo.

G_2_00542: La violazione delle ordinanze sindacali di riduzione in pristino determina:

- Esatta: la sanzione penale dell'arresto fino ad un anno;
- Sbagliata: la sanzione amministrativa;
- Sbagliata: la sanzione penale dell'arresto fino a cinque giorni, convertibili in ammenda;
- Sbagliata: la sanzione penale dell'arresto fino a tre anni.

G_2_00543: La violazione delle ordinanze sindacali di riduzione in pristino connesse all'obbligo di separazione dei rifiuti miscelati può essere compiuta:

- Esatta: da chiunque;
- Sbagliata: solo dal responsabile tecnico;
- Sbagliata: solo da cittadini privi delle qualità di titolare di impresa o responsabile tecnico;
- Sbagliata: solo dal titolare o amministratore dell'impresa.

G_2_00544: L'art. 256 del D.lgs. n. 152/2006 disciplina e sanziona:

- Esatta: tutte le attività di gestione di rifiuti svolte in contrasto con i canoni prescritti dalla legge;
- Sbagliata: l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Sbagliata: l'attività di gestione ordinaria di rifiuti non autorizzata;
- Sbagliata: l'attività di gestione ricomprese nelle procedure semplificate di cui al capo V del D.lgs. 152/06.

G_2_00545: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è un presupposto legittimante:

- Esatta: trasporto e commercio dei rifiuti, nonché intermediazione nella cessione dei rifiuti;
- Sbagliata: solo il trasporto e commercio dei rifiuti;
- Sbagliata: solo il trasporto dei rifiuti;
- Sbagliata: la vendita di imballaggi nuovi.

G_2_00546: Ai sensi dell'art. 256, D.lgs. 152/06, la gestione dei rifiuti pericolosi senza autorizzazione comporta

- Esatta: l'arresto da sei mesi a due anni oltre ad una ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: l'arresto da sei mesi a due anni o in alternativa una ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: l'arresto da tre mesi a un anno o in alternativa una ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: l'ammenda da € 2.600 a € 26.000, se è la prima violazione.

G_2_00547: Ai sensi dell'art. 259, D.lgs. 152/06, nell'ipotesi di trasporto illecito di rifiuti, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto:

- Esatta: consegue alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- Sbagliata: consegue alla contestazione della violazione;
- Sbagliata: non è previsto;
- Sbagliata: consegue unicamente alla sentenza di condanna, e non a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

G_2_00548: L'art. 260, D.lgs. 152/06, che sanziona l'ipotesi di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata:

- Esatta: non prevede la possibilità di chiedere l'oblazione speciale ai sensi dell'art. 162 c.p.c.;
- Sbagliata: non è prevista l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
- Sbagliata: non è prevista la confisca dell'area, salvo l'ipotesi in cui contenga rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: l'obbligo di riduzione in pristino e bonifica ricade sul proprietario del sito.

G_2_00549: Ai sensi dell'art. 256, co. 3, D.lgs. 152/06, il proprietario dell'area nella quale è

stata realizzata o è gestita una discarica non autorizzata subisce la confisca del terreno:

- Esatta: sia nell'ipotesi in cui sia l'unico autore del reato, sia a titolo di colpa;
- Sbagliata: solo nell'ipotesi in cui sia l'unico autore del reato;
- Sbagliata: in tutte le ipotesi in cui sia "persona non estranea";
- Sbagliata: se non provvede ad adempiere agli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

G_2_00550: Il procedimento di bonifica dei siti è espressione del principio:

- Esatta: chi inquina paga;
- Sbagliata: di sussidiarietà;
- Sbagliata: di precauzione;
- Sbagliata: della responsabilità amministrativa.

G_2_00551: Il procedimento di bonifica di cui all'art. 239, D.lgs. 152/06 non si applica:

- Esatta: all'abbandono dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e agli interventi di bonifica disciplinati dalle leggi speciali;
- Sbagliata: agli interventi di bonifiche hanno luogo nella regione Lazio;
- Sbagliata: a tutti gli interventi non espressamente disciplinati a livello regionale;
- Sbagliata: all'inquinamento derivante da condotta integranti responsabilità oggettiva.

G_2_00552: Ai sensi dell'Allegato, 5, Parte IV, D.lgs. 152/06, con la sigla CSC si fa riferimento:

- Esatta: ai livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica;
- Sbagliata: ai livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica;
- Sbagliata: al certificato di sicurezza complessiva, rilasciato a seguito della bonifica del sito;
- Sbagliata: al calcolo della soglia consentita nel commercio e nel trasporto dei rifiuti.

G_2_00553: In tema di bonifica di siti, l'art. 257, D.lgs. 152/06 sanziona:

- Esatta: la mancata bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente e la mancata comunicazione ex art. 304 co. 2 D.Lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: l'inquinamento volontario del sito;
- Sbagliata: l'inquinamento anche solo accidentale del sito;
- Sbagliata: la mancata comunicazione ex art. 460 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006.

G_2_00554: Ai sensi dell'art. 257, co. 1, D.lgs. 152/06, la mancata comunicazione di cui all'art. 304 co. 2, determina:

- Esatta: la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro;
- Sbagliata: l'obbligo di bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- Sbagliata: la confisca del terreno inquinato;
- Sbagliata: la sospensione dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212.

G_2_00555: Nel caso di inadempienza del responsabile o di impossibilità di identificarlo, il compito di bonifica spetta:

- Esatta: al Comune e, in caso di inerzia, alla Regione;
- Sbagliata: alla Regione;
- Sbagliata: al Comune e, in caso di inerzia, alla Provincia;
- Sbagliata: allo Stato.

G_2_00556: La messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale possono determinare:

- Esatta: la sospensione della pena;
- Sbagliata: l'estinzione della pena;
- Sbagliata: l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
- Sbagliata: la cancellazione della pena.

G_2_00557: Ai sensi dell'art. 258, D.lgs. 152/06, la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti costituisce ipotesi di:

- Esatta: falsità ideologica di privati in atto pubblico;
- Sbagliata: irregolarità amministrativa;

- Sbagliata: mendacia nell'autocertificazione;
- Sbagliata: irregolarità contabile.

G_2_00558: La non corretta tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti determina la sanzione di cui all'art. 258, D.lgs. 152/06 se:

- Esatta: l'impresa non aderisce al SISTRI;
- Sbagliata: l'impresa aderisce al SISTRI;
- Sbagliata: l'impresa aderisce e non aderisce al SISTRI;
- Sbagliata: l'impresa aderisce al SISTRI su base non volontaria.

G_2_00559: La confisca del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti si applica:

- Esatta: al trasporto interno, transfrontaliero, ed a quello effettuato senza le prescrizioni di cui all'art. 258, comma 4, D.lgs. 152/06;
- Sbagliata: al solo trasporto interno;
- Sbagliata: al solo trasporto transfrontaliero;
- Sbagliata: al trasporto effettuato in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 258, comma 4, D.lgs. 152/06.

G_2_00560: In tema di traffico illecito di rifiuti, ai sensi dell'art. 260, co. 4, D.lgs. 152/07, con la sentenza di condanna o ai sensi dell'articolo 444 cpp:

- Esatta: il Giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: il Giudice può ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: il Giudice può ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;
- Sbagliata: il Giudice concede la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno.

G_2_00561: In tema di imballaggi, ai sensi dell'art. 261, D.lgs. 152/06, come modificato dalla l. 154/16, i produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali:

- Esatta: sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 5.000,00
- Sbagliata: sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI;
- Sbagliata: sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, o in alternativa di ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

G_2_00562: Il CONAI è:

- Esatta: Consorzio privato che opera senza fini di lucro;
- Sbagliata: Una società per azioni con fini di lucro;
- Sbagliata: Un Ente pubblico economico;
- Sbagliata: Un ente locale.

G_2_00563: Ai sensi dell'art. 13 co. 1, DM 120/14, l'idoneità del Responsabile Tecnico di cui all'art. 12, co. 3, lett. C è attestata mediante:

- Esatta: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
- Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza triennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
- Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto;
- Sbagliata: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza annuale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

G_2_00564: Ai sensi dell'art. 263, D.lgs. 152/06, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati:

- Esatta: alle Province;
- Sbagliata: ai Comuni;
- Sbagliata: allo Stato;
- Sbagliata: al Fondo per la prevenzione degli illeciti ambientali.

G_2_00565: Le verifiche di cui all'art. 13, DM 120/14 sono obbligatorie per tutti i

Responsabili Tecnici:

- Esatta: No, è dispensato il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
- Sbagliata: No; tutti i legali rappresentanti sono dispensati dalle verifiche di cui all'art. 13, DM 120/2014
- Sbagliata: No, le verifiche di cui all'art. 13 del D.M. 120 sono facoltative per tutti i soggetti che già ricoprono l'incarico di responsabile tecnico;
- Sbagliata: No, sono obbligatorie solo nel caso di variazioni di categoria.

G_2_00566: Ai sensi dell'art. 15, co. 2, DM 120/14 la domanda di iscrizione all'Albo deve essere corredata da:

- Esatta: nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: nomina del responsabile tecnico e dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: nomina del responsabile tecnico;
- Sbagliata: dichiarazione autenticata del responsabile tecnico attestante la disponibilità a ricevere l'incarico.

G_2_00567: Ai sensi dell'art. 16, co. 1, DM 120/14, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono:

- Esatta: sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: esentati dall'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: sottoposti alla disciplina ordinaria di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo, in presenza di fidejussione bancaria;

G_2_00568: La demolizione dei veicoli di categoria M1, N1 o a 3 ruote (eccetto cat. L5) è disciplinata dal D.lgs. 152/06 tramite un rinvio espresso a quale testo normativo?

- Esatta: D.lgs. 209/03;
- Sbagliata: D.lgs. 4/08,
- Sbagliata: D.lgs. 152/06;
- Sbagliata: D.lgs. 22/97.

G_2_00569: Ai sensi dell'art. 236, D.lgs. 152/06, c.m. D.lgs. 4/08, al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati partecipano:

- Esatta: tutte le imprese indicate nelle altre opzioni;
- Sbagliata: le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- Sbagliata: le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti;
- Sbagliata: le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini o mediante rigenerazione;

G_2_00570: Ai sensi dell'art. 11, D.lgs. 49/14, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico:

- Esatta: il distributore deve ritirare gratuitamente quella usata;
- Sbagliata: il produttore deve ritirare gratuitamente quella usata;
- Sbagliata: il distributore non è tenuto al ritiro di quella usata;
- Sbagliata: il produttore deve ritirare quella usata, ma non gratuitamente.

G_2_00571: Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 49/2014 il produttore che immette una nuova apparecchiatura (AEE) sul mercato deve:

- Esatta: costituire la garanzia finanziaria per garantire il finanziamento della gestione dei relativi rifiuti;
- Sbagliata: garantire il ritiro gratuito della stessa;
- Sbagliata: costituire un registro per il relativo smaltimento;
- Sbagliata: non ha alcun obbligo.

G_2_00572: La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce:

- Esatta: sanzione amministrativa;
- Sbagliata: sanzione penale;
- Sbagliata: sanzione accessoria;
- Sbagliata: sanzione pecuniaria.

G_2_00573: I compiti e le responsabilità del Responsabile Tecnico sono disciplinate dal:

- Esatta: DM 3.6.14, n. 120,

- Sbagliata: D.lgs. 152/06;
- Sbagliata: D.Lgs. 205/2010;
- Sbagliata: DM 152/06.

G_2_00574: Il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali ha, tra l'altro, definito:

- Esatta: compiti e responsabilità del RT, e percorsi idonei a garantirne la professionalità;
- Sbagliata: compiti e responsabilità del RT;
- Sbagliata: percorsi idonei a garantirne la professionalità;
- Sbagliata: l'attestazione dell'idoneità professionale tramite corsi di formazione di cui al DM 406/98.

G_2_00575: La qualificazione professionale del Responsabile Tecnico deve risultare da:

- Esatta: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica, verifiche quinquennali dell'aggiornamento;
- Sbagliata: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica;
- Sbagliata: titolo di studio, idoneità tramite verifica, verifiche dell'aggiornamento, corsi di formazione DM 406/98;
- Sbagliata: titolo di studio, esperienza nel settore richiesto, idoneità tramite verifica, corsi di formazione DM 406/98.

G_2_00576: Il Responsabile Tecnico deve avere:

- Esatta: requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: requisiti oggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: nessuna delle tre ipotesi.

G_2_00577: L'incarico di Responsabile Tecnico:

- Esatta: può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere un dipendente dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere ricoperto da un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa;

G_2_00578: Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso del titolo di studio:

- Esatta: diploma di scuola superiore;
- Sbagliata: diploma di scuola media;
- Sbagliata: laurea magistrale;
- Sbagliata: laurea specialistica.

G_2_00579: Il Responsabile Tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese?

- Esatta: sì, purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte;
- Sbagliata: sì, sempre;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: no, salvo deroga espressa del Comitato Nazionale dell'Albo smaltitori.

G_2_00580: Se l'impresa presenta domanda di iscrizione alla Sezione regionale della quale sia componente il responsabile tecnico della medesima impresa, quest'ultimo:

- Esatta: deve dimettersi dalla sezione;
- Sbagliata: deve astenersi dal giudizio;
- Sbagliata: deve rinunciare all'incarico nell'impresa;
- Sbagliata: non deve compiere alcuna attività.

G_2_00581: La domanda con la quale il Responsabile Tecnico chiede di rivestire tale incarico per diverse imprese:

- Esatta: deve essere valutata caso per caso, sulla base di un modello uniforme adottato dal Comitato Nazionale;
- Sbagliata: deve essere accolta, tenuto conto della rispondenza dei requisiti soggettivi;
- Sbagliata: deve essere rigettata;
- Sbagliata: deve essere valutata dal Comitato Nazionale, tenuto conto della rispondenza dei requisiti soggettivi.

G_2_00582: L'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata mediante:

- Esatta: attestazione redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: attestazione redatta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente;

- Sbagliata: attestazione redatta dal produttore del veicolo;
- Sbagliata: attestazione redatta dalla sezione regionale competente per territorio.

G_2_00583: I titoli di studio richiesti per il Responsabile Tecnico:

- Esatta: variano a seconda delle categorie;
- Sbagliata: sono identici per ogni categoria;
- Sbagliata: consentono l'accesso a qualsiasi categoria, ma è successivamente necessaria una specializzazione tramite corsi di aggiornamento;
- Sbagliata: variano solo per la categoria 8.

G_2_00584: I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo sono adottati:

- Esatta: dalle Sezioni Regionali;
- Sbagliata: dal Comitato Nazionale;
- Sbagliata: dalla Provincia, sentito il Comitato Nazionale;
- Sbagliata: dalla Camera di Commercio, sentita la Provincia.

G_2_00585: I provvedimenti disciplinari sono:

- Esatta: ricorribili dinanzi al Comitato Nazionale
- Sbagliata: ricorribili dinanzi alla Sezione Regionale
- Sbagliata: inoppugnabili.
- Sbagliata: ricorribili dinanzi all'Autorità giurisdizionale.

G_2_00586: I provvedimenti disciplinari sono sospesi:

- Esatta: con provvedimento espresso del Comitato Nazionale;
- Sbagliata: automaticamente, con la proposizione del ricorso;
- Sbagliata: previo deposito di apposita cauzione;
- Sbagliata: con provvedimento espresso della Sezione regionale.

G_2_00587: Ai sensi dell'art. 23, co. 1, DM 120/14 il ricorso al Comitato Nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro:

- Esatta: 30 giorni dalla loro comunicazione;
- Sbagliata: 60 giorni dalla loro comunicazione;
- Sbagliata: 15 giorni dalla loro comunicazione;
- Sbagliata: 15 giorni dal loro deposito.

G_2_00588: Ai sensi dell'art. 21, co. 3, DM 120/14, i provvedimenti disciplinari emessi dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale devono essere sempre motivati?

- Esatta: Sì;
- Sbagliata: no, la loro motivazione può essere resa nota anche in corso di istruttoria;
- Sbagliata: No;
- Sbagliata: no, la loro motivazione può essere resa nota a seguito di accesso da parte dell'interessato.

G_2_00589: L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale.

G_2_00590: Il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e protezione sociale determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera del Comitato Nazionale;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera del Comitato Nazionale.

G_2_00591: L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina:

- Esatta: la sospensione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate;

- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera della Sezione Regionale;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo ad opera del Comitato Nazionale.

G_2_00592: La sospensione dell'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali non può superare:

- Esatta: 120 giorni, anche non consecutivi;
- Sbagliata: 60 giorni, anche non consecutivi;
- Sbagliata: 120 giorni;
- Sbagliata: 60 giorni.

G_2_00593: Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta:

- Esatta: la sospensione d'ufficio dell'iscrizione;
- Sbagliata: la sospensione a seguito del procedimento disciplinare;
- Sbagliata: la sospensione a seguito del mancato adeguamento all'invito a sanare il pagamento;
- Sbagliata: la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione.

G_2_00594: Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta:

- Esatta: la sospensione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento;
- Sbagliata: la cancellazione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento;
- Sbagliata: la sospensione per tutte le categorie;
- Sbagliata: la cancellazione per tutte le categorie.

G_2_00595: La sanzione disciplinare conseguente al mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali opera:

- Esatta: per qualsiasi annualità non saldata, anche pregressa ed anche in presenza di pagamenti effettuati per gli anni successivi;
- Sbagliata: solamente per l'ultima annualità;
- Sbagliata: per qualsiasi annualità non saldata, anche pregressa, ma non se sono stati effettuati i pagamenti per gli anni successivi;
- Sbagliata: solamente in caso di mancato versamento successivo all'invito a sanare la posizione effettuato dal Comitato Nazionale.

G_2_00596: Nel caso di iscrizione in più categorie, il versamento di diritti di iscrizione effettuato per un importo non corrispondente al totale dei diritti dovuti comporta:

- Esatta: la sospensione dall'Albo per tutte le categorie, se non è stato indicato a quale categorie imputare i pagamenti;
- Sbagliata: la cancellazione dall'Albo per tutte le categorie, se non è stato indicato a quale categorie imputare i pagamenti;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo le categorie necessarie a raggiungere l'importo non versato;
- Sbagliata: l'imputazione automatica dei pagamenti ad alcune categorie, con la cancellazione dall'Albo per le restanti.

G_2_00597: Il versamento del diritto annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere effettuato entro il:

- Esatta: 30 aprile;
- Sbagliata: 1 gennaio;
- Sbagliata: 31 gennaio;
- Sbagliata: 28 febbraio.

G_2_00598: Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la gestione dei centri di raccolta di rifiuti urbani, il Responsabile Tecnico dell'Impresa deve possedere i requisiti per l'iscrizione nella:

- Esatta: categoria 1;
- Sbagliata: categoria 4;
- Sbagliata: categoria 5;
- Sbagliata: categoria 8.

G_2_00599: Ai fini dell'integrazione dell'iscrizione all'Albonazionale gestori ambientali per l'attività di gestione dei centri di raccolta di rifiuti urbani, i soggetti che presentano la domanda:

- Esatta: non devono nominare un nuovo Responsabile Tecnico, se sono già iscritti nella categoria 1;
- Sbagliata: devono sempre nominare un nuovo Responsabile Tecnico;
- Sbagliata: non devono nominare un nuovo Responsabile Tecnico;
- Sbagliata: non devono nominare un nuovo Responsabile Tecnico, solo se autorizzati dall'Albo.

G_2_00600: Come chiarito dalla circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 2866/1999, il Responsabile Tecnico risponde:

- Esatta: delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria;
- Sbagliata: delle scelte di natura economica e fiscale che garantiscano il rispetto delle norme poste a tutela della solidità economica dell'Impresa;
- Sbagliata: delle scelte di natura tecnica e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di gestione delle pratiche telematiche;
- Sbagliata: delle scelte di natura economica, tecnica e fiscale che garantiscano l'effettivo adempimento degli oneri fiscali dell'Impresa.

G_2_00601: Ai sensi dell'art. 12, co. 1, DM 120/2014, il Responsabile Tecnico deve porre in essere azioni dirette a:

- Esatta: assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa;
- Sbagliata: vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti;
- Sbagliata: assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie ad essa.

G_2_00602: Ai sensi dell'art. 10, co. 2, DM 120/2014, il Responsabile Tecnico non deve essere

- Esatta: in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Sbagliata: residente in stati extraeuropei;
- Sbagliata: soggetto che ricopra cariche elettive;
- Sbagliata: fisicamente inidoneo all'attività.

G_2_00603: Ai sensi dell'art. 12, comma 2, DM 120/2014, il responsabile tecnico svolge la sua attività

- Esatta: in maniera effettiva e continuativa;
- Sbagliata: in maniera coordinata ed autonoma;
- Sbagliata: in maniera imprenditoriale e professionale;
- Sbagliata: in maniera efficiente e permanente.

G_2_00604: Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), DM 120/14, i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico sono determinati:

- Esatta: dal Comitato Nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: dalla Provincia competente per territorio;
- Sbagliata: dalle Sezioni regionali.

G_2_00605: Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), DM 120/14, le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale del responsabile tecnico sono fissate da:

- Esatta: dal Comitato Nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: dalla Provincia competente per territorio;
- Sbagliata: dalle Sezioni regionali.

G_2_00606: Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: Devono nominare almeno un responsabile tecnico, a pena di improcedibilità della domanda;
- Sbagliata: Devono nominare almeno un responsabile tecnico entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- Sbagliata: Non devono nominare un responsabile tecnico;
- Sbagliata: Non devono nominare un responsabile tecnico, salvo che per le categorie 8, 9 e 10.

G_2_00607: In assenza della nomina di un Responsabile Tecnico, la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali presentata da imprese ed enti è considerata:

- Esatta: Improcedibile;
- Sbagliata: valida ed efficace;
- Sbagliata: irregolare, ma sanabile entro 60 giorni;
- Sbagliata: irregolare per alcune categorie.

G_2_00608: Con riferimento alle verifiche sulla formazione di cui all'art. 13 comma 1, DM 120/14, il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico:

- Esatta: è dispensato da tali verifiche, purché abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;
- Sbagliata: è sempre dispensato da tali verifiche;
- Sbagliata: non è mai dispensato dalle verifiche;
- Sbagliata: è sottoposto a differenti verifiche previste dal medesimo DM 120/14.

G_2_00609: Ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. a), DM 120/14, l'attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare:

- Esatta: è necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo per le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada;
- Sbagliata: è sempre necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: è necessaria unicamente ai fini dell'iscrizione alla categoria 9;
- Sbagliata: è necessaria unicamente ai fini dell'iscrizione alla categoria 8.

G_2_00610: L'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare:

- Esatta: deve essere redatta dal Responsabile Tecnico dell'Impresa;
- Sbagliata: deve essere redatta dal legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: deve essere certificata tramite la presentazione del foglio di immatricolazione dei veicoli;
- Sbagliata: deve essere redatta secondo il modello di cui al DM 15.05.2001, n. 28T.

G_2_00611: L'attestazione del responsabile tecnico riguardo l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare è necessaria per quell'impresa o ente che intende effettuare:

- Esatta: attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada, oppure attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada;
- Sbagliata: solo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada;
- Sbagliata: solo per l'attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada;
- Sbagliata: solo per l'attività di trasporto di rifiuti su strada.

G_2_00612: Ai sensi dell'art. 12, co. 3, DM 120/14, con riferimento ai compiti e alle responsabilità del responsabile tecnico:

- Esatta: il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio sia compiti che responsabilità;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal comma 1 del medesimo articolo;
- Sbagliata: il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio solo i compiti;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal comma 2 del medesimo articolo.

G_2_00613: Le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico sono definiti:

- Esatta: dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: dal DM 120/14;
- Sbagliata: dalle Sezioni Regionali;
- Sbagliata: dalle Camere di Commercio.

G_2_00614: Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in

vigore della disciplina di cui all'art. 12, co. 1, DM 120/14:

- Esatta: può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per un periodo, in ogni caso, non superiore a 5 anni;
- Sbagliata: può stabilmente continuare a svolgere la propria attività, salvo l'obbligo di aggiornamento quinquennale;
- Sbagliata: non può svolgere la propria attività in regime transitorio;
- Sbagliata: l'attività del responsabile non viene coinvolta neanche transitoriamente da tale disciplina, essendo sottoposta alla precedente normativa.

G_2_00615: Il Responsabile Tecnico deve:

- Esatta: svolgere tutte le attività elencate nelle altre opzioni di risposta;
- Sbagliata: verificare il sistema di sicurezza;
- Sbagliata: gestire la contabilità e la logistica dei rifiuti;
- Sbagliata: valutare le analisi effettuate e predisporre l'eventuale soluzione.

G_2_00616: Ai fini del corretto svolgimento del proprio incarico, il Responsabile Tecnico deve:

- Esatta: possedere tutte le conoscenze elencate nelle altre opzioni di risposta;
- Sbagliata: conoscere la classificazione dei rifiuti, i flussi e i processi;
- Sbagliata: conoscere la legislazione applicabile in termini di gestione rifiuti;
- Sbagliata: avere conoscenze tecniche e normative.

G_2_00617: La figura del Responsabile Tecnico è stata prevista per la prima volta:

- Esatta: dal DM Ambiente 324/91;
- Sbagliata: dal DM Ambiente 120/2014;
- Sbagliata: dal D.Lgs. 152/06;
- Sbagliata: dal DPR 59/13.

G_2_00618: Nell'ipotesi di abbandono o deposito incontrollato, o immissione in acqua, di rifiuti, sono previste, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

- Esatta: arresto da 3 a 12 mesi per rifiuti non pericolosi e da 6 a 24 mesi per rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000;
- Sbagliata: arresto da 3 a 12 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000.

G_2_00619: Nell'ipotesi di attività di raccolta e trasporto di rifiuti senza iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono previste, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

- Esatta: arresto da 3 a 12 mesi per rifiuti non pericolosi e da 6 a 24 mesi per rifiuti pericolosi, oltre ad ammenda, da € 2.600 a e 26.000;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000;
- Sbagliata: arresto da 3 a 12 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a e 26.000.

G_2_00620: Ai sensi dell'art. 256, comma 4, D.lgs. 152/06, nell'ipotesi di attività di raccolta e trasporto di rifiuti con inosservanza di prescrizioni, requisiti e condizioni sono previste:

- Esatta: sanzioni dimezzate rispetto a quelle previste dall'art. 256, commi 1,2 e 3, D.lgs. 152/06;
- Sbagliata: identiche sanzioni rispetto a quelle previste dall'art. 256, commi 1,2 e 3, D.lgs. 152/06;
- Sbagliata: le sanzioni dell'arresto da 3 a 12 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e dell'ammenda da € 2.600 a e 26.000;
- Sbagliata: le sanzioni dell'arresto da 6 a 24 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e dell'ammenda da € 2.600 a e 26.000.

G_2_00621: L'autosmaltimento di rifiuti ad opera dal produttore nel luogo di smaltimento è possibile:

- Esatta: decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: a seguito della comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: a seguito della comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

G_2_00622: Con l'espressione “abbandono di rifiuti” utilizzata dall'art. 192, co. 1, D.lgs. 152/06, si intende:

- Esatta: 'atto di derelizione di rifiuti in un luogo;
- Sbagliata: una serie di atti ripetuti che portano alla formazione di un accumulo di rifiuti;
- Sbagliata: l'erronea applicazione delle prescrizioni previste in materia di smaltimento dei rifiuti;
- Sbagliata: tutte le ipotesi indicate nelle altre opzioni di risposta.

G_2_00623: Nell'ipotesi di gestione di discarica per rifiuti propri o prodotti da terzi senza autorizzazione, sono previste, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

- Esatta: arresto da 6 a 24 mesi, oltre ad ammenda, da € 2.600 a € 26.000 per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi, oltre ad ammenda, da € 5.200 a € 52.000;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per rifiuti non pericolosi e da 12 a 36 mesi per rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: arresto da 6 a 24 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a € 26.000;
- Sbagliata: arresto da 3 a 12 mesi per qualsiasi tipologia di rifiuto e ammenda da € 2.600 a € 26.000.

G_2_00624: Ai sensi degli artt. 190 e 193, D.lgs. 152/06, i soggetti che effettuano trasporto di propri rifiuti non pericolosi che non siano iscritti al SISTRI devono adempiere, tra l'altro:

- Esatta: all'obbligo del formulario di identificazione rifiuti e di tenuta dei registri di carico e scarico;
- Sbagliata: all'obbligo del formulario di identificazione rifiuti;
- Sbagliata: all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico;
- Sbagliata: all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e, in presenza di trasporti transfrontalieri, del formulario di identificazione rifiuti.

G_2_00625: Ai sensi dell'art. 258, comma 4, D.lgs. 152/06, nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi con un formulario contenente dati incompleti o inesatti:

- Esatta: la condotta costituisce falsità ideologica di privato in atto pubblico;
- Sbagliata: la condotta costituisce falsità in atto privato;
- Sbagliata: la condotta costituisce falso in bilancio;
- Sbagliata: la condotta costituisce falsità ideologica.

G_2_00626: Ai sensi dell'art. 5, co. 1 e 13, co. 2, D.lgs. 209/2003, il detentore che non consegna ad un centro di raccolta un veicolo destinato alla demolizione è:

- Esatta: punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro
- Sbagliata: punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro
- Sbagliata: punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
- Sbagliata: punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 30.000 euro a 50.000 euro.

G_2_00627: Ai sensi dell'art. 226, co.1, D.lgs. 152/06, lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati:

- Esatta: E' vietato, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- Sbagliata: E' vietato;
- Sbagliata: E' consentito;
- Sbagliata: E' consentito solamente per imballaggi non riciclabili;

G_2_00628: Ai sensi dell'art. 15, co. 3, DM 120/14, le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada:

- Esatta: devono corredare la domanda di iscrizione con documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 15, co. 3;
- Sbagliata: sono esentati dall'obbligo di presentazione del certificato di idoneità tecnica e capacità finanziaria;
- Sbagliata: devono presentare una garanzia fideiussoria;
- Sbagliata: devono presentare unicamente un'attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare

G_2_00629: La certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata:

- Esatta: dal Responsabile tecnico;
- Sbagliata: dal Comune territorialmente competente;
- Sbagliata: dalla Provincia territorialmente competente;

- Sbagliata: dal Legale rappresentante dell'Impresa.

G_2_00630: La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita ed attestata:

- Esatta: dal Responsabile tecnico;
- Sbagliata: dal Comune territorialmente competente;
- Sbagliata: dalla Provincia territorialmente competente;
- Sbagliata: dal Legale rappresentante dell'Impresa.

G_2_00631: La certificazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in occasione del rinnovo dell'iscrizione deve essere rilasciata:

- Esatta: dal responsabile tecnico congiuntamente con il rappresentante legale dell'impresa;
- Sbagliata: dal responsabile tecnico;
- Sbagliata: dal rappresentante legale dell'impresa;
- Sbagliata: dalla perizia redatta e giurata da un professionista.

G_2_00632: I corsi di informazione e formazione per i soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali devono essere effettuati da:

- Esatta: Sezioni Regionali e provinciali, secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione;
- Sbagliata: Sezioni Regionali e provinciali;
- Sbagliata: Comitato nazionale;
- Sbagliata: Regione o Enti da essa delegati.

G_2_00633: Ai sensi dell'art. 17, DM 120/14, l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani è:

- Esatta: è sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- Sbagliata: è sottoposta a garanzia finanziaria;
- Sbagliata: non è sottoposta a garanzia finanziaria;
- Sbagliata: è sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, ma in misura pari al 50% dell'importo richiesto dall'art. 17, co. 2;

G_2_00634: Ai fini della qualificazione professionale del Responsabile Tecnico, l'esperienza richiesta:

- Esatta: deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie;
- Sbagliata: deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni;
- Sbagliata: può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni;
- Sbagliata: può essere maturata in qualsiasi settore di attività.

G_2_00635: La cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra responsabile tecnico ed impresa comporta:

- Esatta: l'obbligo per l'Impresa di comunicare tale evento alla Sezione regionale o provinciale entro 2 giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
- Sbagliata: nessun obbligo di comunicazione immediata, essendo previsto l'obbligo di comunicare unicamente la nomina di un nuovo responsabile tecnico;
- Sbagliata: l'obbligo per l'Impresa di comunicare tale evento all'Albo nazionale entro 5 giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
- Sbagliata: l'obbligo per l'Impresa di comunicare tale evento all'Albo nazionale entro 5 giorni lavorativi successivi al suo verificarsi.

G_2_00636: La cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra responsabile tecnico ed impresa comporta:

- Esatta: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione per 60 giorni consecutivi;
- Sbagliata: il divieto per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione;
- Sbagliata: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione per 30 giorni consecutivi;
- Sbagliata: la possibilità per l'Impresa di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione per 15 giorni consecutivi.

G_2_00637: A partire dalla data di cessazione del rapporto professionale o di lavoro

dipendente tra responsabile tecnico ed impresa, le funzioni di responsabile tecnico:

- Esatta: sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: sono esercitate dal legale rappresentante dell'impresa, solo se in possesso dei requisiti previsti per legge;
- Sbagliata: sono esercitate da qualsiasi altro soggetto, anche esterno all'organizzazione dell'impresa;
- Sbagliata: non sono esercitate da altri soggetti.

G_2_00638: La cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra responsabile tecnico ed impresa comporta:

- Esatta: la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 60 giorni;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 60 giorni;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 30 giorni;
- Sbagliata: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa, se l'Impresa non nomina un nuovo Responsabile Tecnico nei successivi 15 giorni.

G_2_00639: La presenza di un Responsabile Tecnico con idonea qualificazione professionale costituisce:

- Esatta: requisito di idoneità tecnica necessario per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali;
- Sbagliata: requisito di idoneità tecnica necessario per l'iscrizione ad alcune categorie dell'Albo gestori ambientali;
- Sbagliata: requisito di idoneità oggettiva necessario per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali;
- Sbagliata: requisito di idoneità soggettiva necessario per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

G_2_00640: Ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. C, DM 120/14, il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale comporta:

- Esatta: la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: la cancellazione dell'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: nessuna conseguenza;
- Sbagliata: l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle direttive dell'Albo.

G_2_00641: Il Responsabile Tecnico deve redigere la comunicazione di variazione per incremento della dotazione dei veicoli dell'Impresa?

- Esatta: no, mai, in quanto è il titolare o legale rappresentante dell'impresa a redigerla;
- Sbagliata: sì, sempre;
- Sbagliata: solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Sbagliata: solo se aveva redatto la precedente dichiarazione.

G_2_00642: La capacità finanziaria deve essere dimostrata da una dichiarazione redatta dal Responsabile Tecnico?

- Esatta: no, mai, in quanto è il titolare o legale rappresentante dell'impresa a redigerla;
- Sbagliata: sì, sempre;
- Sbagliata: solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Sbagliata: solo se aveva redatto la precedente dichiarazione.

G_2_00643: Nella determinazione dei criteri per la valutazione dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico e delle modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso, il Comitato nazionale dell'Albo può:

- Esatta: istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: sentire il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Sbagliata: istituire commissioni congiunte con le Province;
- Sbagliata: istituire commissioni congiunte con le Camere di Commercio.

G_2_00644: Ai fini dell'iscrizione all'Albo di un'impresa, ai sensi dell'art. 11, DM 120/14, la qualificazione professionale dei Responsabili Tecnici:

- Esatta: rappresenta un requisito di idoneità tecnica;
- Sbagliata: rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica;
- Sbagliata: rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale;
- Sbagliata: non rappresenta un requisito di idoneità tecnica.

G_2_00645: Il livello di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra del quale è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica è identificato con l'acronimo:

- Esatta: CSC;
- Sbagliata: CRC;
- Sbagliata: CMA;
- Sbagliata: CMC.

G_2_00646: I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica, sono definiti sinteticamente con l'acronimo:

- Esatta: CSR;
- Sbagliata: CSC;
- Sbagliata: CMA;
- Sbagliata: CMC.

G_2_00647: Con riferimento al test conclusivo del modulo di base per la verifica della professionalità del responsabile tecnico, quale delle seguenti affermazione non è vera:

- Esatta: è esonerato dal parteciparvi, il candidato che abbia seguito almeno l'80% delle ore previste per i corsi di preparazione;
- Sbagliata: accerta l'idoneità del partecipante ad accedere ai moduli di specializzazione;
- Sbagliata: costituisce presupposto imprescindibile per accedere ai successivi test di specializzazione;
- Sbagliata: è obbligatorio per tutte le categorie.

G_2_00648: Ai sensi dell'art. 12, co. 5, DM 120/14, l'esatta determinazione dei requisiti del Responsabile Tecnico sono regolamentati:

- Esatta: dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale;
- Sbagliata: Dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale;
- Sbagliata: dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione;
- Sbagliata: dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.

G_2_00649: La garanzia del rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nell'attestazione o nella perizia è compito del:

- Esatta: responsabile tecnico;
- Sbagliata: titolare dell'impresa;
- Sbagliata: perito;
- Sbagliata: conducente in possesso di CFP.

G_2_00650: Il responsabile tecnico deve comunicare il venir meno dell'idoneità dei mezzi di trasporto dei rifiuti?

- Esatta: sì, al legale rappresentante dell'impresa e alla sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sì, solo al legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: sì, solo alla sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: no.

G_2_00651: Il venir meno dell'idoneità dei mezzi di trasporto dei rifiuti deve essere comunicata?:

- Esatta: sì, dal responsabile tecnico;
- Sbagliata: sì, dal legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: sì, dal conducente in possesso di CFP;
- Sbagliata: no.

G_2_00652: Il controllo delle caratteristiche dei mezzi di trasporto dei rifiuti in funzione della

loro idoneità deve essere effettuata da:

- Esatta: responsabile tecnico;
- Sbagliata: legale rappresentante dell'impresa;
- Sbagliata: conducente in possesso di CFP;
- Sbagliata: impresa produttrice.

G_2_00653: Ai sensi dell'art. 16, DM 120/14, le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.lgs. 267/00, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni possono iscriversi all'Albo tramite:

- Esatta: una comunicazione effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
- Sbagliata: una comunicazione effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività, integrata da una autocertificazione attestante i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
- Sbagliata: una loro comunicazione, integrata da una certificazione del Comune attestante i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;
- Sbagliata: una autocertificazione attestante i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;

G_2_00654: Ai sensi dell'art. 15 DM 120/15, la domanda d'iscrizione all'Albo è presentata:

- Esatta: Alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: Al Comitato nazionale;
- Sbagliata: Alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza risiede il Responsabile Tecnico;
- Sbagliata: Nessuna delle altre opzioni indicate.

G_2_00655: Le irregolarità nella gestione dei rifiuti all'interno dell'impresa sono attribuibili:

- Esatta: al responsabile tecnico, sebbene non abbia la qualità di pubblico ufficiale;
- Sbagliata: al responsabile tecnico, in quanto pubblico ufficiale;
- Sbagliata: al presidente della società;
- Sbagliata: al titolare dell'impresa, in quanto pubblico ufficiale.

G_2_00656: Con riferimento all'incarico di responsabile tecnico, quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- Esatta: può essere svolto da un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa;
- Sbagliata: ha durata annuale;
- Sbagliata: presuppone un rapporto organico nell'impresa;
- Sbagliata: presuppone un rapporto di lavoro parasubordinato.

G_2_00657: Quale articolo del D.lgs. 152/06 costituisce la norma cardine delle sanzioni penali conseguenti all'attività di gestione illecita dei rifiuti?

- Esatta: 256;
- Sbagliata: 356;
- Sbagliata: 156;
- Sbagliata: 251.

G_2_00658: In conseguenza della mancata bonifica del terreno su ordine del Giudice da parte di responsabili di Comune o Regione, conseguente all'inerzia dei soggetti non direttamente responsabili dell'inquinamento, i responsabili di tali Enti:

- Esatta: non rispondono ai sensi dell'art. 257 comma 2, D.lgs. 152/06, ma potrebbero rispondere ai sensi dell'art. 328 cp a seconda del loro ruolo;
- Sbagliata: rispondono ai sensi dell'art. 257, co. 2, D.lgs. 152/06, al pari dei soggetti non direttamente responsabili;
- Sbagliata: non rispondono penalmente;
- Sbagliata: non rispondono ai sensi dell'art. 257 comma 2, D.lgs. 152/06, ma potrebbero rispondere ai sensi dell'art. 323 cp a seconda del loro ruolo.

G_2_00659: In tema di traffico illecito di rifiuti, la confisca del mezzo di trasporto costituisce:

- Esatta: una misura di sicurezza collegata ad una Sentenza di condanna o di applicazione della pena;
- Sbagliata: una sanzione amministrativa accessoria;
- Sbagliata: una misura di sicurezza adottabile anche in assenza di una Sentenza di condanna o di applicazione della pena;

- Sbagliata: una sanzione penale accessoria.

G_2_00660: Ai sensi dell'art. 260, D.lgs. 152/06, quale tra i seguenti non costituisce un elemento essenziale del reato di traffico illecito di rifiuti:

- Esatta: singolarità delle operazioni;
- Sbagliata: ingiusto profitto;
- Sbagliata: organizzazione;
- Sbagliata: attività continuativa.

G_2_00661: Ai sensi dell'art. 260, co. 3, D.lgs. 152/06, il traffico illecito di rifiuti è punito con la reclusione da tre ad otto anni se:

- Esatta: si tratta di rifiuti ad alta radioattività;
- Sbagliata: si trae un ingiusto profitto da tale condotta;
- Sbagliata: si tratta di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: l'attività viene svolta con un'organizzazione continuativa.

G_2_00662: Nell'ipotesi di abbandono di rifiuti, i proventi delle sanzioni amministrative sono devolute a:

- Esatta: Province;
- Sbagliata: Comuni;
- Sbagliata: Stato;
- Sbagliata: Fondo per la prevenzione dei reati ambientali.

G_2_00663: Esclusa l'ipotesi di abbandono dei rifiuti commesso da privati, l'autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo è:

- Esatta: Provincia;
- Sbagliata: Comune;
- Sbagliata: Guardia di Finanza;
- Sbagliata: Corpo Forestale dello Stato.

G_2_00664: Ai sensi dell'art. 189 co. 3, D.lgs. 152/06, la comunicazione annuale al Catasto Nazionale dei rifiuti, deve essere effettuata da:

- Esatta: i Comuni o loro consorzi e le comunità montane;
- Sbagliata: responsabile tecnico;
- Sbagliata: titolare dell'impresa;
- Sbagliata: dichiarazione congiunta del Responsabile Tecnico e del titolare dell'impresa.

Materia: 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014

G_3_00665: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: è istituito da una norma nazionale avente valore di legge;
- Sbagliata: è nato grazie ad un decreto ministeriale del 2014 che lo ha previsto per la prima volta;
- Sbagliata: è sorto in via spontanea e ad oggi non è disciplinato da alcuna norma giuridica;
- Sbagliata: è previsto dalla legge regionale del Lazio ed è stato poi aperto alla partecipazione di imprese ed enti di altre Regioni.

G_3_00666: L'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina:

- Esatta: l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo comunale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo regionale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo comunitario dei gestori ambientali.

G_3_00667: L'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina:

- Esatta: l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo nazionale delle imprese ambientali;
- Sbagliata: l'Albo delle imprese artigiane;
- Sbagliata: l'Albo delle imprese.

G_3_00668: L'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina:

- Esatta: l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo nazionale dei responsabili del procedimento;
- Sbagliata: l'Albo nazionale dei direttori ambientali;
- Sbagliata: l'Albo nazionale delle imprese ambientali.

G_3_00669: Il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, è disciplinato nel decreto ministeriale:

- Esatta: n. 120 del 2014;
- Sbagliata: n. 10 del 2014;
- Sbagliata: n. 12 del 2000;
- Sbagliata: n. 140 del 2002.

G_3_00670: Il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, è disciplinato:

- Esatta: in un decreto ministeriale;
- Sbagliata: in un decreto legislativo;
- Sbagliata: in un decreto legge;
- Sbagliata: in un decreto del Presidente della Repubblica.

G_3_00671: Il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali:

- Esatta: è disciplinato nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120;
- Sbagliata: non è ancora stato adottato;
- Sbagliata: è disciplinato nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2004, n. 140;
- Sbagliata: è disciplinato nel decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2004, n. 20.

G_3_00672: Le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali:

- Esatta: sono previsti in un apposito regolamento, adottato con decreto ministeriale;
- Sbagliata: non sono disciplinati da alcuna norma poiché possono essere formulati solo in via giurisprudenziale;
- Sbagliata: sono disciplinati esclusivamente dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: sono disciplinati da leggi regionali.

G_3_00673: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: per determinate attività è obbligatoria;
- Sbagliata: è automatica;
- Sbagliata: è sempre facoltativa;
- Sbagliata: è sempre gratuita.

G_3_00674: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: può essere soggetta a garanzia finanziaria;
- Sbagliata: è obbligatoria per qualunque attività di gestione dei rifiuti;
- Sbagliata: è obbligatoria per qualunque attività potenzialmente dannosa per l'ambiente;
- Sbagliata: non è mai soggetta a garanzia finanziaria.

G_3_00675: L'Albo nazionale gestori ambientali non è liberamente consultabile:

- Esatta: falso, può essere consultato da chiunque anche senza alcun interesse diretto, specifico ed attuale;

- Sbagliata: falso, ma è consultabile solo mediante visione ed estrazione di copia cartacea;
- Sbagliata: vero, perché solo chi dimostra un interesse concreto ed attuale può consultarlo esercitando il diritto di accesso;
- Sbagliata: vero, per la tutela della riservatezza dei gestori iscritti all'Albo.

G_3_00676: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: non è segreto;
- Sbagliata: non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti;
- Sbagliata: è segreto;
- Sbagliata: è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea.

G_3_00677: L'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: riguarda la materia dei rifiuti;
- Sbagliata: riguarda coloro che hanno aderito al Protocollo di Kyoto e consente di creare un database dei comportamenti virtuosi intrapresi da tali operatori;
- Sbagliata: riguarda la sola materia del danno ambientale, ad esclusione delle attività di bonifica;
- Sbagliata: riguarda la materia della energia rinnovabile e serve per creare un elenco di tutti coloro che hanno beneficiato di incentivi per la suddetta energia.

G_3_00678: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso:

- Esatta: il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: ciascuna Regione;
- Sbagliata: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Sbagliata: ciascuna Provincia.

G_3_00679: . Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed in Sezioni regionali e provinciali istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

- Esatta: falso, il Comitato nazionale ha sede il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, il Comitato nazionale ha sede presso la Camera di commercio di Roma;
- Sbagliata: falso, è articolato in Comitati regionali e provinciali istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

G_3_00680: L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato:

- Esatta: in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sbagliata: in un solo Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Sbagliata: in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso i capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sbagliata: in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano

G_3_00681: L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato:

- Esatta: in un Comitato nazionale ed in Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: in un Comitato provinciale ed in Comitati comunali;
- Sbagliata: in un Comitato provinciale ed in Comitati regionali e comunali;
- Sbagliata: in una Sezione centrale ed in Comitati regionali e provinciali.

G_3_00682: Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede:

- Esatta: presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Sbagliata: presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- Sbagliata: presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G_3_00683: Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede:

- Esatta: presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione;
- Sbagliata: presso i capoluoghi di Regione;
- Sbagliata: presso la città più abitata della Regione;
- Sbagliata: presso cinque città scelte della Regione.

G_3_00684: Esistono delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: vero ed hanno sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione;
- Sbagliata: falso, perché l'Albo nazionale gestori ambientali è uno solo;
- Sbagliata: vero ed hanno sede presso le Regioni;
- Sbagliata: falso, sono state abrogate ed oggi le loro funzioni sono svolte direttamente dal Comitato nazionale.

G_3_00685: Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, solo le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse tra loro;
- Sbagliata: falso, non è previsto un simile sistema di interconnessione;
- Sbagliata: falso, le due Sezioni provinciali non sono interconnesse con le altre.

G_3_00686: Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non possono mai essere sezioni speciali del Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, sono istituite con delibera dello stesso Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, sono istituite con delibera del Presidente dell'Albo.

G_3_00687: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta per la seguente attività: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65:

- Esatta: vero, si tratta della categoria 3-bis;
- Sbagliata: falso, sono esclusi i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- Sbagliata: falso, tale categoria comprende solo i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e non gli altri soggetti ricordati;
- Sbagliata: vero, mentre l'iscrizione non è richiesta per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

G_3_00688: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta solo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non di quelli non pericolosi:

- Esatta: falso, è prevista l'iscrizione per entrambe le attività in due categorie diverse;
- Sbagliata: falso, è prevista l'iscrizione per entrambe le attività nella stessa categoria;
- Sbagliata: vero, si tratta della categoria I;
- Sbagliata: vero, ed è la stessa categoria della attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

G_3_00689: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 la seguente categoria di attività è esclusa dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali: "gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il

successivo trasporto”:

- Esatta: falso, l'iscrizione è richiesta nella categoria 7;
- Sbagliata: vero, si tratta di attività per la quale l'iscrizione è facoltativa;
- Sbagliata: vero, si tratta di attività che è espressamente esentata dall'iscrizione;
- Sbagliata: falso, per l'esercizio di questa attività è necessaria l'iscrizione nella categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”.

G_3_00690: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

- Esatta: vero, si tratta della categoria di attività numero 8;
- Sbagliata: vero, per svolgere questa attività è necessaria l'iscrizione nella categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”;
- Sbagliata: vero, per svolgere questa attività è necessaria l'iscrizione nella categoria 1 “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”;
- Sbagliata: falso.

G_3_00691: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120 le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono escluse dalla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: falso, è prevista l'iscrizione in apposita categoria di attività (la numero 6);
- Sbagliata: falso, è prevista l'iscrizione per l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8);
- Sbagliata: vero, si tratta di attività per la quale l'iscrizione è facoltativa;
- Sbagliata: vero, si tratta di attività che è espressamente esentata dall'iscrizione.

G_3_00692: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizioni nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):

- Esatta: vero, se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;
- Sbagliata: falso, la norma non prevede una simile disposizione;
- Sbagliata: falso, è l'iscrizione nella categoria 9 “bonifica di siti” che consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6;
- Sbagliata: vero, anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

G_3_00693: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo nazionale gestori ambientali consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):

- Esatta: vero, se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;
- Sbagliata: falso, la norma non prevede una simile disposizione;
- Sbagliata: falso, è l'iscrizione nella categoria 9 “bonifica di siti” che consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6;
- Sbagliata: vero, anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

G_3_00694: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) dell'Albo nazionale gestori ambientali consente l'esercizio anche delle attività di cui alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi):

- Esatta: falso, la norma non prevede una simile disposizione;

- Sbagliata: vero, se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;
- Sbagliata: falso, è l'iscrizione nella categoria 8 "Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi" che consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 4;
- Sbagliata: vero, anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

G_3_00695: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi" dell'Albo nazionale gestori ambientali non consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):

- Esatta: falso, ciò è possibile se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;
- Sbagliata: vero, la norma disciplina espressamente questo divieto;
- Sbagliata: falso, è l'iscrizione nella categoria 9 "bonifica di siti" che consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6;
- Sbagliata: vero, anche se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

G_3_00696: Ai sensi del d.m.3 giugno 2014, n. 120, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) dell'Albo nazionale gestori ambientali consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta:

- Esatta: falso, la norma non prevede una simile disposizione;
- Sbagliata: vero, se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta;
- Sbagliata: falso, è l'iscrizione nella categoria 4 che consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 1;
- Sbagliata: vero, anche se lo svolgimento di quest'ultima attività comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

G_3_00697: Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 è necessario che i soggetti nella cui persona le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Sbagliata: non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
- Sbagliata: si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione;
- Sbagliata: non abbiano riportato alcun tipo di condanna passata in giudicato.

G_3_00698: Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 è necessario che i soggetti nella cui persona le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza:

- Esatta: vero, il decreto richiede anche questo requisito;
- Sbagliata: falso, il decreto non richiede anche questo requisito;
- Sbagliata: falso, il decreto fa riferimento solo ai contributi previdenziali;
- Sbagliata: vero ma si tratta di uno di quei requisiti che non sono accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale.

G_3_00699: Il Presidente del Comitato nazionale:

- Esatta: convoca le sedute in sede istruttoria e in sede deliberante;
- Sbagliata: è designato dal Ministro della salute;
- Sbagliata: non ha la rappresentanza dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non stabilisce l'ordine del giorno con le modalità definite dallo stesso Comitato nazionale.

G_3_00700: Il Presidente del Comitato nazionale è designato:

- Esatta: tra i due membri del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno ha funzioni di presidente;
- Sbagliata: dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Sbagliata: dai membri delle Sezioni Regionali e Provinciali mediante elezione;
- Sbagliata: mediante elezione con espressione di voto da parte di ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali.

G_3_00701: Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere corredata con la nomina del responsabile tecnico:

- Esatta: vero, e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: falso, tale nomina non è necessaria al momento della iscrizione;
- Sbagliata: vero ma non serve una dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: falso, è sufficiente l'attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.

G_3_00702: Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 i requisiti di idoneità tecnica non consistono nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone:

- Esatta: falso, consistono anche nella disponibilità suddetta;
- Sbagliata: vero, consistono viceversa nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
- Sbagliata: vero, consistono viceversa in un'adeguata dotazione di personale;
- Sbagliata: falso, consistono solo nella disponibilità suddetta.

G_3_00703: Ai sensi del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali la capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente:

- Esatta: vero, quali il volume di affari;
- Sbagliata: falso, la capacità finanziaria non deve essere dimostrata;
- Sbagliata: vero, ad esclusione della capacità contributiva ai fini dell'I.V.A.;
- Sbagliata: vero, ma può essere considerato solo il patrimonio.

G_3_00704: Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale sono affidate:

- Esatta: al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ;
- Sbagliata: al Ministro dell'economia e delle finanze;
- Sbagliata: al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Sbagliata: al Ministro dell'interno.

G_3_00705: L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa, in osservanza quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale:

- Esatta: vero, se addebitabile all'impresa o ente;
- Sbagliata: falso, è sospesa solo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- Sbagliata: vero, anche se non addebitabile all'impresa o ente;
- Sbagliata: falso, qualora ciò accada le imprese e gli enti non sono sospesi ma direttamente cancellati dall'Albo.

G_3_00706: In caso di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo:

- Esatta: tra la data di notifica all'interessato del provvedimento di sospensione e il termine iniziale di decorrenza dello stesso debbono intercorrere almeno novanta giorni;
- Sbagliata: l'impresa o l'ente cui è destinato il provvedimento di sospensione non ha diritto ad un termine entro cui conformarsi alla normativa vigente;
- Sbagliata: ciascuna Sezione regionale e provinciale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equità;
- Sbagliata: l'impresa o l'ente cui è destinato il provvedimento è cancellato dall'Albo dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.

G_3_00707: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è subordinata alla

presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato:

- Esatta: per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- Sbagliata: per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, anche se non pericolosi;
- Sbagliata: per tutte le attività per le quali è prevista l'iscrizione;
- Sbagliata: per la sola attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

G_3_00708: Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale:

- Esatta: vero, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso;
- Sbagliata: vero, entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso;
- Sbagliata: falso, la legge non prevede questo tipo di ricorso;
- Sbagliata: vero ma il Comitato nazionale non ha la facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

G_3_00709: Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione:

- Esatta: vero, presentando un'autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti;
- Sbagliata: vero, presentando una nuova domanda di iscrizione;
- Sbagliata: falso, non è prevista la necessità di rinnovare l'iscrizione;
- Sbagliata: falso, sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni due anni.

G_3_00710: La sanzione della sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: è applicata dalle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: può essere applicata solo dal Comitato Nazionale;
- Sbagliata: a differenza della cancellazione non necessita di un atto di contestazione degli addebiti all'iscritto;
- Sbagliata: a differenza della cancellazione non si caratterizza per la presenza di un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni da parte dell'interessato.

G_3_00711: Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali qualora l'iscritto ne faccia domanda:

- Esatta: vero, se in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione;
- Sbagliata: vero, anche se non in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione;
- Sbagliata: falso, la cancellazione non può mai avvenire su domanda dell'iscritto;
- Sbagliata: falso, non esiste la cancellazione dall'Albo ma solo la sospensione.

G_3_00712: Qualora i componenti delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali designazioni, purché sia stata nominata la metà più uno dei componenti;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali designazioni, quale che sia il numero dei componenti effettivi designati;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali non sono mai validamente costituite in assenza di tali designazioni;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali designazioni, purché siano stati nominati almeno due terzi dei componenti effettivi.

G_3_00713: Ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali è istituita:

- Esatta: con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: con provvedimento del Comitato nazionale;
- Sbagliata: con delibera del Presidente del Comitato nazionale;
- Sbagliata: con legge.

G_3_00714: Ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali è istituita:

- Esatta: con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: con decreto legislativo;
- Sbagliata: con circolare del Comitato nazionale;
- Sbagliata: con legge regionale.

G_3_00715: Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono costituite in ufficio e affidate:

- Esatta: alle camere di commercio dei capoluoghi di Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sbagliata: a ciascun componente della Sezione;
- Sbagliata: al Presidente del Comitato nazionale;
- Sbagliata: al Comitato Nazionale.

G_3_00716: In ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali le funzioni di segretario sono esercitate:

- Esatta: da un dipendente camerale, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del Segretario generale;
- Sbagliata: dal Segretario generale;
- Sbagliata: da ciascun componente della Sezione;
- Sbagliata: dal Comitato Nazionale.

G_3_00717: Chi è il soggetto all'interno della Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che ha la responsabilità del corretto funzionamento della segreteria, istruisce i provvedimenti della sezione, ne cura l'attuazione e organizza le attività della sezione in base alle direttive del presidente?

- Esatta: il segretario della sezione;
- Sbagliata: ciascun componente della sezione;
- Sbagliata: la maggioranza più uno dei componenti della sezione;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

G_3_00718: Quale soggetto dell'Albo nazionale gestori ambientali disciplina le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00719: Quale soggetto dell'Albo nazionale gestori ambientali determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00720: Quale soggetto dell'Albo nazionale gestori ambientali coordina l'attività delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi previste?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le stesse Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00721: Quale soggetto dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 120 del 2014, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le stesse Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00722: Quale soggetto effettua attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione?

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: i comuni;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: le Regioni.

G_3_00723: Quale soggetto cura lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13 (Formazione del responsabile tecnico) del d.m. 120 del 2014 in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale?

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Sbagliata: i comuni;
- Sbagliata: le regioni.

G_3_00724: Le Sezioni regionali e provinciali rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non sono tenute a rendere disponibili al Comitato Nazionale i suddetti documenti;
- Sbagliata: falso, perché le sezioni regionali non ricevono mai i suddetti provvedimenti che sono nella esclusiva disponibilità del Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, li trasmetto al Comitato nazionale ma solo in via cartacea.

G_3_00725: Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle direttive del Comitato nazionale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, possono non conformarsi alle stesse;
- Sbagliata: falso, sono loro che impongono direttive cui conformarsi al Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, il Comitato nazionale non ha il potere di adottare direttiva.

G_3_00726: Le Sezioni regionali e provinciali non sono tenute a conformarsi alle direttive del Comitato nazionale:

- Esatta: falso, si conformano alle direttive;
- Sbagliata: vero, non sono tenute a conformarsi alle direttive;
- Sbagliata: vero, perché il Comitato nazionale non ha il potere di adottare direttiva;
- Sbagliata: vero, si conformano solo alle direttive del Presidente dell'Albo.

G_3_00727: Le Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: hanno contatti con il Comitato nazionale, alle cui direttive si conformano e al quale inviano una relazione annuale sull'attività svolta;
- Sbagliata: non hanno alcun rapporto con il Comitato nazionale, essendo totalmente autonome;
- Sbagliata: sono solo sotto la vigilanza dal Comitato nazionale ma non rispondono in alcun modo alle sue direttive;
- Sbagliata: hanno un'unica forma di dovere verso il Comitato nazionale, quello di inviare allo stesso una relazione annuale sull'attività svolta, mentre il Comitato non può adottare direttive nei loro confronti.

G_3_00728: Quale dei seguenti soggetti cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: il Comitato nazionale in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00729: Ciascuna Sezione regionale e provinciale cura la pubblicazione dell'Albo per gli iscritti di sua competenza, non essendo previsto un albo unico nazionale, accessibile su tutto il territorio:

- Esatta: falso, il Comitato nazionale cura la pubblicazione dell'intero Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali, in particolare attraverso il proprio sito internet;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, il Presidente di ciascuna Sezione cura tale pubblicazione;

- Sbagliata: falso, l'Albo è segreto e non può essere pubblicato né a livello locale né nazionale.

G_3_00730: Quale dei seguenti soggetti fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00731: Il Comitato nazionale fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, solo le Sezioni regionali e provinciali hanno tale compito;
- Sbagliata: falso, nessuno ha tale compito se non il giudice interpretando le norme di legge;
- Sbagliata: falso, solo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può fissare tali criteri.

G_3_00732: Quale dei seguenti soggetti rilascia le visure, gli elenchi e le certificazioni relative agli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio:

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00733: Quale dei seguenti soggetti propone agli organi di controllo accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: il Comitato nazionale, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: solo le Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: nessun soggetto è dotato di tale potere.

G_3_00734: Quale soggetto decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali?

- Esatta: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: le stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il c.d. ricorso amministrativo in opposizione;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00735: Quale soggetto accetta le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività, ove previste?

- Esatta: Le Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: Il Comitato nazionale;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00736: Quale soggetto adotta i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e di annullamento dell'iscrizione?

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00737: Quale soggetto ricevono ed istruisce le istanze la domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: le Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: il Comitato nazionale;
- Sbagliata: il Presidente dell'Albo;

- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

G_3_00738: Le Sezioni regionali e provinciali al fine di rilasciare le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: si possono avvalere degli uffici delle camere di commercio;
- Sbagliata: non si possono avvalere degli uffici delle camere di commercio;
- Sbagliata: si possono avvalere dei soli uffici del Comune;
- Sbagliata: si possono avvalere dei soli uffici della Regione.

G_3_00739: Le Sezioni regionali e provinciali rilasciano i provvedimenti deliberati:

- Esatta: con modalità telematica o, su richiesta, con modalità cartacea;
- Sbagliata: con modalità solo cartacea;
- Sbagliata: con modalità solo telematica;
- Sbagliata: con la modalità che preferiscono tra telematica e cartacea.

G_3_00740: Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali redigono ed inviano una relazione annuale sull'attività svolta:

- Esatta: al Comitato nazionale ;
- Sbagliata: alla Regione;
- Sbagliata: alla Provincia;
- Sbagliata: al Presidente della Regione.

G_3_00741: Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni, ad esclusione di una:

- Esatta: pubblica i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione, che sono fissati da ogni sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso Per lo svolgimento di tali attività il Comitato nazionale può istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e provinciali.

G_3_00742: Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni, ad esclusione di una:

- Esatta: svolge l'attività delle Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti;
- Sbagliata: disciplina le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali secondo procedure telematiche;
- Sbagliata: determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati.

G_3_00743: Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni, ad esclusione di una:

- Esatta: esprime un parere sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali, la cui decisione spetta tuttavia solo alle stesse Sezioni regionali e provinciali;
- Sbagliata: propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori svolti dalle sezioni speciali del Comitato nazionale;
- Sbagliata: adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

G_3_00744: Le Sezioni regionali e provinciali hanno tutte le seguenti attribuzioni, ad eccezione di una:

- Esatta: fissano i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti;
- Sbagliata: ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni presentate all'Albo nazionale gestori ambientali e adottano i relativi provvedimenti;

- Sbagliata: accettano le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività, ove previste;
- Sbagliata: adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione.

G_3_00745: Le Sezioni regionali e provinciali hanno tutte le seguenti attribuzioni, ad eccezione di una:

- Esatta: fissano a livello nazionale i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione;
- Sbagliata: effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione;
- Sbagliata: redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione annuale sull'attività svolta;
- Sbagliata: rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo.

G_3_00746: Le Sezioni regionali e provinciali hanno tutte le seguenti attribuzioni, ad eccezione di una:

- Esatta: non sono tenute a conformarsi alle direttive del Comitato nazionale;
- Sbagliata: rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;
- Sbagliata: verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all'articolo 22, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: curano lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13 in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

G_3_00747: I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali durano in carica dieci anni:

- Esatta: falso, durano in carica cinque anni;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, i componenti del Comitato nazionale durano dieci anni, quelli delle Sezioni regionali e provinciali cinque anni;
- Sbagliata: falso, hanno tutti durata indeterminata.

G_3_00748: Quanti anni durano in carica componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: cinque anni;
- Sbagliata: dieci anni;
- Sbagliata: un anno;
- Sbagliata: a tempo indeterminato.

G_3_00749: I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: durano in carica cinque anni;
- Sbagliata: sono eletti mediante elezione popolare ;
- Sbagliata: sono tutti professionalmente qualificati come ingegneri;
- Sbagliata: hanno durata indeterminata.

G_3_00750: Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico dei componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato nazionale in tutti i seguenti casi, tranne uno:

- Esatta: assenza del componente effettivo ad una riunione giudicata di importanza strategica e fondamentale per l'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: assenza ingiustificata del componente effettivo a più di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
- Sbagliata: assenza del componente effettivo ad almeno la metà delle riunioni nel corso dell'anno solare;
- Sbagliata: assenza del componente supplente a più di due riunioni del Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell'anno solare.

G_3_00751: In caso di assenza del componente effettivo del Comitato nazionale ad almeno la metà delle riunioni nel corso dell'anno solare:

- Esatta: il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca

dall'incarico di tale componente;

- Sbagliata: il componente decade automaticamente dall'incarico;
- Sbagliata: il componente è sospeso;
- Sbagliata: il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la sospensione dall'incarico di tale componente.

G_3_00752: In caso di assenza del componente supplente a più di due riunioni del Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell'anno solare:

- Esatta: il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico di tale componente;
- Sbagliata: il componente decade automaticamente dall'incarico;
- Sbagliata: il componente è sospeso;
- Sbagliata: il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la sospensione dall'incarico di tale componente.

G_3_00753: In caso di assenza ingiustificata del componente effettivo a più di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare:

- Esatta: il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico di tale componente;
- Sbagliata: il componente decade automaticamente dall'incarico;
- Sbagliata: il componente è sospeso;
- Sbagliata: il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la sospensione dall'incarico di tale componente.

G_3_00754: Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse nei seguenti casi:

- Esatta: assenza del componente effettivo ad una riunione giudicata di importanza strategica e fondamentale per l'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: assenza ingiustificata del componente a più di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
- Sbagliata: assenza del componente ad almeno la metà delle riunioni nel corso dell'anno solare;
- Sbagliata: in nessun caso il Comitato nazionale, anche su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse.

G_3_00755: In caso di assenza ingiustificata del componente delle Sezioni regionali e provinciali a più di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare:

- Esatta: il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse;
- Sbagliata: il Comitato nazionale revoca dall'incarico i componenti delle Sezioni stesse;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali revocano dall'incarico i componenti delle Sezioni stesse;
- Sbagliata: il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la sospensione dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse.

G_3_00756: In caso di assenza ingiustificata del componente delle Sezioni regionali e provinciali ad almeno la metà delle riunioni nel corso dell'anno solare:

- Esatta: il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse;
- Sbagliata: il Comitato nazionale revoca dall'incarico i componenti delle Sezioni stesse;
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali revocano dall'incarico i componenti delle Sezioni stesse;
- Sbagliata: il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la sospensione dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse.

G_3_00757: Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti nominati;
- Sbagliata: sono valide se sono presenti almeno un terzo più uno dei componenti nominati;
- Sbagliata: sono valide se sono presenti tutti i componenti nominati;
- Sbagliata: sono valide se sono presenti almeno tre dei componenti nominati.

G_3_00758: Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente;
- Sbagliata: sono adottate con la maggioranza dei componenti nominati ed in caso di parità prevale il voto del presidente;
- Sbagliata: sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità non prevale il voto del presidente;
- Sbagliata: sono adottate con la maggioranza di un terzo dei componenti ed in caso di parità non prevale il voto del presidente.

G_3_00759: Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti nominati;
- Sbagliata: sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti;
- Sbagliata: sono adottate a maggioranza di un terzo dei presenti;
- Sbagliata: in caso di parità prevale il voto del componente giudicato più virtuoso.

G_3_00760: Il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, individua, all'art. 8, le attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, ogni attività che riguarda direttamente o indirettamente i rifiuti è un'attività per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, ogni Sezione regionale o provinciale stabilisce per quali attività è richiesta l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, solo con legge è possibile stabilire per quali attività è richiesta l'iscrizione all'Albo.

G_3_00761: Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- Esatta: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali come categoria 2-bis;
- Sbagliata: non sono mai iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se di nazionalità non italiana;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali a meno che non abbiano avuto precedenti penali.

G_3_00762: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 1 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è "raccolta e trasporto di rifiuti urbani":

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 1 perché già implicitamente compresa nella categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 1 perché già implicitamente compresa nella categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi".

G_3_00763: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 2-bis delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152":

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 2-bis perché già implicitamente compresa nella categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 2-bis perché già implicitamente compresa nella categoria 6, "imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G_3_00764: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 10 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è “bonifica di beni contenenti amianto”:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 10 perché già implicitamente compresa nella categoria 9 “bonifica di siti”;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria perché è soggetta ad un albo gestori ambientali delle bonifiche, diverso da quello di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006.

G_3_00765: Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, la categoria 7 delle attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è “gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”:

- Esatta: falso, tale attività non costituisce una categoria di cui all'art. 8 del decreto, non essendo soggetta ad iscrizione;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 7 perché già implicitamente compresa nella categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”;
- Sbagliata: falso, tale attività non è prevista come categoria 1 perché già implicitamente compresa nella categoria 1 “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”.

G_3_00766: Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani:

- Esatta: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se di nazionalità non italiana;
- Sbagliata: non sono tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali a meno che non abbiano avuto precedenti penali.

G_3_00767: Ai sensi del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è richiesta solo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani:

- Esatta: falso, esistono altre categorie di attività che devono procedere con l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, per tale attività non si deve procedere con l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, tale attività rientra in quelle per le quali l'iscrizione è facoltativa.

G_3_00768: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti biodegradabili;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

G_3_00769: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di bonifica dei siti:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- Sbagliata: falso, non è mai requisito delle attività di bonifica;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

G_3_00770: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento

delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- Sbagliata: falso, non è mai requisito delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Sbagliata: falso, è requisito solo delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

G_3_00771: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento di determinate attività da parte dei seguenti soggetti giuridici, ad esclusione di uno:

- Esatta: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183;
- Sbagliata: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- Sbagliata: imprenditori che effettuano attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

G_3_00772: Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 120 del 2014, sono tenuti alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali come categoria 3-bis " distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65"?

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, si tratta di soggetti entrambi esonerati dall'iscrizione;
- Sbagliata: falso, sono tenuti all'iscrizione solo i trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come sopra definiti;
- Sbagliata: falso, sono tenuti all'iscrizione solo i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

G_3_00773: Sono tenuti alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso;
- Sbagliata: vero, purché si tratti di RAEE speciali;
- Sbagliata: vero, purché si tratti di RAEE provenienti da paesi esteri.

G_3_00774: Gli enti e le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi :

- Esatta: sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;
- Sbagliata: sono sempre iscritte anche per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: non sono mai iscritte per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: sono tenute all'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi solo se tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

G_3_00775: Gli enti e le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

- Esatta: vero;

- Sbagliata: falso, non esiste alcuna disposizione in tal senso;
- Sbagliata: falso, la disposizione riguarda solo le imprese individuali;
- Sbagliata: falso, la disposizione riguarda solo gli enti.

G_3_00776: Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), consentono l'esercizio delle attività di un'altra categoria se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta. Quale?

- Esatta: categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Sbagliata: categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: categoria 9: bonifica di siti;
- Sbagliata: categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

G_3_00777: Le imprese e gli enti:

- Esatta: sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- Sbagliata: non possono essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali se non sono imprenditori individuali;
- Sbagliata: non possono essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali se non sono imprenditori agricoli;
- Sbagliata: non sono comunque mai iscritti nella persona del legale rappresentante.

G_3_00778: Una impresa individuale è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella persona del titolare dell'impresa individuale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, nella persona del legale che ne ha la difesa in giudizio;
- Sbagliata: falso, possono essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali solo persone giuridiche;
- Sbagliata: falso, possono essere iscritte a nome di qualunque dipendente che presti servizio per quell'impresa.

G_3_00779: Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali occorre che i soggetti iscritti rispettino tutte le seguenti condizioni, tranne una:

- Esatta: siano solo ed esclusivamente cittadini italiani;
- Sbagliata: siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
- Sbagliata: non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Sbagliata: siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.

G_3_00780: Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese:

- Esatta: non può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta ad un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza;
- Sbagliata: può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale.

G_3_00781: Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 120 del 2014, se il titolare di un'impresa individuale non è cittadino italiano:

- Esatta: può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali purché cittadino di Stati membri della UE o di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- Sbagliata: può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali purché non cittadino di Stati membri della UE;
- Sbagliata: non può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se ottiene uno speciale visto dalla sua Ambasciata di appartenenza.

G_3_00782: Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 120 del 2014 affinché le imprese e gli enti siano iscritte all'Albo occorre che siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo:

- Esatta: vero, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
- Sbagliata: falso, non è mai previsto questo requisito;
- Sbagliata: vero, e non è mai possibile provvedere successivamente all'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: vero, ad eccezione delle imprese individuali che non sono tenute a provvedere ad alcuna iscrizione né prima né dopo l'iscrizione all'Albo.

G_3_00783: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono in tutte le seguenti caratteristiche ad esclusione di una. Quale?

- Esatta: l'eventuale esecuzione di opere o lo svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini.
- Sbagliata: un'adeguata dotazione di personale;
- Sbagliata: la qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
- Sbagliata: la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone.

G_3_00784: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014,?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: solo per alcune categorie di attività;
- Sbagliata: solo per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

G_3_00785: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: solo per alcune categorie di attività;
- Sbagliata: solo se si tratta di rifiuti speciali pericolosi.

G_3_00786: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014,?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: solo per alcune categorie di attività;
- Sbagliata: solo se si tratta di rifiuti urbani.

G_3_00787: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, l'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini rientra tra i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: solo ma solo per alcune categorie di attività;
- Sbagliata: solo per i rifiuti speciali non pericolosi.

G_3_00788: Ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014, la capacità finanziaria:

- Esatta: è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari;
- Sbagliata: può essere dimostrata solo dal volume di affari;

- Sbagliata: può essere dimostrata solo dal patrimonio;
- Sbagliata: può essere dimostrata solo dai bilanci.

G_3_00789: Ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014, l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria:

- Esatta: devono essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione;
- Sbagliata: non sono tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: possono non essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione perché sono solo elementi necessari per accordare fiducia all'operatore nella futura gestione ambientale;
- Sbagliata: sono strettamente legate per cui se il soggetto che vuole iscriversi dimostra il possesso di una, l'altra deve essere presunta automaticamente, senza necessità di prova della sua esistenza.

G_3_00790: Ai sensi dell'art. 11 del d.m. n. 120 del 2014, il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, sono ciascuna Sezione regionale o provinciale stabilisce questi criteri;
- Sbagliata: falso, trattasi di materia con riserva di legge assoluta;
- Sbagliata: falso, solo il Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali personalmente è deputato a disporre tali criteri.

G_3_00791: Ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i soggetti interessati devono corredare la domanda di iscrizione da un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, si tratta di dati che non devono essere comunicati perché in possesso dall'Albo;
- Sbagliata: falso, si tratta di dati che non devono essere comunicato perché riservati;
- Sbagliata: falso, il decreto ministeriale n. 120 del 2014 non prevede un simile adempimento.

G_3_00792: La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: può essere corredata da una autocertificazione in relazione al rispetto di alcuni requisiti e condizioni necessari ai fini della iscrizione;
- Sbagliata: non può mai essere corredata da una autocertificazione in relazione al rispetto di alcuni requisiti e condizioni necessari ai fini della iscrizione perché gli stessi devono essere provati solo con l'allegazione degli attestati originali;
- Sbagliata: può essere presentata anche senza essere corredata da attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria;
- Sbagliata: per alcune categorie di attività di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 120 del 2014 non è necessaria perché le stesse sono iscritte d'ufficio.

G_3_00793: Il titolare di un'impresa individuale può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, nei limiti specificati dall'art. 10, comma 2, del d.m. 120 del 2014, se non abbia riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi, ad esclusione di uno:

- Esatta: condanna a pena detentiva per reati contro la persona;
- Sbagliata: condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
- Sbagliata: condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- Sbagliata: condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

G_3_00794: Un'impresa che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza:

- Esatta: non può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali purché si tratti di irregolarità relative a legislazione straniera;

- Sbagliata: può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali solo se lo Stato italiano ottiene una speciale autorizzazione dallo Stato le cui norme di diritto del lavoro sono state violate;
- Sbagliata: può iscriversi comunque all'Albo nazionale gestori ambientali se si tratta di impresa individuale.

G_3_00795: Un ente può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: sì, nella persona del legale rappresentante;
- Sbagliata: sì, nella persona dell'ente stesso;
- Sbagliata: no, perché l'iscrizione è riservata ad imprese individuali;
- Sbagliata: sì, l'Albo è riservato proprio alla sola iscrizione degli enti.

G_3_00796: Un'impresa che si trovi in sede di prima iscrizione soggetta ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: no, non può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sì, può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: sì ma solo se è in stato di liquidazione;
- Sbagliata: sì ed avrà possibilità di pagamento di un diritto annuale d'iscrizione ridotto della metà rispetto alla categoria di appartenenza.

G_3_00797: La registrazione al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo è sempre un requisito essenziale per poter procedere alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: no, se si tratta di imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
- Sbagliata: sì, senza eccezioni;
- Sbagliata: no, se si tratta di enti;
- Sbagliata: no, perché la registrazione al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo non è proprio un requisito per l'iscrizione all'Albo.

G_3_00798: I requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali non possono essere accertati d'ufficio ma solo su segnalazione di cittadini:

- Esatta: falso, quelli di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) sono accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario;
- Sbagliata: falso, quelli di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) sono accertati d'ufficio e di persona dal Presidente stesso dell'Albo attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, possono essere accertati dalla Sezione regionale o provinciale ma solo su segnalazione del Comitato Nazionale.

G_3_00799: La capacità finanziaria:

- Esatta: è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari;
- Sbagliata: non deve essere adeguata alle attività soggette all'iscrizione;
- Sbagliata: i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione non sono definiti dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: non è necessaria ai fini della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

G_3_00800: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non esiste alcun responsabile tecnico;
- Sbagliata: falso, il decreto non dispone nulla sul responsabile tecnico;
- Sbagliata: falso, il responsabile tecnico non è il soggetto che deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa.

G_3_00801: Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio;
- Sbagliata: con modalità cartacea mediante invio con raccomandata;
- Sbagliata: con modalità cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle camere di commercio;
- Sbagliata: con modalità da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale.

G_3_00802: La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che è unico per ogni sezione regionale e provinciale
- Sbagliata: è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che non ha numerazione progressiva annuale
- Sbagliata: è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali che non deve essere tenuto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Sbagliata: non è registrata in alcun sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali, essendo trasmessa in via cartacea e non essendo previsto dalla normativa in materia tale sistema.

G_3_00803: A quale soggetto giuridico dell'Albo nazionale gestori ambientali deve essere presentata la domanda di iscrizione all'Albo?

- Esatta: alla sezione regionale o provinciale;
- Sbagliata: al Comitato nazionale;
- Sbagliata: al Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: al Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

G_3_00804: Quale Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali è competente a ricevere la domanda di iscrizione all'Albo?

- Esatta: quella nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: quella nel cui territorio l'impresa o l'ente svolge principalmente la sua attività professionale;
- Sbagliata: quella nel cui territorio in cui si trovino o la struttura immobile principale o i mezzi di trasporto necessari ai fini dello svolgimento dell'attività professionale;
- Sbagliata: tutte le Sezioni sono competenti, la scelta è rimessa al soggetto che presenta la domanda.

G_3_00805: Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è presentata alla sezione regionale e provinciale:

- Esatta: nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio;
- Sbagliata: che ritengano più comoda per la loro attività professionale;
- Sbagliata: che risulti più vicina alla sede legale all'estero;
- Sbagliata: nel cui territorio di competenza è ubicata la maggiore quantità di beni mobili ed immobili di proprietà dell'impresa o ente.

G_3_00806: La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere corredata con la nomina del responsabile tecnico e la dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, basta il solo atto di nomina;
- Sbagliata: no, tale requisito non è previsto;
- Sbagliata: no, perché la suddetta documentazione va corredata alla domanda ma non necessita di firma autenticata.

G_3_00807: La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere corredata da una attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, perché non è previsto alcun diritto di segreteria;
- Sbagliata: no, perché deve essere pagato anche dopo l'accoglimento della domanda;
- Sbagliata: no, perché tale diritto di segreteria è un contributo facoltativo, che può quindi non essere pagato.

G_3_00808: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia presentata:

- Esatta: alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente;
- Sbagliata: alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilito il domicilio del titolare dell'impresa o dell'ente;

- Sbagliata: al Comitato nazionale;
- Sbagliata: alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilito la residenza del titolare dell'impresa o dell'ente.

G_3_00809: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata con tutte le seguenti documentazioni, ad eccezione di una:

- Esatta: attestazione comprovante il mancato pagamento del diritto di segreteria;
- Sbagliata: nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
- Sbagliata: autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
- Sbagliata: un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attività, i mezzi, il personale impiegato, la quantità annua di rifiuti e ogni altra notizia utile.

G_3_00810: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti, ed in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con ulteriore documentazione, tra cui:

- Esatta: la copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli.
- Sbagliata: l'attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, della non idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- Sbagliata: la documentazione attestante la mancata iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
- Sbagliata: per le imprese e gli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione del regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, la documentazione attestante l'assenza delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.

G_3_00811: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti, ed in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d'iscrizione con ulteriore documentazione redatta in lingua italiana, tra cui :

- Esatta: la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;
- Sbagliata: l'attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, della non idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- Sbagliata: l'attestazione del mancato possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
- Sbagliata: la non disponibilità dei veicoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

G_3_00812: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti; in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione con ulteriore documentazione. Quale?

- Esatta: copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
- Sbagliata: copia non conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
- Sbagliata: copia non conforme del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
- Sbagliata: l'originale del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

G_3_00813: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che la domanda d'iscrizione all'Albo sia corredata da specifici documenti e, in aggiunta a quanto previsto in via generale, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attività di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna:

- Esatta: presentano idonea documentazione attestante la conformità delle navi che trasportano rifiuti alla normativa in materia, in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare;
- Sbagliata: non sono tenuti a presentare alcuna documentazione aggiuntiva;
- Sbagliata: presentano copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
- Sbagliata: presentano idonea documentazione attestante la non conformità delle navi alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi alla rinfusa, in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare.

G_3_00814: Aziende speciali, consorzi di Comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: sì,
- Sbagliata: no, seguono la procedura generale;
- Sbagliata: no, seguono una procedura aggravata;
- Sbagliata: no, perché trattasi di soggetti che non possono mai essere iscritti all'Albo.

G_3_00815: Ai sensi del d.m. n. 120 del 2014, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: sì,
- Sbagliata: no, seguono la procedura generale;
- Sbagliata: no, seguono una procedura aggravata;
- Sbagliata: no, perché trattasi di soggetti che non possono mai essere iscritti all'Albo.

G_3_00816: Ai sensi del d.m. n. 120 del 2014, le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: sì,
- Sbagliata: no, seguono la procedura generale;
- Sbagliata: no, seguono una procedura aggravata;
- Sbagliata: no, perché trattasi di soggetti che non possono mai essere iscritti all'Albo.

G_3_00817: Le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione:

- Esatta: che deve essere effettuata dal Comune o da uno dei Comuni o dal consorzio di Comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo;
- Sbagliata: che non deve essere corredata dalla nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
- Sbagliata: che non deve essere corredata da alcun documento, trattandosi di una procedura di iscrizione semplificata;
- Sbagliata: che non deve essere corredata da attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione poiché in tali casi l'iscrizione all'Albo è totalmente gratuita.

G_3_00818: Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione:

- Esatta: con cui devono attestare, tra l'altro, la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti;
- Sbagliata: con cui devono attestare solo ed esclusivamente le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
- Sbagliata: con cui devono attestare la non idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
- Sbagliata: nella quale possono dichiarare se hanno effettuato il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione, adempimenti solo facoltativi per tali soggetti giuridici.

G_3_00819: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali:

- Esatta: esistono delle procedure semplificate d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente;
- Sbagliata: non esistono delle procedure semplificate d'iscrizione;
- Sbagliata: esistono delle procedure semplificate d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che sono comunque fondate su una domanda di autorizzazione e non su una comunicazione;
- Sbagliata: esistono delle procedure semplificate d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che sono fondate su una comunicazione ma in ogni caso l'attività non può iniziare se le Sezioni regionali e provinciali non accertino prima il rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti.

G_3_00820: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 tutte le seguenti imprese ed enti sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente, ad esclusione di una:

- Esatta: aziende speciali, consorzi di Comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di trasporto e produzione di amianto;
- Sbagliata: aziende speciali, consorzi di Comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- Sbagliata: imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sbagliata: imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.

G_3_00821: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 la procedura semplificata di iscrizione di cui all'art.16 dispone che le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte e qualora accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono:

- Esatta: con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime;
- Sbagliata: con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attività non ancora intrapresa, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime;
- Sbagliata: con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di conformarsi in via successiva alla normativa vigente;
- Sbagliata: con provvedimento anche non motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di conformarsi in via successiva alla normativa vigente.

G_3_00822: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte con procedura semplificata:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, tale verifica non può essere svolta d'ufficio;
- Sbagliata: falso, tale verifica spetta solo al Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, tale verifica spetta solo ai singoli membri del Comitato nazionale.

G_3_00823: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le Sezioni regionali e provinciali, ricevuta la comunicazione completa della prevista documentazione, come previsto dalla procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 16 del decreto, deliberano l'iscrizione:

- Esatta: entro trenta giorni dal ricevimento;
- Sbagliata: entro novanta giorni dal ricevimento;
- Sbagliata: entro tre giorni dal ricevimento;
- Sbagliata: entro un anno solare dal ricevimento.

G_3_00824: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i soggetti che hanno diritto alla procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 16 del decreto, qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti per l'iscrizione, hanno diritto a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, non possono più iscriversi;
- Sbagliata: no, hanno tale diritto ma senza alcun limite temporale;
- Sbagliata: no, la loro irregolarità è sanabile solo tramite il pagamento di un diritto annuale di iscrizione doppio rispetto a quello previsto per la loro categoria.

G_3_00825: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che una volta depositata la domanda d'iscrizione all'Albo:

- Esatta: entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- Sbagliata: entro dieci giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- Sbagliata: entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- Sbagliata: entro quindici giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

G_3_00826: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che una volta depositata la domanda d'iscrizione all'Albo, ove la domanda sia accolta:

- Esatta: la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione;
- Sbagliata: il Comitato nazionale formalizza il provvedimento di iscrizione;
- Sbagliata: la sezione regionale o provinciale non formalizza il provvedimento di iscrizione;
- Sbagliata: la sezione regionale o provinciale comunica all'istante l'avvenuto rigetto della domanda di iscrizione.

G_3_00827: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l'interessato:

- Esatta: entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda d'iscrizione, è tenuto a presentare la garanzia finanziaria;
- Sbagliata: non è tenuto a presentare la garanzia finanziaria per ottenere la formalizzazione della iscrizione;
- Sbagliata: entro il termine di decadenza di tre giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda d'iscrizione, può, se lo desidera, presentare una garanzia finanziaria;
- Sbagliata: entro il termine di decadenza di tre giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda d'iscrizione, è tenuto a presentare la garanzia finanziaria.

G_3_00828: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori

ambientali per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi:

- Esatta: è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
- Sbagliata: non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
- Sbagliata: è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato che sono aumentate del doppio per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- Sbagliata: non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato se si tratta di imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

G_3_00829: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

- Esatta: è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
- Sbagliata: non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
- Sbagliata: è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato che sono aumentate del doppio per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
- Sbagliata: non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato se si tratta di imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

G_3_00830: Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere sospeso dall'iscrizione?

- Esatta: sì, al ricorrere di specifiche circostanze con un provvedimento della Sezioni regionali e provinciali dell'Albo;
- Sbagliata: sì, ma solo a seguito di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: no, può essere solo cancellato dall'Albo.

G_3_00831: Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere cancellato dall'iscrizione?

- Esatta: sì, al ricorrere di specifiche circostanze con un provvedimento della Sezioni regionali e provinciali dell'Albo;
- Sbagliata: sì, ma solo in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso;
- Sbagliata: no, mai;
- Sbagliata: no, può essere solo sospeso dall'Albo.

G_3_00832: Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere cancellato dallo stesso anche in assenza di una sua richiesta?

- Esatta: sì, al ricorrere di specifiche circostanze;
- Sbagliata: sì ma solo in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso;
- Sbagliata: no, mai poiché l'unica forma di cancellazione prevista dalla normativa in materia è quella su richiesta dell'interessato;
- Sbagliata: no, se non è d'accordo può essere solo sospeso.

G_3_00833: Un soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali può essere sospeso dallo stesso anche in assenza di una sua richiesta?

- Esatta: sì, al ricorrere di specifiche circostanze;
- Sbagliata: sì ma solo in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria che abbia deciso in tal senso;
- Sbagliata: no, mai perché l'unica forma di sospensione prevista dalla normativa in materia è quella su richiesta dell'interessato;
- Sbagliata: no, se non è d'accordo può essere solo cancellato.

G_3_00834: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: sono deliberati dalla Sezioni regionali e provinciali dell'Albo ;
- Sbagliata: possono essere deliberati dal solo Comitato nazionale;
- Sbagliata: in via generale sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ma se si tratta di imprese che

gestiscono rifiuti pericolosi sono deliberati dal Comitato nazionale;

- Sbagliata: solo se si tratta di rifiuti urbani sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale; negli altri casi sono deliberati dal Comitato nazionale.

G_3_00835: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente uno dei seguenti eventi, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di famiglia;
- Sbagliata: l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- Sbagliata: l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1;
- Sbagliata: il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale.

G_3_00836: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali al ricorrere delle condizioni di legge per un periodo:

- Esatta: che non potrà superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi;
- Sbagliata: che non potrà superare i venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi.
- Sbagliata: che non potrà superare i cento giorni complessivi, sempre continuativi.
- Sbagliata: che non potrà superare i tre giorni complessivi, sempre continuativi.

G_3_00837: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, quando l'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente;
- Sbagliata: con il provvedimento di sospensione la Sezione non stabilisce alcun termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente perché a costui non spetta tale diritto;
- Sbagliata: tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno tre giorni.
- Sbagliata: tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno venti giorni.

G_3_00838: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora ricorrano le seguenti circostanze, tranne una, quale?

- Esatta: vengano iscritte nel registro delle imprese;
- Sbagliata: vengano cancellate dal registro delle imprese;
- Sbagliata: l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda;
- Sbagliata: vengano a mancare uno o più requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma (non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera).

G_3_00839: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora ricorrano le seguenti circostanze, tranne una; quale?

- Esatta: sia accertato il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale;
- Sbagliata: siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione);
- Sbagliata: si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6 (Procedimento d'iscrizione all'Albo);
- Sbagliata: permangano per più di dodici mesi le condizioni di cui all'articolo 24, comma 7 (omissione del pagamento del diritto annuo).

G_3_00840: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, gli effetti della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento o dalla data della presentazione della domanda di cancellazione nel caso si tratti di cancellazione su domanda dell'iscritto, come disciplinata dalla legge;
- Sbagliata: decorrono in via retroattiva fin dalla data di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: decorrono a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del relativo provvedimento;
- Sbagliata: decorrono da quando si è verificata la causa della cancellazione.

G_3_00841: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: può essere sospesa e può essere cancellata;
- Sbagliata: non può essere sospesa ma può essere cancellata;
- Sbagliata: può essere sospesa ma mai cancellata;
- Sbagliata: può essere solo interrotta con decorrenza di un nuovo periodo di iscrizione ma mai sospesa o cancellata.

G_3_00842: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le sanzioni di sospensione e cancellazione di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali:

- Esatta: previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni;
- Sbagliata: anche senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni;
- Sbagliata: tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia rituale richiesta;
- Sbagliata: anche tramite provvedimenti non motivati.

G_3_00843: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, cosa accade alle imprese e agli enti iscritti all'Albo nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c (cancellazione dal registro delle imprese) e f (permanenza per più di dodici mesi le condizioni di omissione del pagamento del diritto annuo di cui all'articolo 24, comma 7)?

- Esatta: sono direttamente cancellate dall'Albo;
- Sbagliata: sono destinatarie di un provvedimento di cancellazione non motivato;
- Sbagliata: sono sospese ma non sono destinatarie di alcun provvedimento di sospensione;
- Sbagliata: possono non essere cancellate in caso di pagamento di una sanzione proporzionata alla gravità del fatto che ha determinato la cancellazione.

G_3_00844: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni;
- Sbagliata: deve essere rinnovata ogni quindici anni;
- Sbagliata: ha durata illimitata nel tempo e non deve essere rinnovata;
- Sbagliata: ha durata semestrale.

G_3_00845: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il rinnovo della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene:

- Esatta: presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti;
- Sbagliata: presentando una nuova domanda di iscrizione;
- Sbagliata: automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda o autocertificazione;
- Sbagliata: presentando una domanda di rinnovo anche quando l'iscrizione è già scaduta.

G_3_00846: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 :

- Esatta: possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Sbagliata: possono non procedere con le procedure per il rinnovo della iscrizione;
- Sbagliata: devono procedere con le normali procedure per il rinnovo della iscrizione;

- Sbagliata: godono del beneficio del rinnovo automatico della iscrizione.

G_3_00847: Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonché delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso:

- Esatta: in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al giudice amministrativo;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al giudice ordinario;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al Presidente della Repubblica.

G_3_00848: Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni comunicazione del relativo provvedimento, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: non è ammissibile nessun tipo di ricorso;
- Sbagliata: è ammissibile solo il ricorso giurisdizionale, non al Comitato nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: gli interessati possono proporre ricorso al Presidente della Regione.

G_3_00849: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”), quanto alle risorse finanziarie:

- Esatta: le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria;
- Sbagliata: le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione non sono mai assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria;
- Sbagliata: le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali non sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione, che è gratuita;
- Sbagliata: le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione che è sempre lo stesso, quale che sia l'attività svolta.

G_3_00850: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”), le imprese e gli enti:

- Esatta: sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi;
- Sbagliata: sono tenuti a comunicare alla Regione competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi;
- Sbagliata: non sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi;
- Sbagliata: sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi.

G_3_00851: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”), nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese:

- Esatta: ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale;
- Sbagliata: non possono mai ottenere la immediata utilizzazione dei veicoli stessi;
- Sbagliata: procedono ai fini della comunicazione della variazione con la domanda di iscrizione prevista in via generale;
- Sbagliata: non sono tenute a comunicare la variazione all'Albo nazionale gestori ambientali.

G_3_00852: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, in caso di trasferimento della sede

legale dell'impresa iscritta all'Albo nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione:

- Esatta: la domanda di variazione è presentata alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco;
- Sbagliata: non è necessaria alcuna domanda di variazione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: la domanda di variazione è presentata alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco, dandone comunicazione alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione;
- Sbagliata: la domanda di variazione è presentata sia alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita sia alla sezione di provenienza.

G_3_00853: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 ("Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"), le imprese che effettuano le variazioni contemplate dall'art. 18 e ne danno rituale comunicazione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale;
- Sbagliata: non possono operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale;
- Sbagliata: non possono operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino a trenta giorni dopo la delibera di variazione della sezione regionale;
- Sbagliata: continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale tranne i soggetti iscritti nella alla categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi".

G_3_00854: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le imprese e gli enti iscritti:

- Esatta: possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente, sia telematicamente sia presso qualsiasi camera di commercio ;
- Sbagliata: possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente solo presso una camera di commercio e non via telematica;
- Sbagliata: possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente solo in via telematica;
- Sbagliata: non possono richiedere il rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi.

G_3_00855: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, quanto alla pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo ed i dati pubblicati sono oggetto di consultazione;
- Sbagliata: il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo ma i dati pubblicati non sono oggetto di consultazione poiché personali e riservati;
- Sbagliata: l'Albo costituisce fonte di dati personali e riservati e come tale non deve essere pubblicato in via informatica;
- Sbagliata: il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo e le imprese e gli enti iscritti possono solo consultare tali dati e non richiedere il rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi.

G_3_00856: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo gli ammontari previsti dall'art. 24 del decreto;
- Sbagliata: non sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione;
- Sbagliata: sono tenuti solo alla corresponsione di un diritto d'iscrizione iniziale e non annuale;
- Sbagliata: sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione che è lo stesso per tutte le categorie di cui all'art.8 del decreto.

G_3_00857: Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120, l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti:

- Esatta: comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento e, se l'omissione permane per più di dodici mesi, la cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: comporta la cancellazione immediata e d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento, ma non può essere mai causa di cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: comporta la cancellazione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali se l'omissione permane per più due mesi.

G_3_00858: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti:

- Esatta: sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione;
- Sbagliata: sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie;
- Sbagliata: sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 dell'art. 212, che regolano l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali neanche in un'apposita sezione dello stesso.

G_3_00859: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le organizzazioni di cui all'articolo 228 del d.lgs. n. 152 del 2006 (pneumatici fuori uso), limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura semplificata per l'iscrizione;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura aggravata e più complessa per l'iscrizione.

G_3_00860: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le organizzazioni di cui all'articolo 223 del d.lgs. n. 152 del 2006 (consorzi per vari materiali di imballaggio), limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura semplificata per l'iscrizione;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura aggravata e più complessa per l'iscrizione.

G_3_00861: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, è esonerato dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali il Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene di cui all'art. 234 del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura semplificata per l'iscrizione;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è prevista obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura aggravata e più complessa per l'iscrizione.

G_3_00862: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, è esonerato dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta

e trattamento degli oli minerali usati di cui all'art. 236 del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura semplificata per l'iscrizione;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura aggravata e più complessa per l'iscrizione.

G_3_00863: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, è esonerato dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 233 del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura semplificata per l'iscrizione;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura aggravata e più complessa per l'iscrizione.

G_3_00864: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esonerati dalla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative:

- Esatta: anche, ma non solo, i consorzi di imballaggi ai sensi dell'art. 223 del decreto quali il CiAl e il Comieco;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene;
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

G_3_00865: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali tutte le seguenti categorie, tranne una:

- Esatta: le imprese che svolgono attività di bonifica dei siti;
- Sbagliata: il CONAI, Consorzio nazionale imballaggi, di cui all'art. 224 del d. lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati di cui all'articolo 236 del d. lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: le strutture operative associate costituite dai produttori e importatori in materia di pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228 del d. lgs. n. 152 del 2006.

G_3_00866: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267:

- Esatta: falso, per tali soggetti l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del Comune o del consorzio di Comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, tali soggetti seguono la procedura generale per l'iscrizione all'Albo presentando domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 15 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120;
- Sbagliata: falso, anche tali attività rientrano tra quelle per cui è previsto obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo ma godono di una procedura aggravata e più complessa per l'iscrizione.

G_3_00867: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli enti e le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi:

- Esatta: sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;
- Sbagliata: sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a

condizione che tale ultima attività comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

- Sbagliata: non sono mai esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: non possono svolgere le attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi né quelle di rifiuti speciali non pericolosi.

G_3_00868: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli enti e le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi:

- Esatta: sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;
- Sbagliata: non possono mai essere iscritte all'Albo poiché iscritte in albo speciale rispetto a quello di cui all'art. 212;
- Sbagliata: possono essere iscritte all'Albo ma non sono mai esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: non possono mai essere iscritte all'Albo.

G_3_00869: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni;
- Sbagliata: non deve essere rinnovata perché ha durata illimitata nel tempo;
- Sbagliata: scade automaticamente dopo cinque anni con necessità di richiedere una nuova autorizzazione, non essendo previste procedure di rinnovo;
- Sbagliata: deve essere rinnovata solo se il soggetto iscritto ha subito un provvedimento di cancellazione dall'Albo.

G_3_00870: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione;
- Sbagliata: non abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato;
- Sbagliata: non costituisce mai titolo né abilitazione per l'esercizio di alcuna attività o gestione di alcun impianto;
- Sbagliata: non costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti.

G_3_00871: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività, l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, una simile disposizione non è prevista dalla legge;
- Sbagliata: falso, l'iscrizione all'Albo è facoltativa e pertanto non può avere simili effetti;
- Sbagliata: falso, l'iscrizione all'Albo non può né costituire titolo né abilitare alla gestione degli impianti.

G_3_00872: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, sono regolati da una disciplina particolare per quanto concerne l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione;
- Sbagliata: sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie;
- Sbagliata: non pagano alcun diritto annuale di registrazione;
- Sbagliata: sono iscritti all'Albo con un'iscrizione particolare che deve essere rinnovata ogni 20 anni.

G_3_00873: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed

intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, sono esonerate le attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Sbagliata: falso, sono esonerate le attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- Sbagliata: falso, sono esonerate le attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

G_3_00874: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 se un'impresa in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 procede all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ma le stesse sono ridotte del quaranta per cento:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, deve prestare idonee garanzie finanziarie come un'impresa priva della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- Sbagliata: falso, non deve prestare alcuna garanzia finanziaria;
- Sbagliata: falso, deve prestare garanzie finanziarie aumentate del doppio rispetto ad un'impresa priva della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

G_3_00875: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 se un'impresa in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 procede all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ma le stesse sono ridotte del quaranta per cento:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, deve prestare idonee garanzie finanziarie come un'impresa priva della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- Sbagliata: falso, non deve prestare alcuna garanzia finanziaria;
- Sbagliata: falso, deve prestare garanzie finanziarie aumentate del doppio rispetto ad un'impresa priva della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

G_3_00876: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 se un'impresa in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 procede all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto, essa non deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato:

- Esatta: falso, deve prestare idonee garanzie finanziarie ma in misura ridotta grazie alla presenza della certificazione;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, questo è l'unico caso in cui una categoria altrimenti esclusa deve corrispondere garanzie finanziarie;
- Sbagliata: falso, le garanzie finanziarie in tal caso sono aumentate.

G_3_00877: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 un'impresa per le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto non deve mai procedere all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali se in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001:

- Esatta: falso, deve iscriversi e deve prestare idonee garanzie finanziarie ma in misura ridotta;
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, deve iscriversi e prestare garanzie finanziarie identiche alle imprese non certificate ed iscritte in quella categoria;
- Sbagliata: falso, può sempre iscriversi in via facoltativa e non obbligatoria.

G_3_00878: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto:

- Esatta: devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della Regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g);
- Sbagliata: non devono prestare alcuna garanzia finanziaria;
- Sbagliata: devono prestare garanzie finanziarie aumentate del doppio nel caso si tratti di imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, o in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
- Sbagliata: devono prestare garanzie finanziarie solo se si tratti di imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.

761/2001, o in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

G_3_00879: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato:

- Esatta: per le attività raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: solo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- Sbagliata: solo per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Sbagliata: nessuna delle precedenti.

G_3_00880: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto:

- Esatta: sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali e la loro iscrizione non è rinnovabile ma valida a tempo indeterminato;
- Sbagliata: non sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ma devono prestare idonee garanzie finanziarie.

G_3_00881: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è deliberata:

- Esatta: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Presidente dell'Albo;
- Sbagliata: da una delle Sezione regionali dell'Albo a scelta del soggetto istante.

G_3_00882: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è deliberata dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: falso, per iscriversi non esiste alcuna deliberazione ma l'iscrizione è automatica e facoltativa dopo aver compilato una specifica scheda con i propri dati;
- Sbagliata: da una delle Sezione regionali dell'Albo a scelta del soggetto istante.

G_3_00883: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i provvedimenti di decadenza e di annullamento dell'iscrizione sono deliberati:

- Esatta: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove si trova al momento della domanda il rappresentante dell'impresa interessata.

G_3_00884: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati:

- Esatta: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: da una delle Sezione regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali a scelta del soggetto istante.

G_3_00885: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, sono deliberate in via esclusiva dalla Corte dei Conti;
- Sbagliata: falso, sono deliberate in via esclusiva dal Consiglio di Stato in sede consultiva;
- Sbagliata: falso, sono deliberate in via esclusiva dai Tribunali Amministrativi Regionali.

G_3_00886: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, i provvedimenti di sospensione e di revoca sono deliberati:

- Esatta: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Comitato nazionale;
- Sbagliata: solo direttamente dal Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove si trova al momento della domanda il rappresentante dell'impresa interessata.

G_3_00887: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo;
- Sbagliata: non è ammesso alcun ricorso amministrativo;
- Sbagliata: è ammesso il solo ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali e non al Consiglio di Stato;
- Sbagliata: è ammesso il ricorso giurisdizionale ai Tribunali Amministrativi Regionali, quindi la sentenza si può impugnare con ricorso amministrativo al Comitato nazionale dell'Albo.

G_3_00888: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo:

- Esatta: nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi;
- Sbagliata: mai;
- Sbagliata: nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi;
- Sbagliata: nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione a discrezione della stessa.

G_3_00889: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
- Sbagliata: i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi;
- Sbagliata: individuazioni dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché motivino la scelta;
- Sbagliata: non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo deve essere aperta a tutti i soggetti che vi vogliano aderire.

G_3_00890: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa al principio della "individuazione di requisiti per l'iscrizione diversi per tutte le sezioni, al fine di consentire a ciascuna Sezione di mantenere la sua autonomia di gestione dell'Albo":

- Esatta: falso, il principio è quello della "individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure";
- Sbagliata: vero;
- Sbagliata: falso, il principio è quello della "individuazione di requisiti per l'iscrizione facoltativi, che le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché motivino la scelta;
- Sbagliata: falso, il principio è quello della "assenza di requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo deve essere aperta a tutti i soggetti che vi vogliano aderire".

G_3_00891: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna;
- Sbagliata: possibilità di novellare la vigente normativa di legge sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna;
- Sbagliata: definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge;
- Sbagliata: assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna.

G_3_00892: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- Sbagliata: effettiva copertura delle spese solo attraverso libere donazioni, con divieto di previsione di diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- Sbagliata: effettiva copertura delle spese solo attraverso risorse finanziarie del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con divieto di previsione di diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- Sbagliata: effettiva copertura delle spese attraverso diritti di segreteria e le sanzioni pecuniarie imposte ai soggetti che violano le norme sull'iscrizione, con divieto di previsione di diritti annuali di iscrizione.

G_3_00893: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: assenza di diritti annuali d'iscrizione per le imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: definizione di sanzioni per le imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, non essendo categoria oggetto di iscrizione;
- Sbagliata: cancellazione di tutte le imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali dall'Albo stesso.

G_3_00894: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
- Sbagliata: totale autonomia e impossibilità di comunicazione con tutte le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri, onde assicurare l'indipendenza dell'Albo;
- Sbagliata: soppressione delle pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
- Sbagliata: soppressione dei pubblici registri.

G_3_00895: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
- Sbagliata: soppressione delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
- Sbagliata: soppressione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo;
- Sbagliata: impossibilità di riformulazione delle cause di cancellazione dall'Albo, oggetto di riserva di legge assoluta.

G_3_00896: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, tra l'altro, le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali, si informa ai seguenti principi:

- Esatta: definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico;
- Sbagliata: soppressione del responsabile tecnico;
- Sbagliata: definizione delle competenze del responsabile tecnico, con il divieto di prevedere per lo stesso qualunque responsabilità;
- Sbagliata: attribuzione delle funzioni del responsabile tecnico in capo al Presidente dell'Albo.

G_3_00897: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: tutti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- Sbagliata: tutti gli imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c.;
- Sbagliata: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti all'interno del territorio nazionale ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006.

G_3_00898: Ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti:

- Esatta: sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: sono sempre esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: devono essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali solo per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006;
- Sbagliata: devono essere sempre iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali.

G_3_00899: Ai sensi della circolare n. 437 del 29 maggio 2015, un'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 rifiuti speciali prodotti dalla propria attività assimilati ai rifiuti urbani è sottoposta all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del suddetto articolo 212, comma 8?

- Esatta: sì, nella categoria 2 bis di cui al D.M.120/2014 perché l'art. 212, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non opera alcuna distinzione tra rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale;
- Sbagliata: no, perché l'art. 212, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disciplina solo l'ipotesi dei rifiuti speciali e non quella dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
- Sbagliata: no, perché l'art.212, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede una deroga esplicita per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
- Sbagliata: sì, perché i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani cessano di essere rifiuti speciali e sono rifiuti urbani, con conseguente obbligo d'iscrizione nella categoria 1 "raccolta e trasporto di rifiuti urbani" di cui al D.M.120/2014.

G_3_00900: Con la circolare n. 437 del 29 maggio 2015, è stato chiarito che un'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 rifiuti speciali prodotti dalla propria attività assimilati ai rifiuti urbani è sottoposta all'iscrizione all'Albo ai sensi del suddetto articolo 212, comma 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che riguarda "i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno") e, conseguentemente, ha l'obbligo d'iscrizione nella categoria 2 bis di cui al D.M.120/2014:

- Esatta: vero;

- Sbagliata: falso, la soluzione fornita nella circolare è che per tale attività non è proprio necessaria alcuna iscrizione;
- Sbagliata: falso, la soluzione fornita nella circolare è che per tale attività è necessaria l'iscrizione; nella categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- Sbagliata: falso, la soluzione fornita nella circolare è che per tale attività è necessaria l'iscrizione; nella categoria 5: "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi".

G_3_00901: Ai sensi della circolare n. 437 del 29 maggio 2015, un'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 rifiuti speciali, prodotti dalla propria attività, assimilati ai rifiuti urbani può essere sottoposta all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del suddetto articolo 212, comma 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che riguarda "i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno") con conseguente iscrizione nella categoria 2 bis di cui al D.M.120/2014?

- Esatta: sì;
- Sbagliata: no, per tale attività non è proprio necessaria alcuna iscrizione;
- Sbagliata: no, per tale attività è necessaria l'iscrizione; nella categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";
- Sbagliata: falso, la soluzione fornita nella circolare è che per tale attività è necessaria l'iscrizione; nella categoria 5: "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi".

G_3_00902: Con la circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014, il Comitato nazionale ha ritenuto che nei casi di variazione dell'iscrizione per trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra Sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto ministeriale n.120 del 2014, considerato che la variazione di sede legale viene comunicata dall'impresa anche al Registro delle Imprese:

- Esatta: la notizia del trasferimento al Registro delle Imprese, data dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita, possa tenere luogo della domanda di variazione dell'iscrizione;
- Sbagliata: il soggetto interessato debba comunque procedere alla comunicazione del trasferimento all'Albo con una domanda di variazione;
- Sbagliata: il soggetto interessato, una volta effettuato comunicato il trasferimento al Registro delle Imprese, non sia più tenuto ad alcuna comunicazione all'Albo;
- Sbagliata: il soggetto interessato non debba dare comunicazione del trasferimento né al Registro delle Imprese né all'Albo.

G_3_00903: Con la circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014, il Comitato nazionale ha ritenuto che nei casi di variazione dell'iscrizione per trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra Sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto ministeriale n.120 del 2014, considerato che la variazione di sede legale viene comunicata dall'impresa anche al Registro delle Imprese, la notizia del trasferimento al Registro delle Imprese, data dal soggetto interessato tramite PEC alla Sezione regionale nel cui territorio di competenza la sede è trasferita, possa tenere luogo della domanda di variazione dell'iscrizione:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, il soggetto interessato deve comunque procedere alla comunicazione del trasferimento all'Albo con una domanda di variazione;
- Sbagliata: falso, non è non esiste alcun obbligo di dare notizia di tale variazione all'Albo;
- Sbagliata: falso, il soggetto interessato, una volta effettuato comunicato il trasferimento al Registro delle Imprese, non sia più tenuto ad alcuna comunicazione all'Albo.

G_3_00904: Con la circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014, il Comitato nazionale ha chiarito che nel caso di provvedimenti disciplinari la Sezione regionale:

- Esatta: debba valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso; a seconda del risultato delle valutazioni il

provvedimento potrà infatti riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa o solo alcune di esse;

- Sbagliata: non sia tenuta a valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso perché il provvedimento dovrà necessariamente riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa;
- Sbagliata: debba valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso ma non è tenuta a motivare in modo chiaro ed esaustivo le sue valutazioni, che devono rimanere segrete;
- Sbagliata: non sia tenuta a valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso perché il provvedimento dovrà necessariamente riguardare solo alcune delle categorie di iscrizione e mai tutte le categorie di iscrizione di un'impresa.

G_3_00905: Ai sensi della circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014, il provvedimento disciplinare deve necessariamente riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa o solo alcune di esse?

- Esatta: può sia riguardare tutte le categorie di iscrizione di un'impresa, sia solo alcune di esse e pertanto la Sezione regionale è tenuta a valutare se l'irregolarità contestata riguardi esclusivamente l'attività svolta nell'ambito della categoria d'iscrizione o se, invece, coinvolga l'impresa nel suo complesso;
- Sbagliata: può riguardare solo tutte le categorie di iscrizione di un'impresa;
- Sbagliata: può riguardare solo alcune delle categorie di iscrizione di un'impresa;
- Sbagliata: solo alcune di esse ed in particolare non più di due delle categorie di iscrizione di un'impresa.

G_3_00906: Con la circolare n. 691 del 12/06/2013 il Comitato nazionale ha ritenuto che i rifiuti ingombranti, qualora siano prodotti nell'ambito dell'attività di imprese edili iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, possano essere trasportati dall'impresa stessa con l'iscrizione all'Albo ai sensi del citato art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, perché il suddetto trasporto non è attività oggetto di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: falso, perché il suddetto trasporto è oggetto di iscrizione all'Albo solo come categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi);
- Sbagliata: falso, perché il suddetto trasporto è oggetto di iscrizione all'Albo solo come categoria 9 (bonifica di siti).

G_3_00907: Con la Delibera n. 1 del 22 aprile 2015 del Comitato nazionale è stato adottato il Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non esiste alcuna possibilità di controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- Sbagliata: falso, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sempre necessario allegare gli originali dei documenti attestanti gli atti o fatti dichiarati;
- Sbagliata: falso, gli atti e fatti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, si ritengono sempre rispondenti al vero.

G_3_00908: Esiste il Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: sì, è stato adottato con la Delibera n. 1 del 22 aprile 2015 del Comitato nazionale;
- Sbagliata: no, non esiste perché non vi è alcuna possibilità di controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- Sbagliata: no, non esiste perché ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sempre necessario allegare gli originali dei documenti attestanti gli atti o fatti dichiarati;
- Sbagliata: sì, è stato adottato limitatamente ad alcune categorie di iscrizione.

G_3_00909: Con la Delibera n. 7 del 25/11/2014 del Comitato nazionale è stata disposta la

disciplina delle variazioni che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non è mai possibile il trasferimento dell'iscrizione da un soggetto giuridico ad un altro;
- Sbagliata: falso, il trasferimento dell'iscrizione da un soggetto giuridico ad un altro non solo non è possibile ma costituisce un reato penale;
- Sbagliata: falso, non rientra nelle funzioni del Comitato nazionale disporre una simile disciplina.

G_3_00910: E' possibile il trasferimento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali da un soggetto giuridico ad un altro in casi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda o di ramo d'azienda?

- Esatta: Secondo le modalità ed i casi disciplinati dalla delibera n. 7 del 25/11/2014 del Comitato nazionale, che ne regola la disciplina;
- Sbagliata: no, non è mai possibile il trasferimento dell'iscrizione da un soggetto giuridico ad un altro;
- Sbagliata: no, il trasferimento dell'iscrizione da un soggetto giuridico ad un altro non solo non è possibile ma costituisce un reato penale;
- Sbagliata: sì, è sempre possibile in virtù di un principio generale anche se la materia non è ancora stata regolamentata dal Comitato nazionale.

G_3_00911: La trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: deve avvenire nel rispetto del Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo, adottato con la delibera n. 2 del 11/09/2013 del Comitato nazionale;
- Sbagliata: può avvenire solo in via cartacea;
- Sbagliata: deve avvenire in via telematica, anche se non è stato ancora adottato il Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: avviene esclusivamente secondo le regole organizzative interne di ciascuna sezione regionale o provinciale, che può scegliere tra gestione telematica o cartacea.

G_3_00912: Esiste un Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali?

- Esatta: sì, è stato adottato delibera n. 2 del 11/09/2013 del Comitato nazionale;
- Sbagliata: no, perché la gestione delle domande e delle comunicazioni può avvenire solo in via cartacea;
- Sbagliata: no, non ancora;
- Sbagliata: no, perché la scelta della gestione telematica o cartacea è rimessa a ciascuna sezione regionale o provinciale.

G_3_00913: Ai sensi della delibera n. 2 del 11/09/2013 del Comitato nazionale, la trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali:

- Esatta: deve svolgersi tramite modalità telematica;
- Sbagliata: deve svolgersi tramite modalità telematica solo per imprese o enti iscritti all'Albo che abbiano più di quindici dipendenti;
- Sbagliata: deve svolgersi tramite modalità cartacea;
- Sbagliata: deve svolgersi tramite modalità telematica solo se si tratta di imprese o enti che gestiscono ingenti quantità di rifiuti.

G_3_00914: L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: può assumere rilevanza penale;
- Sbagliata: non comporta mai l'attribuzione di sanzioni;
- Sbagliata: non ha mai rilevanza penale;
- Sbagliata: non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa.

G_3_00915: L'assenza di iscrizione all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'212 del d.lgs. n. 152 del 2006 non assume alcuna rilevanza giuridica trattandosi di un'iscrizione sempre facoltativa:

- Esatta: falso, l'iscrizione è obbligatoria e la violazione delle suddette disposizioni può comportare conseguenze giuridiche;
- Sbagliata: vero;

- Sbagliata: falso, l'iscrizione è facoltativa e la violazione delle suddette disposizioni può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative;
- Sbagliata: falso, l'iscrizione è obbligatoria ma la violazione delle suddette disposizioni non assume comunque alcuna rilevanza giuridica.

G_3_00916: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: può con il suo fatto commettere la fattispecie di reato penale di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" di cui all'art. 256 del d. lgs n. 152 del 2006;
- Sbagliata: è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: è punito solo con un richiamo del Comitato Nazionale dell' Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: non può essere punito in alcun modo.

G_3_00917: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 può con il suo fatto commettere la fattispecie di reato penale di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" di cui all'art. 256 del d. lgs n. 152 del 2006:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: falso, è punito solo con un richiamo del Comitato Nazionale dell' Albo nazionale gestori ambientali;
- Sbagliata: falso, non può essere sanzionato in alcun modo.

G_3_00918: La mancata iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 da parte dei soggetti che vi sono obbligati per legge:

- Esatta: può comportare l'integrazione di una contravvenzione penale al ricorrere di tutti gli elementi fondanti la responsabilità penale del soggetto agente;
- Sbagliata: non può mai comportare l'integrazione di una contravvenzione penale ma, al più, può essere suscettibile di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sbagliata: non è mai punibile perché l'iscrizione all'Albo è per sua natura facoltativa;
- Sbagliata: non pregiudica mai dalla possibilità di svolgere l'attività senza iscrizione, posto che si tratta di un'attività espressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione, che in quanto tale può essere oggetto di iscrizione all'Albo oppure no

G_3_00919: L'art. 256 del d. lgs n. 152 del 2006, "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, "Albo nazionale gestori ambientali":

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, l'art.212 non è contemplato tra le disposizioni richiamate dall'art. 256;
- Sbagliata: falso, l'art.212 è espressamente escluso dalle disposizioni richiamate dall'art. 256;
- Sbagliata: falso, la fattispecie di reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" per il principio di stretta legalità che regola il diritto penale non può mai essere integrata dal caso di attività di gestione di rifiuti in assenza di iscrizione ad un albo.

G_3_00920: In caso di assenza della iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, il soggetto responsabile può essere punito ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, "attività di gestione di rifiuti non autorizzata":

- Esatta: con la pena dell'arresto o con l'ammenda se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- Sbagliata: con la pena della reclusione e con la multa se si tratta di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: con la pena dell'ergastolo se si tratta di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: con la pena della reclusione o con una multa sia che si tratti di rifiuti non pericolosi che pericolosi.

G_3_00921: In caso di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, il soggetto responsabile:

- Esatta: può essere punito ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 , “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, ma ai sensi del comma 4 della stessa norma, le pene devono essere ridotte rispetto al caso della totale mancanza di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: non può essere penalmente punito;
- Sbagliata: può essere punito ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 , “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, ma ai sensi del comma 4 della stessa norma, le pene devono essere aumentate rispetto al caso della totale mancanza di iscrizione all'Albo;
- Sbagliata: può essere solo soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Materia: 4. Sicurezza del lavoro (elementi pertinenti)

G_4_00922: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "sistema di promozione della salute e sicurezza" si intende:

- Esatta: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Sbagliata: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- Sbagliata: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- Sbagliata: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

G_4_00923: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "servizio di prevenzione e protezione dai rischi" si intende:

- Esatta: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- Sbagliata: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- Sbagliata: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- Sbagliata: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

G_4_00924: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” è :

- Esatta: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

G_4_00925: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 è “addetto al servizio di prevenzione e

protezione”:

- Esatta: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

G_4_00926: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "medico competente" si intende:

- Esatta: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

G_4_00927: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "medico competente" ha tutti i seguenti obblighi, ad esclusione di uno. Quale?

- Esatta: visita gli ambienti di lavoro secondo la cadenza che ritiene opportuna ed in ogni caso superiore a quella annuale; tale cadenza non deve essere comunicata al datore di lavoro perché non ne è necessaria l'annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- Sbagliata: programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Sbagliata: istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- Sbagliata: fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

G_4_00928: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" si intende:

- Esatta: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Sbagliata: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

G_4_00929: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 con "datore di lavoro" si intende:

- Esatta: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Sbagliata: nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dirigente al quale non spettano i poteri di gestione;
- Sbagliata: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- Sbagliata: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

G_4_00930: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, con “preposto” si intende:

- Esatta: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Sbagliata: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Sbagliata: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Sbagliata: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

G_4_00931: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i preposti, in riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono svolgere tutte le seguenti attività ad esclusione di una. Quale?

- Esatta: verificare che tutti i lavoratori, anche quelli che non hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Sbagliata: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- Sbagliata: richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Sbagliata: informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

G_4_00932: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i preposti, in riferimento alle attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, secondo le loro attribuzioni e competenze, non sono tenuti a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta:

- Esatta: falso, devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo come sopra definita
- Sbagliata: vero, perché tale compito spetta ad ogni singolo lavoratore;
- Sbagliata: vero, perché tale compito spetta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Sbagliata: falso, il caso di deficienze dei dispositivi di protezione individuale è l'unico nel quale devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente mentre ogni altra condizione di pericolo come sopra definita deve essere segnalata tempestivamente agli altri lavoratori.

G_4_00933: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, con "lavoratore" si intende:

- Esatta: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- Sbagliata: la persona definita come tale dall'art. 2 del decreto e ad esso non è mai equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- Sbagliata: la persona definita come tale dall'art. 2 del decreto e ad esso non è mai equiparato l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- Sbagliata: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

G_4_00934: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui

ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni:

- Esatta: vero, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- Sbagliata: falso, la legge non prevede un simile obbligo poiché il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e non di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, anche se su di esse ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni;
- Sbagliata: falso, per il principio di autodeterminazione al trattamento sanitario il lavoratore non può essere tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza;
- Sbagliata: vero ma il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcun mezzo al lavoratore per assicurare che si prenda cura di sé o degli altri lavoratori.

G_4_00935: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori sono tenuti a tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: rimuovere o modificare anche senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Sbagliata: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Sbagliata: partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

G_4_00936: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori sono tenuti a tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Sbagliata: sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente;
- Sbagliata: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

G_4_00937: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i lavoratori possono rimuovere o modificare anche senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

- Esatta: falso, non devono rimuoverli o modificarli senza autorizzazione;
- Sbagliata: falso, ma possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
- Sbagliata: vero, non è necessaria alcuna autorizzazione;
- Sbagliata: vero, così come possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza.

G_4_00938: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, i progettisti non sono chiamati ad osservare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Sbagliata: falso, tali principi non si applicano al momento delle scelte progettuali e tecniche ma solo dopo;
- Sbagliata: non esiste del personale qualificato come "progettista".

G_4_00939: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, che disciplina gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori:

- Esatta: sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Sbagliata: è possibile la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché comunque utili alla protezione del lavoratore;
- Sbagliata: sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre i dispositivi di protezione individuali, se provenienti dall'estero, sono comunque vendibili anche se non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- Sbagliata: sono ammessi la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro purché comunque utili alla protezione del lavoratore.

G_4_00940: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, che disciplina gli obblighi degli installatori, gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza:

- Esatta: devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti;
- Sbagliata: non sono tenuti a rispettare le norme di salute e sicurezza sul lavoro perché le stesse si applicano solo quando l'impianto è stato già installato;
- Sbagliata: sono tenuti ad agire solo secondo le proprie capacità personali e possono non attenersi alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti;
- Sbagliata: sono una categoria esclusa dall'applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.

G_4_00941: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tutte le seguenti attività rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: l'utilizzo illimitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- Sbagliata: l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Sbagliata: il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- Sbagliata: la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.

G_4_00942: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è prevista:

- Esatta: l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Sbagliata: il monitoraggio dei rischi al fine di produrre un incremento degli stessi;
- Sbagliata: la riduzione dei rischi non alla fonte;
- Sbagliata: il contenimento dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro eliminazione.

G_4_00943: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il controllo sanitario dei lavoratori:

- Esatta: si attua attraverso la sorveglianza sanitaria, un insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- Sbagliata: non rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Sbagliata: è un'attività necessaria per la sicurezza di tutta l'azienda, pertanto il medico competente, onde evitare atti di dissenso dei lavoratori, non deve mai informarli sul controllo sanitario cui sono sottoposti;
- Sbagliata: non consente la visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità alla mansione specifica, che non è compresa nella sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del decreto.

G_4_00944: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:

- Esatta: vero, così come vi rientra la riduzione dei rischi alla fonte;
- Sbagliata: vero, mentre non vi rientra la riduzione dei rischi alla fonte
- Sbagliata: falso, vi rientra invece la riduzione dei rischi alla fonte;
- Sbagliata: falso, perché tale tutela si fonda sull'informazione e formazione adeguate per i lavoratori e non sulla valutazione del rischio, un'attività per sua natura incerta ed inattendibile.

G_4_00945: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la partecipazione e consultazione dei lavoratori non rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:

- Esatta: falso, vi rientra così come la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Sbagliata: falso, mentre viceversa non vi rientra la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno

pericoloso;

- Sbagliata: vero, perché la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro risponde ad esigenze superiori, afferenti alla protezione della salute umana, che non possono essere oggetto di consultazione con i lavoratori;
- Sbagliata: vero, perché tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza è prevista solo la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

G_4_00946: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vi è la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale:

- Esatta: vero, così come vi è il controllo sanitario dei lavoratori;
- Sbagliata: falso, vi è la priorità delle misure di protezione individuale rispetto alle misure di protezione collettiva;
- Sbagliata: falso, non vi è alcuna priorità tra le due misure;
- Sbagliata: vero, mentre non vi è il controllo sanitario dei lavoratori.

G_4_00947: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vi è l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza:

- Esatta: vero, così come vi è la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
- Sbagliata: falso, si tratta di un adempimento sempre facoltativo e non riconducibile alle misure generali;
- Sbagliata: falso, non è riconducibile alle misure generali perché i segnali di avvertimento e sicurezza possono essere modificati o spostati dai lavoratori secondo le loro esigenze produttive;
- Sbagliata: vero, mentre non vi è la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, neanche con riguardo ai dispositivi di sicurezza.

G_4_00948: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto:

- Esatta: vero e il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni anche sulla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- Sbagliata: vero, ma si sostanzia solo nella elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- Sbagliata: falso, la prevenzione non deve essere programmata perché devono essere programmate solo le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- Sbagliata: falso, la prevenzione non deve essere programmata perché deve essere programmata solo la sorveglianza sanitaria.

G_4_00949: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori:

- Esatta: sono comprese tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto;
- Sbagliata: non rientrano tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto;
- Sbagliata: si sostanziano solo nell'obbligo di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- Sbagliata: si sostanziano solo sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

G_4_00950: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi, non è tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del decreto:

- Esatta: falso, è tra le misure generali;
- Sbagliata: falso, tra le misure generali vi è la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ma non anche l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- Sbagliata: vero, perché tali prassi non sono ancora riconosciute dal diritto;
- Sbagliata: vero, tali prassi hanno valore solo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente per fatto di reato.

G_4_00951: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: nell'affidare i compiti ai lavoratori, non tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Sbagliata: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- Sbagliata: designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Sbagliata: fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

G_4_00952: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro, che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto, e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), contenente la valutazione di tutti i rischi, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5:

- Esatta: vero e il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- Sbagliata: falso, perché non esiste alcun documento contenente la valutazione di tutti i rischi;
- Sbagliata: falso, il datore di lavoro è tenuto a compiere la valutazione di tutti i rischi ma il relativo documento è riservato e non deve essere mai consegnato al rappresentante dei lavoratori;
- Sbagliata: vero e il documento non è consultato esclusivamente in azienda.

G_4_00953: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una, quale?

- Esatta: richiedere sempre e comunque ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- Sbagliata: informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Sbagliata: consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- Sbagliata: prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

G_4_00954: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Esatta: è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- Sbagliata: costituisce attività delegabile, non essendo compresa in nessuno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 del decreto;
- Sbagliata: non rientra tra le misure generali di tutela di cui all'art. 15;
- Sbagliata: non ha alcun rilievo ai fini della elaborazione di alcuna documentazione poiché la normativa in materia non prevede più una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

G_4_00955: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro che esercita attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono svolgere tutte le seguenti attività, ad esclusione di una. Quale?

- Esatta: prendere le misure appropriate affinché tutti i lavoratori, anche quelli che non hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Sbagliata: richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Sbagliata: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- Sbagliata: adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

G_4_00956: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro non deve necessariamente fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- Esatta: i dati relativi alle condizioni di salute di ciascun lavoratore e dei suoi familiari, intesi quali parenti e affini fino al quinto grado;
- Sbagliata: la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- Sbagliata: la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- Sbagliata: i dati relativi alle malattie professionali.

G_4_00957: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 il "datore di lavoro" non può delegare l'attività di valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28:

- Esatta: vero, mentre vi sono altre funzioni delegabili nei limiti e alle condizioni previste dal decreto;
- Sbagliata: falso, può delegare tutte le sue funzioni purché la delega risulti da atto scritto avente data certa;
- Sbagliata: falso, può delegare solo la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Sbagliata: vero, così come non può mai delegare nessuna altra delle sue funzioni.

G_4_00958: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: ai fini della scelta dei dispositivi di protezione individuale effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- Sbagliata: non deve individuare le condizioni in cui un dispositivo di protezione individuale deve essere usato;
- Sbagliata: non è il soggetto su cui grava l'obbligo di assicurare che siano mantenuti in efficienza e in condizioni d'igiene i dispositivi di protezione individuale, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni, perché tali funzioni spettano a ciascun lavoratore per il dispositivo ad egli riservato;
- Sbagliata: non è tenuto ad assicurare una formazione adeguata, anche organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi di protezione individuale, perché tale funzione spetta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

G_4_00959: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro", nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28:

- Esatta: valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi;
- Sbagliata: non è tenuto a valutare i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, trattandosi di agenti la cui nocività non è ancora scientificamente accertata;
- Sbagliata: valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, i quali non comprendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, ma solo il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Sbagliata: valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, i quali comprendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, e non il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

G_4_00960: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro", nella valutazione di cui all'articolo 28:

- Esatta: determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti;
- Sbagliata: non deve determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, trattandosi di agenti la cui nocività non è ancora scientificamente accertata;

- Sbagliata: non è tenuto ad aggiornare periodicamente la valutazione, anche in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità;
- Sbagliata: nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, tiene in considerazione che i rischi sono valutati in base al rischio minore, che non comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

G_4_00961: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Sbagliata: incrementa l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro;
- Sbagliata: provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro avvenga in un sistema aperto, purché tecnicamente possibile;
- Sbagliata: provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro sia mantenuto al più alto valore tecnicamente possibile.

G_4_00962: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- Sbagliata: non è tenuto ad informare il lavoratore delle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, trattandosi di attività formativa che spetta ad altri soggetti;
- Sbagliata: per rispetto delle riservatezza non deve non comunicare i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- Sbagliata: ove la informazione che egli è tenuto ad assicurare riguarda lavoratori immigrati, essa avviene comunque in lingua italiana poiché nessuno è tenuto alla previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

G_4_00963: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, il "datore di lavoro":

- Esatta: garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati;
- Sbagliata: non è tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza perché tali funzioni spettano a tutti i lavoratori e non solo ad alcuni;
- Sbagliata: programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano continuare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- Sbagliata: deve sempre chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività anche in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

G_4_00964: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, in particolare delle disposizioni dedicate alla protezione da agenti chimici, costituiscono "agenti chimici":

- Esatta: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- Sbagliata: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, ad esclusione dello smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- Sbagliata: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, solo ed esclusivamente se smaltiti come rifiuti;
- Sbagliata: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

G_4_00965: Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, la "attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti" è prevista all'interno dell'allegato XLIV, essendo una delle categorie che compongono il c.d. "elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici":

- Esatta: vero, così come tale elenco comprende le attività in industrie alimentari e nell'agricoltura;
- Sbagliata: falso, perché tale attività non può mai comportare la presenza di agenti biologici;

- Sbagliata: vero, mentre tale elenco non comprende le attività in industrie alimentari e nell'agricoltura;
- Sbagliata: falso, perché non esiste il suddetto elenco.

G_4_00966: Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (detto CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging):

- Esatta: prescrive l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;
- Sbagliata: non armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;
- Sbagliata: stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni e i rispettivi elementi di etichettatura non armonizzati a livello comunitario ma rimessi a ciascuno Stato membro;
- Sbagliata: prescrive l'obbligo per i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di non classificare le sostanze immesse sul mercato.

G_4_00967: Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (detto CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging) dispone che se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa:

- Esatta: i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato;
- Sbagliata: i fornitori non sono mai tenuti ad assicurare che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata ma possono immetterla direttamente nel mercato;
- Sbagliata: la sostanza o miscela non deve essere etichettata in alcun modo;
- Sbagliata: i fornitori di una catena d'approvvigionamento non cooperano per soddisfare i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento.

G_4_00968: Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (detto CLP, acronimo di Classification, Labelling and Packaging), i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una sostanza:

- Esatta: identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, tra i quali, in particolare, i dati epidemiologici e l'esperienza riguardanti gli effetti sull'uomo, quali i dati relativi a malattie professionali e quelli ricavati da banche dati sugli infortuni;
- Sbagliata: non sono tenuti ad identificare le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I;
- Sbagliata: identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, ma non devono mai considerare i dati epidemiologici e l'esperienza riguardanti gli effetti sull'uomo, quali i dati relativi a malattie professionali e quelli ricavati da banche dati sugli infortuni;
- Sbagliata: identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, ma non devono mai considerare qualsiasi altra informazione acquisita nell'ambito di programmi in materia di sostanze chimiche riconosciuti a livello internazionale.

G_4_00969: Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), atteso che con "sostanza" si intende un elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all'art. 3:

- Esatta: salvo eccezioni, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, presenta una registrazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche quale istituita dal regolamento;
- Sbagliata: le imprese che fabbricano e importano sostanze chimiche non sono tenute a valutare i rischi derivanti dal loro uso;
- Sbagliata: è necessario promuovere lo sviluppo di metodi consistenti dell'utilizzo di animali vertebrati per la valutazione del pericolo delle sostanze;
- Sbagliata: soltanto in casi eccezionali, un fabbricante o importatore di una sostanza chimica, in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, presenta una registrazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

G_4_00970: Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), posto che con "sostanza" si intende un elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all'art. 3:

- Esatta: le disposizioni in materia di registrazione obbligano i fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi;
- Sbagliata: le disposizioni in materia di registrazione non sono fonte di alcun obbligo per i fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi;
- Sbagliata: la responsabilità della gestione dei rischi delle sostanze non deve spettare alle persone fisiche o giuridiche che le fabbricano, importano, immettono sul mercato o utilizzano;
- Sbagliata: le sostanze chimiche registrate non possono circolare nel mercato interno.

G_4_00971: Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), la registrazione di una sostanza, intesa quale un elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all'art. 3:

- Esatta: consiste nella presentazione di un dossier da parte dei fabbricanti e degli importatori contenente tutte le informazioni previste dalla normativa sulle proprietà della sostanza;
- Sbagliata: consiste nella presentazione di un dossier da parte dei consumatori ai fabbricanti e agli importatori contenente tutte le informazioni previste dalla normativa sulle proprietà della sostanza;
- Sbagliata: è eseguita non consentendo una verifica della sua conformità alle prescrizioni del regolamento e senza possibilità alcuna di produrre informazioni supplementari sulle proprietà delle sostanze;
- Sbagliata: consiste nella presentazione di un dossier da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ai fabbricanti e agli importatori contenente tutte le informazioni previste dalla normativa sulle proprietà della sostanza.

G_4_00972: Ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 81 del 2008:

- Esatta: è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei;
- Sbagliata: è sempre e comunque vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri;
- Sbagliata: quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, i lavoratori non devono essere legati con cintura di sicurezza, in modo che possano allontanarsi più facilmente in caso di pericolo;
- Sbagliata: l'apertura di accesso a pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, deve avere dimensioni tali da non consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

G_4_00973: Ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n. 81 del 2008, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere:

- Esatta: devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose;
- Sbagliata: quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori non possono mai in nessun caso entrare in tali luoghi;
- Sbagliata: quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi non deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione;
- Sbagliata: possono sempre essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori.

G_4_00974: Il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica:

- Esatta: ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81;

- Sbagliata: a tutti i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati senza alcuna ulteriore precisazione;
- Sbagliata: a tutti gli ambienti confinati ad esclusione di quelli di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo (nominato “vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos”);
- Sbagliata: a tutti gli ambienti confinati senza alcuna distinzione.

G_4_00975: Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: presenza di personale, in percentuale pari al cento per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- Sbagliata: integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- Sbagliata: avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
- Sbagliata: avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

G_4_00976: Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è sempre ammesso il ricorso a subappalti:

- Esatta: falso, sono ammessi solo se autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni;
- Sbagliata: vero e le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengono subappaltate;
- Sbagliata: falso, sono ammessi solo se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente;
- Sbagliata: vero, perché il subappalto non è sinonimo di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.

G_4_00977: Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, la norma non si applica al datore di lavoro, anche ove impiegato nelle medesime attività;
- Sbagliata: falso, la norma non si applica ai lavoratori autonomi;
- Sbagliata: falso, tale attività di informazione non spetta al datore di lavoro.

G_4_00978: Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, tra le procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è previsto che:

- Esatta: durante tutte le fasi delle lavorazioni in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco;
- Sbagliata: solo durante la fase della lavorazione più pericolosa in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati;
- Sbagliata: durante tutte le fasi delle lavorazioni in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, non comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco;
- Sbagliata: solo durante la fase della lavorazione meno pericolosa in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri

delle attività in ambienti confinati.

G_4_00979: Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento:

- Esatta: determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- Sbagliata: non determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- Sbagliata: determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, solo direttamente e non indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- Sbagliata: determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, solo indirettamente e non direttamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Materia: 5. Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, ...)

G_5_00980: Con il termine “certificazione ambientale” si identifica il processo di verifica di conformità di determinati oggetti (ad esempio prodotti, processi produttivi, sistemi organizzativi) a determinati standard o norme ambientali:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, la certificazione non ha mai ad oggetto prodotti ma solo processi produttivi;
- Sbagliata: falso, la certificazione non identifica una conformità a standard;
- Sbagliata: falso, la certificazione identifica una difformità rispetto a determinati standard o norme.

G_5_00981: Il d.lgs. n. 152 del 2006:

- Esatta: collega, in alcune norme, delle conseguenze giuridiche al possesso di specifici sistemi di ecogestione;
- Sbagliata: non riconosce mai alcun effetto giuridico legato al possesso di sistemi di ecogestione;
- Sbagliata: pone il divieto di aderire a sistemi di ecogestione o ottenere delle certificazioni ambientali, trattandosi di meccanismi non ancora riconosciuti dalla legge;
- Sbagliata: costituisce l'unica fonte normativa legittima per le certificazioni ambientali.

G_5_00982: La certificazione ambientale, come processo, può concludersi nella produzione di un marchio di qualità ecologica:

- Esatta: vero, come nel caso dell'Ecolabel UE;
- Sbagliata: falso, non esistono marchi di qualità ecologica;
- Sbagliata: falso, può concludersi solo nella produzione di un'autorizzazione ambientale;
- Sbagliata: vero, ma esiste un solo marchio di siffatta natura ed è IL Sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.

G_5_00983: Le certificazioni di prodotto e le etichettature ambientali sono strumenti tendenzialmente volontari che promuovono la diffusa adesione a più elevati standard di tutela ambientale, il cui successo si lega anche alla possibilità per i produttori che se ne avvalgono di ampliare le proprie quote di mercato:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, sono sempre strumenti obbligatori;
- Sbagliata: falso, non riguardano mai il produttore ed il consumatore perché non esistono certificazioni aventi ad oggetto un prodotto venduto sul mercato;
- Sbagliata: falso, si tratta di strumenti che promuovono una diffusa adesione a meno elevati standard di tutela ambientale.

G_5_00984: Non esistono certificazioni ambientali di prodotto disciplinate da norme giuridiche:

- Esatta: falso, esistono anche certificazioni ambientali di prodotto disciplinate da norme giuridiche;
- Sbagliata: vero, perché questo tipo di certificazioni non ha avuto ancora alcun tipo di riconoscimento giuridico;
- Sbagliata: falso, perché tali certificazioni possono essere realizzate solo tramite sistemi di controllo e certificazione interamente pubblici;
- Sbagliata: vero, perché tali certificazioni possono essere realizzate solo tramite sistemi di controllo e certificazione di natura privata.

G_5_00985: I sistemi di etichettatura ambientale sono molteplici, per cui in Italia coesistono tra loro una pluralità di sistemi:

- Esatta: vero ed esiste anche un sistema di etichettatura regolato dal diritto comunitario;
- Sbagliata: vero ma non esistono ancora sistemi di etichettatura regolati dal diritto comunitario;
- Sbagliata: falso, esiste un unico tipo di etichetta ambientale gestita dallo Stato Italiano;
- Sbagliata: falso, esiste un unico tipo di etichetta ambientale gestita da ciascuna Regione.

G_5_00986: Il marchio “Ecolabel UE”:

- Esatta: è una certificazione europea, regolata da un apposito regolamento dell’Unione europea;
- Sbagliata: è una certificazione nata in Europa in via spontanea e non ancora regolata da alcuna normativa comunitaria;
- Sbagliata: non è una certificazione di prodotto;
- Sbagliata: è una certificazione diversa dal “marchio di qualità ecologica dell’Unione europea”.

G_5_00987: La certificazione “Ecolabel UE”:

- Esatta: è stata modificata da un regolamento comunitario nel 2013;
- Sbagliata: ancora non è mai stata modificata;
- Sbagliata: è stata abrogata dal regolamento comunitario istitutivo del sistema di ecogestione e audit (EMAS);
- Sbagliata: in Italia è stata dichiarata incostituzionale per violazione del riparto di competenze Stato/Regione.

G_5_00988: Quale di questi regolamenti del Parlamento e del Consiglio disciplina la certificazione “Ecolabel UE”:

- Esatta: Regolamento n. 66/2010;
- Sbagliata: Regolamento n. 99/2011;
- Sbagliata: Regolamento n. 6/2000;
- Sbagliata: Regolamento n. 96/2001;

G_5_00989: La certificazione “Ecolabel UE”:

- Esatta: è un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria che segnala prodotti ecocompatibili;
- Sbagliata: è assegnato agli operatori che dimostrino la non conformità dei prodotti ai requisiti europei;
- Sbagliata: si applica ai dispositivi medici di qualunque tipo;
- Sbagliata: la sua applicazione non è affidata ai singoli Stati ma secondo un modello accentrato vi è un organismo europeo unico competente a rilasciare il marchio di qualità ecologica sulla base della verifica dei requisiti europei.

G_5_00990: La certificazione “Ecolabel UE”:

- Esatta: si applica a beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito;
- Sbagliata: si applica solo ai beni e servizi destinati alla distribuzione al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo gratuito;
- Sbagliata: si applica solo ai beni destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso;
- Sbagliata: si applica solo ai servizi e non ai beni destinati alla distribuzione al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito.

G_5_00991: Ai sensi della normativa sulla certificazione “Ecolabel UE”, con “impatto ambientale” si intende:

- Esatta: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita;
- Sbagliata: un insieme di prodotti destinati a scopi analoghi e che sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e simili in termini di percezione da parte del consumatore;
- Sbagliata: qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante;
- Sbagliata: una procedura che certifica che un prodotto è conforme ai criteri specificati per il marchio Ecolabel UE.

G_5_00992: Ai sensi della normativa sulla certificazione “Ecolabel UE”, con “prestazione ambientale” si intende:

- Esatta: i risultati della gestione, da parte del fabbricante, delle caratteristiche di un prodotto che hanno un impatto ambientale;
- Sbagliata: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita;
- Sbagliata: un insieme di prodotti destinati a scopi analoghi e che sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e simili in termini di percezione da parte del consumatore;
- Sbagliata: una procedura che certifica che un prodotto è conforme ai criteri specificati per il marchio Ecolabel UE.

G_5_00993: I criteri del marchio Ecolabel UE:

- Esatta: sono basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della

Comunità in ambito ambientale;

- Sbagliata: non possono definire i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio, rimessi di volta in volta alla trattativa tra organismo competente e soggetto che desidera ottenere il marchio Ecolabel UE;
- Sbagliata: sono determinati su base empirica e non scientifica;
- Sbagliata: non sono tenuti a comprendere i requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE funzionino correttamente secondo l'uso previsto.

G_5_00994: L'organismo competente a rilasciare il marchio di qualità ecologica sulla base della verifica dei requisiti europei:

- Esatta: in Italia è il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, sezione Ecolabel;
- Sbagliata: deve essere composto in modo tale da non assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dello stesso;
- Sbagliata: provvede affinché il processo di verifica sia effettuato in modo non neutro, affidandolo ad un soggetto legato all'operatore sottoposto a verifica;
- Sbagliata: in Italia è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

G_5_00995: I criteri ambientali per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE:

- Esatta: si basano sulla valutazione degli impatti ambientali più significativi, come l'impatto sui cambiamenti climatici, l'impatto sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti;
- Sbagliata: sono adottati dal Parlamento europeo;
- Sbagliata: sono adottati da ciascuno Stato membro;
- Sbagliata: riguardano solo servizi e mai prodotti di consumo.

G_5_00996: L'assegnazione del marchio ecologico avviene:

- Esatta: su richiesta del produttore interessato agli organismi competenti, previa verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri ecologici europei e successiva stipula del contratto recante le condizioni di uso del marchio;
- Sbagliata: automaticamente per tutti i produttori di beni riconducibili a specifiche categorie definite dal Regolamento n. 66/2010 del Parlamento e del Consiglio;
- Sbagliata: previa compilazione da parte del produttore interessato di un apposito modulo online che, in qualità di autocertificazione, impedisce la verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri ecologici europei e costituisce automaticamente titolo per l'uso del marchio;
- Sbagliata: tramite un contratto sottoscritto all'esito di trattativa tra il produttore interessato e l'organismo competente, nel quale, in esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione, si stabiliscono di volta in volta le condizioni di uso e di apposizione del marchio, la durata, le condizioni di rinnovo, i criteri ambientali per l'assegnazione; non esiste, infatti, un contratto standard relativo alle condizioni d'uso del marchio "Ecolabel UE".

G_5_00997: Ogni operatore che desidera utilizzare il marchio Ecolabel UE, se il prodotto ha origine in un singolo Stato membro:

- Esatta: ne fa richiesta presso l'organismo competente di quello Stato membro;
- Sbagliata: ne fa richiesta presso l'unico organismo competente esistente, quello unico ed europeo avente sede a Bruxelles;
- Sbagliata: ne deve fare richiesta presso l'organismo competente di uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine il prodotto;
- Sbagliata: ne deve fare richiesta presso un Stato non membro.

G_5_00998: Ai sensi della normativa concernente il marchio Ecolabel UE, l'organismo competente al quale è inviata una richiesta di assegnazione del marchio Ecolabel UE:

- Esatta: esige il pagamento di diritti conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia;
- Sbagliata: non esige alcun pagamento perché l'uso del marchio Ecolabel UE non è subordinato al versamento di diritti;
- Sbagliata: entro due anni dal ricevimento della richiesta, verifica se la documentazione è completa e lo notifica all'operatore;
- Sbagliata: verifica se la documentazione è completa nei tempi che riterrà necessari, non essendo previsto alcun termine dalla legge.

G_5_00999: Ai sensi della normativa concernente il marchio Ecolabel UE, gli Stati Membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione:

- Esatta: vero e le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
- Sbagliata: vero e le sanzioni previste possono essere esemplari, ossia volte a disincentivare la commissione

dell'illecito con l'applicazione di una sanzione molto afflittiva e non proporzionata;

- Sbagliata: falso, non possono essere irrogate sanzioni per un sistema a partecipazione solo volontaria, anche in caso di false dichiarazioni o uso fraudolento del marchio;
- Sbagliata: falso, solo la Commissione Europea è deputata ad adottare un sistema di sanzioni, trattandosi di un marchio che essa stessa ha creato.

G_5_01000: Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è disciplinato:

- Esatta: dal regolamento (CE) n. 1221/2009;
- Sbagliata: dal solo d.lgs. n. 152 del 2006;
- Sbagliata: dal regolamento (CE) n. 1/2009;
- Sbagliata: solo da regole non giuridiche, essendo un sistema nato in via spontanea e non ancora regolato dal diritto.

G_5_01001: Al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS):

- Esatta: possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede nel territorio dell'Unione europea o al di fuori di esso;
- Sbagliata: devono aderire in via obbligatoria tutte le categorie di organizzazioni previste dalla normativa in materia aventi sede nel territorio della Unione Europea;
- Sbagliata: non possono aderire organizzazioni che non siano pubbliche;
- Sbagliata: devono aderire tutte quelle organizzazioni la cui attività produce un rilevante impatto ambientale.

G_5_01002: Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni:

- Esatta: vero, anche mediante una valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi;
- Sbagliata: vero, anche mediante l'apposizione del segreto sulle informazioni sulle prestazioni ambientali;
- Sbagliata: falso, la normativa non prevede il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni;
- Sbagliata: vero, ma a tal fine la normativa non prevede il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

G_5_01003: Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), si fonda su un documento mediante il quale l'organizzazione espone in modo analitico i propri aspetti ambientali significativi, che la normativa in materia definisce:

- Esatta: "dichiarazione ambientale";
- Sbagliata: "rapporto ambientale";
- Sbagliata: "relazione ambientale";
- Sbagliata: "impatto ambientale".

G_5_01004: Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), prevede che la «dichiarazione ambientale», debba contenere necessariamente i seguenti elementi, tranne uno, quale?

- Esatta: prestazioni ambientali e norme per eludere il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
- Sbagliata: politica ambientale e sistema di gestione ambientale;
- Sbagliata: aspetti e impatti ambientali;
- Sbagliata: programma, obiettivi e traguardi ambientali.

G_5_01005: La dichiarazione ambientale adottata nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), contiene almeno gli elementi e i requisiti minimi qui riportati, ad esclusione di uno, quale?

- Esatta: una descrizione degli obiettivi e dei traguardi economici dell'organizzazione, che dimostrino profitti elevati e superiore all'ammontare minimo determinato dalla normativa per poter aderire al sistema EMAS;
- Sbagliata: una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS e una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con le eventuali organizzazioni capo gruppo;
- Sbagliata: la politica ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale;
- Sbagliata: una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti.

G_5_01006: Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), con «verificatore ambientale» si intende:

- Esatta: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l'abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- Sbagliata: la sola persona giuridica che abbia ottenuto l'abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- Sbagliata: la sola persona fisica incaricata di svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- Sbagliata: qualsiasi associazione diffusa che svolga attività di verifica e controllo sul sistema EMAS, anche non abilitata come previsto dalla normativa in materia.

G_5_01007: Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la dichiarazione ambientale:

- Esatta: deve essere convalidata, ossia è necessaria la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni della normativa in materia;
- Sbagliata: non deve essere convalidata poiché trattasi di autocertificazione;
- Sbagliata: è l'atto con il quale il verificatore rilascia all'organizzazione che ne ha fatto domanda l'autorizzazione all'uso del sistema EMAS secondo le regole e le condizioni previste dalla normativa in materia;
- Sbagliata: non deve essere convalidata perché la verifica che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione siano affidabili, credibili e corretti e che soddisfino le disposizioni della normativa in materia è rimessa solo all'autorità giudiziaria competente.

G_5_01008: Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), con «sistema di gestione ambientale» si intende:

- Esatta: la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali;
- Sbagliata: il modo più efficace con il quale un'organizzazione può applicare il sistema di gestione ambientale in un settore pertinente e che fornisca le migliori prestazioni ambientali in determinate condizioni economiche e tecniche;
- Sbagliata: la informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate su determinati elementi riguardanti un'organizzazione;
- Sbagliata: un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione.

G_5_01009: Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), con «audit ambientale interno» si intende:

- Esatta: una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente;
- Sbagliata: un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione;
- Sbagliata: la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente regolamento;
- Sbagliata: una registrazione unica di tutti i siti o di una parte dei siti di un'organizzazione avente siti ubicati in uno o più Stati membri o in paesi terzi.

G_5_01010: Ai sensi della normativa che disciplina il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la dichiarazione ambientale non deve essere convalidata:

- Esatta: falso, è necessaria la conferma, da parte del verificatore ambientale che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni della normativa in materia;
- Sbagliata: vero, non deve essere convalidata poiché trattasi di autocertificazione;
- Sbagliata: vero, non deve essere convalidata perché trattasi di un provvedimento amministrativo con cui l'autorità competente comunica all'impresa l'iscrizione al sistema EMAS;
- Sbagliata: falso, è necessaria la conferma da parte di altra organizzazione, non accreditata in nessun modo, dell'affidabilità e credibilità dell'organizzazione che ha presentato la dichiarazione ambientale.

G_5_01011: Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit

(EMAS):

- Esatta: devono conformarsi ai requisiti delle norme tecniche della categoria EN ISO 14001;
- Sbagliata: non devono registrarsi presso alcun organismo dello Stato membro né comunitario;
- Sbagliata: non hanno comunque il diritto di usufruire del logo che attesta la partecipazione al sistema EMAS;
- Sbagliata: non devono svolgere alcuna analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali dell'organizzazione.

G_5_01012: Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono conformarsi ai requisiti delle norme tecniche della categoria EN ISO 14001:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, i due sistemi sono totalmente autonomi e indipendenti;
- Sbagliata: falso, nessuna norma in materia prevede un simile obbligo;
- Sbagliata: falso, le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) non possono mai conformarsi anche ai requisiti delle norme tecniche della categoria EN ISO 14001.

G_5_01013: Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) hanno il diritto di usufruire del logo che attesta la partecipazione al sistema EMAS:

- Esatta: vero;
- Sbagliata: falso, non hanno comunque tale diritto;
- Sbagliata: falso, non esiste alcun logo EMAS;
- Sbagliata: falso, solo se non aderiscono al sistema possono vantare l'apposizione del logo.

G_5_01014: Ai fini dell'adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) le organizzazioni:

- Esatta: di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all'organismo competente dello Stato membro medesimo;
- Sbagliata: di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all'organismo competente di un diverso Stato membro;
- Sbagliata: se situate al di fuori della Unione Europea non possono aderire al sistema EMAS;
- Sbagliata: di uno Stato membro presentano la domanda di registrazione all'organismo unico europeo, unico soggetto abilitato a ricevere la domanda.

G_5_01015: Ai sensi della normativa che regola il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), i verificatori ambientali:

- Esatta: valutano se l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e le procedure di audit dell'organizzazione e la loro attuazione sono conformi ai requisiti del presente regolamento;
- Sbagliata: non sono tenuti a verificare l'attendibilità dei risultati dell'audit interno;
- Sbagliata: non devono essere anche loro abilitati o accreditati;
- Sbagliata: non sono soggetti ad alcuna sorveglianza.

G_5_01016: Ai sensi della normativa che regola il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) esistono degli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri che hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali:

- Esatta: vero, e devono anche sorvegliare le attività che questi svolgono;
- Sbagliata: falso, non esistono organismi di accreditamento per i verificatori ambientali;
- Sbagliata: vero ma non possono anche sorvegliare le attività che questi svolgono;
- Sbagliata: falso, tali organismi di accreditamento non sono designati dagli Stati membri.

G_5_01017: Al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) possono aderire le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso:

- Esatta: vero, volontariamente;
- Sbagliata: falso, devono aderire in via obbligatoria le suddette organizzazioni,
- Sbagliata: falso, vi possono aderire solo quelle aventi sede nel territorio della Comunità;
- Sbagliata: falso, vi possono aderire solo quelle aventi sede al di fuori del territorio della Comunità.

G_5_01018: Ai sensi della disciplina che regola il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) con «audit ambientale interno» si intende una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva:

- Esatta: delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente;

- Sbagliata: delle sole prestazioni ambientali di un'organizzazione;
- Sbagliata: del solo sistema di gestione;
- Sbagliata: dei processi destinati alla tutela dell'ambiente ad esclusione del sistema di gestione.